

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	35
GIUSTIZIA (II)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58
FINANZE (VI)	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	94
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	110
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	137

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	142

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del
presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, nell'illustrare il complesso provvedimento, evidenzia innanzitutto la ripresentazione nel testo in esame di una disposizione – già presente in un precedente decreto-legge – che era stata soppressa dal Parlamento in fase di conversione, reiterazione che deve essere sottolineata con particolare forza dal Comitato. Si sofferma dunque su ta-

lune disposizioni delle quali appare dubbia l'immediata applicabilità: a questo proposito – nel premettere che il Comitato, conformemente alle previsioni regolamentari, ha costantemente assunto a base dei propri pareri, fra gli altri, i parametri stabiliti dalla legge n. 400 del 1988 (il cui articolo 15 dispone che i decreti-legge debbano contenere misure « di immediata applicazione »), parametri i quali sono spesso riproduttivi, specificativi o esplicativi di precetti costituzionali – rileva, peraltro, che la predetta normativa, quale legge ordinaria, è derogabile da successivi decreti-legge. Inquadrata in tal modo la questione, ritiene opportuno distinguere il caso della reiterazione dal caso delle norme non immediatamente applicabili: queste seconde, infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, possono, al sussistere di dati presupposti, essere ritenute conformi alla Costituzione (distinguendo, fra l'altro, l'urgenza del provvedere dall'urgenza del provvedimento): conseguentemente, trattandosi a suo avviso di elementi di diversa importanza reputa che le condizioni che il Comitato porrà debbano essere corrispondentemente graduate. Critici appaiono, ancora, ulteriori profili del provvedimento in esame, fra i quali richiama – con ampia esemplificazione – il conferimento al Governo di poteri regolamentari senza pre-

vedere le procedure e le garanzie stabilite nei casi di regolamenti di delegificazione, il mancato coordinamento con la normativa vigente (evidente anche nelle modifiche non testuali e nelle mancate abrogazioni di norme superate), la presenza di espressioni di dubbia portata normativa e l'impiego di formulazioni non immediatamente intelleggibili, tali da poter ingenerare dubbi applicativi e contenzioso futuro. Rileva, inoltre, una correlazione nella « rilegificazione » di materie già attribuite, da un lato, alla fonte regolamentare o, dall'altro, alla contrattazione collettiva, con conseguente riacquisizione in entrambe le circostanze delle relative discipline alla fonte primaria. Con riferimento all'articolo 14, comma 3, del decreto, concernente l'abilitazione scientifica nazionale, stigmatizza la previsione di derogare a una procedura la cui frequenza era stata definita, da una recente legge, « inderogabile », sottolineando l'importanza di garantire la tutela dell'affidamento che i cittadini debbono poter riporre nei precetti delle leggi.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2486 e rilevato che:

esso reca un contenuto ampio ed articolato, riconducibile ad ambiti di intervento del settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria), o settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici), ambiti dei quali dà partitamente conto il preambolo;

nel prevedere che lo *stage* formativo possa costituire titolo per l'accesso al concorso in magistratura, l'articolo 50, comma 2, lettera *b*), riproduce letteralmente il contenuto di una disposizione già presente nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (articolo 73, comma 12), poi soppressa dal Parlamento nell'*iter* di conversione (legge 9 agosto 2013, n. 98); tale

circostanza appare in contrasto con il divieto fissato dall'articolo 15, comma 2, lettera *c*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui "Il Governo non può, mediante decreto-legge [...] rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere";

le disposizioni del provvedimento d'urgenza sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tuttavia l'articolo 23, comma 1, proroga, fra l'altro, dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 un termine (relativo a trasferimenti di partecipazioni azionarie fra enti locali della regione Lombardia) che non è di immediata o prossima scadenza; inoltre l'articolo 28 dispone la riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e l'articolo 44, comma 2, lettera *c*), novella l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevedendo che "A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche": soprattutto per tali ultime disposizioni l'effettivo carattere di immediata applicabilità va valutato anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti prope-
deutici;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa, che per costante indirizzo del Comitato mal si conciliano con lo scopo di semplificare e

riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio: l'articolo 4, comma 3, fissa il termine per l'adozione di un decreto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 senza novellarlo; l'articolo 7 modifica la disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, riducendo i relativi contingenti del 50 per cento, senza le opportune clausole di coordinamento con la normativa vigente; l'articolo 8, comma 4, pone un obbligo di pubblicità sui siti istituzionali degli uffici giudiziari al di fuori di un idoneo contesto normativo; l'articolo 21, comma 1, concernente la unificazione delle scuole di formazione, nonché l'articolo 22, riguardante le autorità indipendenti, incidono non testualmente sulle relative fonti di disciplina senza effettuare – salvo qualche eccezione – gli opportuni coordinamenti; l'articolo 25, ai commi 5 e 6, integra la disciplina relativa ai minori con invalidità in assenza degli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

il provvedimento incide altresì su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi: ad esempio, all'articolo 25, i commi 1 e 3 novellano il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; all'articolo 27, il comma 3 novella l'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, al fine di ridurre il numero dei componenti del Consiglio superiore di sanità; all'articolo 28, già menzionato, si incide sulla misura del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, la cui misura, in base al comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito di una

procedura complessa ed in base a parametri legislativamente definiti, e all'articolo 49, il comma 2 novella il comma 2 dell'articolo 248 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che è di rango regolamentare;

l'articolo 7 modifica la disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, riducendo i relativi contingenti del 50 per cento; il comma 1 incide esplicitamente sui contingenti "già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali", derogando implicitamente all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in base al quale "Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43";

l'articolo 53, comma 2, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, la possibilità di aumentare il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario "nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio". Si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e con una formulazione testuale nella quale l'assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrizzazione dei profili quantitativi della prestazione, suscita, inoltre, dubbi di compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

l'articolo 19, comma 10, demanda ad un regolamento di delegificazione il riordino delle funzioni di misurazione e valutazione della *performance*, qualificando come “norme generali regolatrici della materia” quelle che appaiono semplici indicazioni di oggetti del regolamento e senza individuare le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Si segnala in proposito che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l’emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”, nonché “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina ‘le norme generali regolatrici della materia’, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”;

l'articolo 4, comma 3, peraltro con integrazione non testuale, fissa un termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall’articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la definizione di una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Il richiamato articolo 29-*bis* prevede una procedura complessa: la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali. Si dispone ora che decorso il termine di sessanta giorni stabilito dalla norma in esame, si possa provvedere “con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, fermo restando che “Le successive modifiche

sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-*bis*”: si delinea così una diversa possibile procedura alternativa (peraltro apparentemente caratterizzata da una dequalificazione “temporanea” della fonte) fondata meramente sulla base dell’eventualità del ritardo nell’adempimento principale;

il decreto-legge si è pressoché intersecato in almeno due punti con il recentissimo decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno prima del decreto in titolo; in particolare l’articolo 19 sopprime l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla quale sono state attribuite nuove funzioni dal citato decreto-legge n. 66 (in particolare, articoli 9 e 16) mentre l’articolo 23 modifica in più punti la recente legge 7 aprile 2014, n. 56, che già è stata modificata dall’articolo 19, comma 01 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale circostanza, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

in taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono, in assenza degli opportuni coordinamenti normativi, su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo. A titolo esemplificativo, si segnalano, tra le altre, le norme riguardanti il *turn over* nelle pubbliche amministrazioni (articolo 3), che si sovrappongono, senza gli opportuni coordinamenti normativi, ad un’ampia teoria di disposizioni, per lo più contenute nelle leggi finanziarie e di stabilità e nei decreti-legge, che hanno regolato di anno in anno la materia (si rammentano, negli ultimi anni, in particolare, i decreti-legge nn. 112 e 180 del 2008; 78 e 194 del 2009; 78 del 2010; 216 del 2011; 95 del 2012; 69 del 2013) nonché le norme sulla manifestazione Expo 2015 (articoli 30, 33 e 34) che si inseriscono, a loro volta, in una lunga serie di decreti-legge che concorrono a definire la complessa e stratificata disci-

plina relativa alla manifestazione (si rammentano, fra le altre, diverse disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 47 e 66 del 2014 e nn. 35, 43, 69, 120, 145 e 151 del 2013);

talune disposizioni prevedono la soppressione di organismi senza provvedere alle conseguenti abrogazioni. A titolo esemplificativo: l'articolo 18, comma 3, sopprime il magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, trasferendo le relative funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, senza incidere sulla legge 5 maggio 1907, n. 257; l'articolo 19, comma 14, sopprime il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, senza abrogare tale regolamento, che riordinava il Comitato stesso; l'articolo 20 prevede una procedura di scioglimento dell'associazione Formez, senza disporre la conseguente abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6); l'articolo 21, comma 1, concernente l'unificazione delle scuole di formazione sopprime talune scuole di formazione delle amministrazioni centrali senza provvedere all'abrogazione delle relative norme;

ulteriori questioni di coordinamento si rilevano: all'articolo 17, comma 3, il quale si riferisce alla "banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", che però non contiene nessun esplicito riferimento a tale banca dati; all'articolo 18, comma 4, che richiama, nel novellarlo, il terzo periodo anziché il quarto periodo dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; all'articolo 22, comma 12, il quale abroga l'articolo 14, comma 2, del codice del processo amministrativo (allegato 1 al decreto legislativo n. 104/2010): tale abrogazione sembrerebbe finalizzata ad attribuire alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – in luogo del Tar Lombardia – la competenza sulle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e

il sistema idrico, pertanto per esigenze di coordinamento, andrebbe valutata l'opportunità di novellare anche l'articolo 135, comma 1, lettera c), del codice, che attualmente assegna al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza sulle controversie che abbiano ad oggetto gli atti delle autorità amministrative indipendenti, facendo un'eccezione proprio per quella indicata all'articolo 14, comma 2, ora abrogato; all'articolo 32, comma 1, alinea, si richiama l'"articolo 19, comma 3, lettera a), del presente decreto" in luogo dell'articolo 19, comma 5, lettera a);

nell'ambito del titolo IV, il capo I, rubricato "Processo amministrativo", comprende anche gli articoli 39 e 43, concernenti – rispettivamente – le ulteriori materie della semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di informatizzazione del processo contabile, mentre il capo II, rubricato "Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico", contiene anche misure in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione (articolo 47), le norme di copertura finanziaria (articolo 53) e la disposizione relativa all'entrata in vigore del decreto (articolo 54);

in particolare, in relazione ai predetti rilievi, di particolare criticità risultano le ulteriori modifiche al codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), rispetto alle quali è riscontrabile la confluenza di numerosi elementi problematici in tema di qualità della legislazione: stratificazione normativa (il codice è stato oggetto di continue modificazioni, spesso apportate con provvedimenti d'urgenza e incidenti anche su norme di recente approvazione o modificazione); modifiche non testuali o non incluse in un idoneo contesto normativo (per es. l'articolo 35 è applicabile anche ai pagamenti delle stazioni appaltanti in esecuzione di contratti pubblici, l'articolo 37 interviene sulle varianti in corso d'opera, l'articolo 19 sopprime l'Autorità di vigilanza di settore, con conferimento dei

relativi compiti all'ANAC, senza novellare il codice); tali modifiche, per di più, sono relative ad una disciplina originariamente coordinata in un apposito codice, e dunque concorrono a comprometterne ulteriormente i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività che dovrebbero essergli propri; ricorrono espressioni dubbie o poco chiare: l'articolo 32, comma 1, viene dichiarato applicabile agli appalti per "opere pubbliche, servizi o forniture", invece di utilizzare l'espressione "lavori, servizi o forniture" impiegata nel relativo codice di settore, inoltre all'articolo 39 le nozioni di irregolarità "non essenziali" o di dichiarazioni "non indispensabili" non risultano di uso corrente nell'ordinamento e – non risultando sufficientemente univoche – possono ingenerare dubbi in fase applicativa; si riscontrano rubriche non corrispondenti al contenuto: il titolo III del decreto in esame, infatti, fa riferimento alle "procedure nei lavori pubblici" (in luogo della più corretta formulazione "procedure dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", posto che esso disciplina l'intero settore) e il capo II del medesimo titolo III è rubricato "misure relative all'esecuzione di opere pubbliche", con analogia imprecisione;

all'articolo 14, comma 3, i concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale vengono sospesi "in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge n. 240 del 2010", disposizione la quale, tuttavia, prevedeva testualmente l'indizione delle relative procedure "con frequenza annuale inderogabile";

talune disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata innovativa dell'ordinamento, in quanto: esplicitano le finalità delle disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 3 e 4; articolo 4, comma 1, capoverso 2.3; articolo 7, comma 1; articolo 12, comma 3; articolo 17, commi 1 e 2; articolo 19, comma 9; articolo 21, comma 1; articolo 35, comma 1); compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: articolo 16, comma 1, lettera a), n. 2); articolo 23, comma 1, lettera c),

capoverso 49-ter; articolo 26, comma 1; articolo 35, comma 1; articolo 40, comma 1, lettera c); articolo 44, comma 2, lettera c), capoverso 9-ter, che peraltro agisce nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici); richiamano determinate disposizioni "in quanto compatibili" (articolo 43, comma 2); hanno un contenuto descrittivo, che fa riferimento al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare nelle more o in attesa della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio: articolo 14, comma 3; articolo 26, comma 1; articolo 29, comma 2; articolo 35, comma 1); talora, al carattere provvisorio si unisce la caratteristica sperimentale (articolo 4, comma 1, capoverso 1); altre volte, infine, il riferimento è soltanto al carattere sperimentale (articolo 12, comma 1). Inoltre, andrebbe valutata l'effettiva portata normativa delle seguenti disposizioni: articolo 19, comma 7, là dove stabilisce che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) "formula proposte" al Commissario per l'Expo 2015 e alla Società Expo 2015 "per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento"; articolo 22, comma 11, primo periodo, che ribadisce quanto già disposto in generale al comma 9 per tutte le autorità indipendenti con esclusivo riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti;

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni e formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato. Ciò si riscontra, ad esempio: all'articolo 12, comma 4, ove si fa generico riferimento a crediti formativi non meglio specificati; all'articolo 17, comma 1, il quale vieta alle amministrazioni "il compimento di qualsiasi atto" "con riferimento agli enti" finanziati o vigilati che non saranno stati inclusi nella banca dati per la ricognizione degli enti pubblici, formulazione che nella sua onnicomprensività appare derogare implicitamente o comun-

que incidere non testualmente su numerosissime norme attributive di potestà pubblicistiche o privatistiche, dando luogo a potenziali difficoltà di coordinamento; all'articolo 22, comma 14, lettera *a*), il quale nel prevedere una maggioranza rafforzata per talune deliberazioni della Consob (secondo la relazione illustrativa si tratta dei "regolamenti o delibere in materia organizzativa della Consob") novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974 inserendovi al nono comma l'espressione: "le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi", con una formulazione che, però, potrebbe prestarsi ad essere estesa a tutte quante le deliberazioni dell'organo (descritte al "precedente" comma terzo) anziché ai soli regolamenti di organizzazione (disciplinati al "precedente" comma ottavo): si rammenta a tale proposito che la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi prevede infatti di evitare l'uso delle espressioni "precedente" e "successivo" nei rinvii interni proprio per evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione, anche in caso di modifiche successive; all'articolo 23, comma 1, lettera *c*), che nell'introdurre nella legge n. 56 del 2014 due nuovi commi, in tema di partecipazioni azionarie della Regione Lombardia e di enti locali, usa una formulazione complessivamente farraginosa, che indica concetti identici mediante denominazioni difformi, usa forme verbali passive che non rendono sempre agevole individuare l'agente, fa uso di espressioni di dubbia o nulla portata normativa (per es.: "nei modi e termini previsti dalle leggi"), rinvia all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 senza specificare – come sarebbe opportuno – se il riferimento sia al testo novellato dal decreto in titolo (articolo 16), mentre alla lettera *g*) impiega la formulazione propria degli emendamenti in luogo di quella delle novelle ("aggiungere" invece di "è aggiunto"); all'articolo 27, comma 1, lettera *c*), il quale risulta finalizzato, secondo la relazione illustrativa, a chiarire che gli obblighi assicurativi a carico dei professionisti non si applicano ai professionisti sanitari di-

pendenti dal SSN, ma – nel fare ciò – impiega una formulazione (« Nel rispetto dell'ambito applicativo » della disposizione generale) che non parrebbe ottimale per conseguire appieno l'effetto di chiarire maggiormente, rispetto all'attuale quadro normativo, il rapporto di regola ed eccezione fra l'obbligo generalizzato di assicurazione e l'esenzione per i soli professionisti del SSN;

ancora a tale riguardo, si segnala in particolare l'articolo 9, finalizzato a riformare gli onorari degli avvocati pubblici, il quale – dopo aver opportunamente effettuato alcune abrogazioni espresse (fra l'altro all'articolo 21 del regio decreto n. 1611 del 1933, su cui si fonda l'istituto da riformare, del quale viene abrogato il comma terzo ma non il consequenziale comma quarto) – apporta ulteriori modificazioni non testuali che incidono in maniera rilevante sul predetto articolo 21, con il quale fanno sistema in modo non perfettamente coordinato: a tale proposito, anche per maggiore chiarezza della formulazione, per rendere la norma più coerente rispetto all'intento prospettato nella relazione illustrativa, nonché al fine di mantenere il carattere di disciplina organica ed unitaria della materia del citato testo unico, deve essere valutata l'opportunità di novellare direttamente il citato articolo 21;

l'articolo 6, comma 1 (novellando l'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012) pone il divieto di conferire taluni incarichi retribuiti a lavoratori in quiescenza presso le pubbliche amministrazioni. A tale proposito, appare opportuno esplicitare più chiaramente l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione così come novellata, nonché verificarne il coordinamento con la normativa vigente posto che, per un verso, essa parrebbe presupporre o autorizzare il conferimento e lo svolgimento di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito, per altro verso, essa specifica espressamente che: "Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali" (tale specificazione appare ri-

dondante in relazione all'autonomia di cui sono dotati gli organi costituzionali diversi dal Governo) e, infine, nell'ipotesi in cui sia conferibile un incarico direttivo o dirigenziale a titolo gratuito, appare opportuno chiarire come la disposizione in esame debba essere coordinata con il complesso delle norme relative ai limiti e ai contingenti delle assunzioni (« blocco del *turn over* »);

in tema di tecnica redazionale, si segnala in particolare che, all'articolo 21, i commi 2 e 3 sono ripartiti in numeri anziché in lettere, in difformità dalla circolare del 2001 sulla corretta formulazione tecnica dei testi legislativi;

il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera *b*), riproduttivo dell'identica disposizione (articolo 73, comma 12, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), soppressa dal Parlamento nell'*iter* di conversione;

relativamente all'articolo 23, comma 1, che proroga un termine di non immediata scadenza, all'articolo 28, che dispone la riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, e all'articolo 44, comma 2, lettera *c*), che dispone, a decorrere dal 30 giugno 2015, per taluni adem-

pimenti processuali l'utilizzo esclusivo di modalità telematiche, valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 19, comma 10 – ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di riordino delle funzioni di misurazione e valutazione della *performance* – si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni di rango primario per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

si sopprimano le disposizioni – introdotte all'articolo 25, commi 1 e 3, all'articolo 27, comma 3, e all'articolo 49, comma 2 – che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novella alle medesime, curando altresì i relativi coordinamenti;

in particolare, dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche al fine di non compromettere ulteriormente la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice dei contratti pub-

blici, di riformulare in termini di novella le seguenti disposizioni, che incidono su di esso in modo non testuale:

a) l'articolo 19, nelle parti in cui sopprime l'AVCP ed attribuisce all'ANAC le relative funzioni ed ulteriori compiti in materia di contratti pubblici, mantenendo al di fuori del codice di settore le sole disposizioni di carattere transitorio;

b) l'articolo 32, il quale dispone misure straordinarie applicabili alle imprese aggiudicatarie di contratti pubblici;

c) l'articolo 35, il quale risulta applicabile anche ai rapporti finanziari intercorrenti fra pubbliche amministrazioni e soggetti aggiudicatari;

d) l'articolo 36, in tema di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;

e) l'articolo 37, in tema di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera;

si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

con riferimento all'articolo 7, comma 1, che incide esplicitamente sui contingenti di distacchi, aspettative e permessi sindacali "già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali", si valuti l'opportunità di esplicitare il carattere derogatorio rispetto all'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento all'articolo 14, comma 3, che come detto in premessa deroga esplicitamente a una frequenza già definita "inderogabile" dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge n. 240 del 2010, si valuti l'opportunità e il modo di assicurare un migliore coordinamento fra le dette disposizioni;

con riferimento all'articolo 53, comma 2 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, la possibilità di aumentare il

contributo unificato "nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio") si valuti se sia opportuno ricondurre tale previsione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione;

per quanto detto in premessa, con riferimento all'articolo 4, comma 3, si valuti se - per l'adozione della tabella di equiparazione - sia opportuno mantenere o sopprimere la procedura alternativa ivi prevista in caso di decorso infruttuoso dei termini per l'adozione del DPCM previsto dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento ai casi rilevati nelle premesse, si valuti come assicurare un migliore coordinamento interno al testo e con le altre fonti normative;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare le rubriche del Titolo III, del Capo II del medesimo Titolo III nonché del Capo I e del Capo II del Titolo IV al fine di dar pienamente conto del loro effettivo contenuto;

per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze, con particolare riferimento: al novero dei casi individuati nelle premesse; alle disposizioni di cui all'articolo 9 in materia di onorari degli avvocati pubblici; alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, in materia di qualificazione dei concorrenti nelle gare per i contratti pubblici ».

Renato BALDUZZI, nel condividere pienamente la proposta di parere testé illustrata dal relatore, desidera soffermarsi su tre aspetti che, a suo avviso, potrebbero

trovare una più marcata accentuazione nel contesto del parere stesso.

In primo luogo, sottolinea come la difficile comprensione di numerose disposizioni e la loro non agevole collocazione nel contesto dell'ordinamento vigente, comprovino ancora una volta come all'assenza dell'AIR e dell'ATN conseguano sempre effetti del tutto perniciosi a detrimento della qualità della legislazione. Ciò avviene anche nei casi in cui – come quello presente – il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa pienamente intellegibile che si dimostra di effettivo ausilio ai fini della comprensione di buona parte, anche se inevitabilmente non della totalità, delle norme proposte. Ricorda anche che la predisposizione delle relazioni AIR e ATN, anche se fatta in momento successivo all'emanazione dei provvedimenti d'urgenza, si dimostra comunque di indubbia utilità ai fini dell'istruttoria legislativa parlamentare. Auspica pertanto che gli uffici governativi possano provvedere a tal fine.

Suggerisce poi di evidenziare nel contesto della parte dispositiva del parere il problema di coordinamento posto dall'articolo 32, comma 1, che reca un rinvio normativo interno errato.

Infine, rappresenta l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito in maniera più incisiva la necessità di approfondire la problematica discendente dall'articolo 53, comma 2. Si tratta di una problematica afferente l'uso delle fonti secondarie del diritto – certo non nuova – che però in questo specifico caso coinvolge una disposizione relativa alla copertura finanziaria del provvedimento e, perciò, di particolare delicatezza. Al fine di non esporre a rischio di illegittimità la norma, è sua opinione che l'organo di merito debba individuare una formulazione che in qualche modo circoscriva il potere impositivo attribuito dalla norma medesima al Ministro dell'economia e delle finanze.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, in considerazione dei profili critici rilevati dal relatore in merito all'articolo 6 (concernente il divieto, per gli enti pubblici, di

conferire incarichi direttivi e dirigenziali a lavoratori in quiescenza), nonché alla luce dei relevantissimi dubbi applicativi che, sulla base dell'esperienza concreta delle amministrazioni, questa disposizione potrà suscitare, chiede al relatore se non ritenga opportuno dare autonomo rilievo, fra le osservazioni, a tale tematica.

Andrea GIORGIS, *relatore*, alla luce degli interventi svolti, propone dunque una nuova formulazione del parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2486 e rilevato che:

esso reca un contenuto ampio ed articolato, riconducibile ad ambiti di intervento del settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria), o settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici), ambiti dei quali dà partitamente conto il preambolo;

nel prevedere che lo *stage* formativo possa costituire titolo per l'accesso al concorso in magistratura, l'articolo 50, comma 2, lettera *b*), riproduce letteralmente il contenuto di una disposizione già presente nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (articolo 73, comma 12), poi soppressa dal Parlamento nell'*iter* di conversione (legge 9 agosto 2013, n. 98); tale circostanza appare in contrasto con il divieto fissato dall'articolo 15, comma 2, lett. *c*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui "Il Governo non può, mediante decreto-legge [...] rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere";

le disposizioni del provvedimento d'urgenza sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tuttavia l'articolo 23, comma 1, proroga, fra l'altro, dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 un termine (relativo a

trasferimenti di partecipazioni azionarie fra enti locali della regione Lombardia) che non è di immediata o prossima scadenza; inoltre l'articolo 28 dispone la riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e l'articolo 44, comma 2, lettera c), novella l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevedendo che "A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche": soprattutto per tali ultime disposizioni l'effettivo carattere di immediata applicabilità va valutato anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti prope-
deutici;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa, che per costante indirizzo del Comitato mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio: l'articolo 4, comma 3, fissa il termine per l'adozione di un decreto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 senza novellarlo; l'articolo 7 modifica la disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, riducendo i relativi contingenti del 50 per cento, senza le opportune clausole di coordinamento con la normativa vigente; l'articolo 8, comma 4, pone un obbligo di pubblicità sui siti istituzionali degli uffici giudiziari al di fuori di un idoneo contesto normativo; l'articolo 21, comma 1, concernente la unificazione delle scuole di formazione,

nonché l'articolo 22, riguardante le autorità indipendenti, incidono non testualmente sulle relative fonti di disciplina senza effettuare – salvo qualche eccezione – gli opportuni coordinamenti; l'articolo 25, ai commi 5 e 6, integra la disciplina relativa ai minori con invalidità in assenza degli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

il provvedimento incide altresì su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi: ad esempio, all'articolo 25, i commi 1 e 3 novellano il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; all'articolo 27, il comma 3 novella l'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, al fine di ridurre il numero dei componenti del Consiglio superiore di sanità; all'articolo 28, già menzionato, si incide sulla misura del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, la cui misura, in base al comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito di una procedura complessa ed in base a parametri legislativamente definiti, e all'articolo 49, il comma 2 novella il comma 2 dell'articolo 248 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che è di rango regolamentare;

l'articolo 7 modifica la disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, riducendo i relativi contingenti del 50 per cento; il comma 1 incide esplicitamente sui contingenti "già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e

contrattuali”, derogando implicitamente all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in base al quale “Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43”;

l’articolo 53, comma 2, in base alla procedura prevista dall’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, la possibilità di aumentare il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario “nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio”. Si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e con una formulazione testuale nella quale l’assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrizzazione dei profili quantitativi della prestazione, suscita, inoltre, dubbi di compatibilità con la riserva di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

l’articolo 19, comma 10, demanda ad un regolamento di delegificazione il riordino delle funzioni di misurazione e valutazione della *performance*, qualificando come “norme generali regolatrici della materia” quelle che appaiono semplici indicazioni di oggetti del regolamento e senza individuare le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Si segnala in proposito che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l’emanazione di regolamenti di

delegificazione tramite decreto-legge”, nonché “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina ‘le norme generali regolatrici della materia’, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”;

l’articolo 4, comma 3, peraltro con integrazione non testuale, fissa un termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall’articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la definizione di una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Il richiamato articolo 29-*bis* prevede una procedura complessa: la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali. Si dispone ora che decorso il termine di sessanta giorni stabilito dalla norma in esame, si possa provvedere “con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, fermo restando che “Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-*bis*”: si delinea così una diversa possibile procedura alternativa (peraltro apparentemente caratterizzata da una dequalificazione “temporanea” della fonte) fondata meramente sulla base dell’eventualità del ritardo nell’adempimento principale;

il decreto-legge si è pressoché intersecato in almeno due punti con il recentissimo decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno prima del decreto in titolo; in particolare l’articolo 19

sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla quale sono state attribuite nuove funzioni dal citato decreto-legge n. 66 (in particolare, articoli 9 e 16) mentre l'articolo 23 modifica in più punti la recente legge 7 aprile 2014, n. 56, che già è stata modificata dall'articolo 19, comma 01 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale circostanza, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

in taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono, in assenza degli opportuni coordinamenti normativi, su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo. A titolo esemplificativo, si segnalano, tra le altre, le norme riguardanti il *turn over* nelle pubbliche amministrazioni (articolo 3), che si sovrappongono, senza gli opportuni coordinamenti normativi, ad un'ampia teoria di disposizioni, per lo più contenute nelle leggi finanziarie e di stabilità e nei decreti-legge, che hanno regolato di anno in anno la materia (si rammentano, negli ultimi anni, in particolare, i decreti-legge nn. 112 e 180 del 2008; 78 e 194 del 2009; 78 del 2010; 216 del 2011; 95 del 2012; 69 del 2013) nonché le norme sulla manifestazione Expo 2015 (articoli 30, 33 e 34) che si inseriscono, a loro volta, in una lunga serie di decreti-legge che concorrono a definire la complessa e stratificata disciplina relativa alla manifestazione (si rammentano, fra le altre, diverse disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 47 e 66 del 2014 e nn. 35, 43, 69, 120, 145 e 151 del 2013);

talune disposizioni prevedono la soppressione di organismi senza provvedere alle conseguenti abrogazioni. A titolo esemplificativo: l'articolo 18, comma 3, sopprime il magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, trasferendo le relative funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, senza incidere sulla legge 5 maggio 1907, n. 257; l'articolo 19, comma 14, sopprime

il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, senza abrogare tale regolamento, che riordinava il Comitato stesso; l'articolo 20 prevede una procedura di scioglimento dell'associazione Formez, senza disporre la conseguente abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6); l'articolo 21, comma 1, concernente l'unificazione delle scuole di formazione sopprime talune scuole di formazione delle amministrazioni centrali senza provvedere all'abrogazione delle relative norme;

ulteriori questioni di coordinamento si rilevano: all'articolo 17, comma 3, il quale si riferisce alla "banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", che però non contiene nessun esplicito riferimento a tale banca dati; all'articolo 18, comma 4, che richiama, nel novellarlo, il terzo periodo anziché il quarto periodo dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; all'articolo 22, comma 12, il quale abroga l'articolo 14, comma 2, del codice del processo amministrativo (allegato 1 al decreto legislativo n. 104/2010): tale abrogazione sembrerebbe finalizzata ad attribuire alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – in luogo del Tar Lombardia – la competenza sulle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, pertanto per esigenze di coordinamento, andrebbe valutata l'opportunità di novellare anche l'articolo 135, comma 1, lettera c), del codice, che attualmente assegna al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza sulle controversie che abbiano ad oggetto gli atti delle autorità amministrative indipendenti, facendo un'eccezione proprio per quella indicata all'articolo 14, comma 2, ora abrogato; all'articolo 32, comma 1, alinea, si richiama l'«articolo 19, comma 3, lettera a), del presente decreto» in luogo dell'articolo 19, comma 5, lettera a);

nell'ambito del titolo IV, il capo I, rubricato "Processo amministrativo", comprende anche gli articoli 39 e 43, concernenti – rispettivamente – le ulteriori materie della semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di informatizzazione del processo contabile, mentre il capo II, rubricato "Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico", contiene anche misure in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione (articolo 47), le norme di copertura finanziaria (articolo 53) e la disposizione relativa all'entrata in vigore del decreto (articolo 54);

in particolare, in relazione ai predecati rilievi, di particolare criticità risultano le ulteriori modifiche al codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), rispetto alle quali è riscontrabile la confluenza di numerosi elementi problematici in tema di qualità della legislazione: stratificazione normativa (il codice è stato oggetto di continue modificazioni, spesso apportate con provvedimenti d'urgenza e incidenti anche su norme di recente approvazione o modificazione); modifiche non testuali o non incluse in un idoneo contesto normativo (per es. l'articolo 35 è applicabile anche ai pagamenti delle stazioni appaltanti in esecuzione di contratti pubblici, l'articolo 37 interviene sulle varianti in corso d'opera, l'articolo 19 sopprime l'Autorità di vigilanza di settore, con conferimento dei relativi compiti all'ANAC, senza novellare il codice); tali modifiche, per di più, sono relative ad una disciplina originariamente coordinata in un apposito codice, e dunque concorrono a comprometterne ulteriormente i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività che dovrebbero essergli propri; ricorrono espressioni dubbie o poco chiare: l'articolo 32, comma 1, viene dichiarato applicabile agli appalti per "opere pubbliche, servizi o forniture", invece di utilizzare l'espressione "lavori, servizi o forniture" impiegata nel relativo codice di settore, inoltre all'articolo 39 le nozioni di irregolarità "non essenziali" o di

dichiarazioni "non indispensabili" non risultano di uso corrente nell'ordinamento e – non risultando sufficientemente univoche – possono ingenerare dubbi in fase applicativa; si riscontrano rubriche non corrispondenti al contenuto: il titolo III del decreto in esame, infatti, fa riferimento alle "procedure nei lavori pubblici" (in luogo della più corretta formulazione "procedure dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", posto che esso disciplina l'intero settore) e il capo II del medesimo titolo III è rubricato "misure relative all'esecuzione di opere pubbliche", con analogo imprecisione;

all'articolo 14, comma 3, i concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale vengono sospesi "in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge n. 240 del 2010", disposizione la quale, tuttavia, prevedeva testualmente l'indizione delle relative procedure "con frequenza annuale inderogabile";

talune disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata innovativa dell'ordinamento, in quanto: esplicitano le finalità delle disposizioni (per esempio: articolo 1, commi 3 e 4; articolo 4, comma 1, capoverso 2.3; articolo 7, comma 1; articolo 12, comma 3; articolo 17, commi 1 e 2; articolo 19, comma 9; articolo 21, comma 1; articolo 35, comma 1); compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: articolo 16, comma 1, lettera a), n. 2); articolo 23, comma 1, lettera c), capoverso 49-ter; articolo 26, comma 1; articolo 35, comma 1; articolo 40, comma 1, lettera c); articolo 44, comma 2, lettera c), capoverso 9-ter, che peraltro agisce nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici); richiamano determinate disposizioni "in quanto compatibili" (articolo 43, comma 2); hanno un contenuto descrittivo, che fa riferimento al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare nelle more o in attesa della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio: articolo

14, comma 3; articolo 26, comma 1; articolo 29, comma 2; articolo 35, comma 1); talora, al carattere provvisorio si unisce la caratteristica sperimentale (articolo 4, comma 1, capoverso 1); altre volte, infine, il riferimento è soltanto al carattere sperimentale (articolo 12, comma 1). Inoltre, andrebbe valutata l'effettiva portata normativa delle seguenti disposizioni: articolo 19, comma 7, là dove stabilisce che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) "formula proposte" al Commissario per l'Expo 2015 e alla Società Expo 2015 "per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento"; articolo 22, comma 11, primo periodo, che ribadisce quanto già disposto in generale al comma 9 per tutte le autorità indipendenti con esclusivo riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti;

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni e formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato. Ciò si riscontra, ad esempio: all'articolo 12, comma 4, ove si fa generico riferimento a crediti formativi non meglio specificati; all'articolo 17, comma 1, il quale vieta alle amministrazioni "il compimento di qualsiasi atto" "con riferimento agli enti" finanziati o vigilati che non saranno stati inclusi nella banca dati per la ricognizione degli enti pubblici, formulazione che nella sua onnicomprensività appare derogare implicitamente o comunque incidere non testualmente su numerosissime norme attributive di potestà pubblicistiche o privatistiche, dando luogo a potenziali difficoltà di coordinamento; all'articolo 22, comma 14, lettera a), il quale nel prevedere una maggioranza rafforzata per talune deliberazioni della Consob (secondo la relazione illustrativa si tratta dei "regolamenti o delibere in materia organizzativa della Consob") novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974 inserendovi al nono comma l'espressione: "le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi", con una formulazione che, però, potrebbe pre-

starsi ad essere estesa a tutte quante le deliberazioni dell'organo (descritte al "precedente" comma terzo) anziché ai soli regolamenti di organizzazione (disciplinati al "precedente" comma ottavo): si rammenta a tale proposito che la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi prevede infatti di evitare l'uso delle espressioni "precedente" e "successivo" nei rinvii interni proprio per evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione, anche in caso di modifiche successive; all'articolo 23, comma 1, lettera c), che nell'introdurre nella legge n. 56 del 2014 due nuovi commi, in tema di partecipazioni azionarie della Regione Lombardia e di enti locali, usa una formulazione complessivamente farraginosa, che indica concetti identici mediante denominazioni difformi, usa forme verbali passive che non rendono sempre agevole individuare l'agente, fa uso di espressioni di dubbia o nulla portata normativa (per es.: "nei modi e termini previsti dalle leggi"), rinvia all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 senza specificare – come sarebbe opportuno – se il riferimento sia al testo novellato dal decreto in titolo (articolo 16), mentre alla lettera g) impiega la formulazione propria degli emendamenti in luogo di quella delle novelle ("aggiungere" invece di "è aggiunto"); all'articolo 27, comma 1, lettera c), il quale risulta finalizzato, secondo la relazione illustrativa, a chiarire che gli obblighi assicurativi a carico dei professionisti non si applicano ai professionisti sanitari dipendenti dal SSN, ma – nel fare ciò – impiega una formulazione (« Nel rispetto dell'ambito applicativo » della disposizione generale) che non parrebbe ottimale per conseguire appieno l'effetto di chiarire maggiormente, rispetto all'attuale quadro normativo, il rapporto di regola ed eccezione fra l'obbligo generalizzato di assicurazione e l'esenzione per i soli professionisti del SSN;

ancora a tale riguardo, si segnala in particolare l'articolo 9, finalizzato a riformare gli onorari degli avvocati pubblici, il quale – dopo aver opportunamente effettuato alcune abrogazioni espresse (fra l'al-

tro all'articolo 21 del regio decreto n. 1611 del 1933, su cui si fonda l'istituto da riformare, del quale viene abrogato il comma terzo ma non il consequenziale comma quarto) – apporta ulteriori modificazioni non testuali che incidono in maniera rilevante sul predetto articolo 21, con il quale fanno sistema in modo non perfettamente coordinato: a tale proposito, anche per maggiore chiarezza della formulazione, per rendere la norma più coerente rispetto all'intento prospettato nella relazione illustrativa, nonché al fine di mantenere il carattere di disciplina organica ed unitaria della materia del citato testo unico, deve essere valutata l'opportunità di novellare direttamente il citato articolo 21;

L'articolo 6, comma 1 (novellando l'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012) pone il divieto di conferire taluni incarichi retribuiti a lavoratori in quietanza presso le pubbliche amministrazioni. A tale proposito, appare opportuno esplicitare più chiaramente l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione così come novellata, nonché verificarne il coordinamento con la normativa vigente posto che, per un verso, essa parrebbe presupporre o autorizzare il conferimento e lo svolgimento di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito, per altro verso, essa specifica espressamente che: "Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali" (tale specificazione appare ridondante in relazione all'autonomia di cui sono dotati gli organi costituzionali diversi dal Governo) e, infine, nell'ipotesi in cui sia conferibile un incarico direttivo o dirigenziale a titolo gratuito, appare opportuno chiarire come la disposizione in esame debba essere coordinata con il complesso delle norme relative ai limiti e ai contingenti delle assunzioni (« blocco del *turn over* »);

in tema di tecnica redazionale, si segnala in particolare che, all'articolo 21, i commi 2 e 3 sono ripartiti in numeri

anziché in lettere, in difformità dalla circolare del 2001 sulla corretta formulazione tecnica dei testi legislativi;

il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera *b*), riproduttivo dell'identica disposizione (articolo 73, comma 12, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), soppressa dal Parlamento nell'*iter* di conversione;

relativamente all'articolo 23, comma 1, che proroga un termine di non immediata scadenza, all'articolo 28, che dispone la riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, e all'articolo 44, comma 2, lettera *c*), che dispone, a decorrere dal 30 giugno 2015, per taluni adempimenti processuali l'utilizzo esclusivo di modalità telematiche, valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 19, comma 10 – ove si autorizza il Governo ad adottare regola-

menti di delegificazione in materia di riordino delle funzioni di misurazione e valutazione della *performance* – si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni di rango primario per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

si sopprimano le disposizioni – introdotte all'articolo 25, commi 1 e 3, all'articolo 27, comma 3, e all'articolo 49, comma 2 – che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

constatata l'assenza dell'AIR e dell'ATN, riscontrata dal Comitato per la legislazione in questo come in numerosi altri casi di decreti-legge – elemento questo che rende difficoltosa l'esatta comprensione di numerose disposizioni e la compiuta valutazione del loro impatto sulla legislazione vigente, anche e soprattutto in termini di coordinamento – si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novella alle medesime, curando altresì i relativi coordinamenti;

in particolare, dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche al fine di non compromettere ulteriormente la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, di riformulare in termini di novella le seguenti disposizioni, che incidono su di esso in modo non testuale:

a) l'articolo 19, nelle parti in cui sopprime l'AVCP ed attribuisce all'ANAC le relative funzioni ed ulteriori compiti in

materia di contratti pubblici, mantenendo al di fuori del codice di settore le sole disposizioni di carattere transitorio;

b) l'articolo 32, il quale dispone misure straordinarie applicabili alle imprese aggiudicatrici di contratti pubblici;

c) l'articolo 35, il quale risulta applicabile anche ai rapporti finanziari intercorrenti fra pubbliche amministrazioni e soggetti aggiudicatari;

d) l'articolo 36, in tema di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;

e) l'articolo 37, in tema di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera;

si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

per quanto detto in premessa, con riferimento all'articolo 6, si valuti l'opportunità di specificare l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione, nonché di verificarne il coordinamento con la normativa vigente in tema di blocco del *turn-over*;

con riferimento all'articolo 7, comma 1, che incide esplicitamente sui contingenti di distacchi, aspettative e permessi sindacali “già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali”, si valuti l'opportunità di esplicitare il carattere derogatorio rispetto all'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento all'articolo 14, comma 3, che come detto in premessa deroga esplicitamente a una frequenza già definita “inderogabile” dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge n. 240 del 2010, si valuti l'opportunità e il modo di assicurare un migliore coordinamento fra le dette disposizioni;

con riferimento all'articolo 53, comma 2 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della

giustizia, la possibilità di aumentare il contributo unificato “nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio”) si valuti la necessità di ricondurre tale previsione alla procedura prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione;

per quanto detto in premessa, con riferimento all’articolo 4, comma 3, si valuti se – per l’adozione della tabella di equiparazione – sia opportuno mantenere o sopprimere la procedura alternativa ivi prevista in caso di decorso infruttuoso dei termini per l’adozione del DPCM previsto dall’articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

con riferimento ai casi rilevati nelle premesse, si valuti come assicurare un migliore coordinamento interno al testo e con le altre fonti normative, con particolare riferimento all’articolo 32, comma 1, che reca un rinvio interno errato (all’articolo 19, comma 3, lettera *a*)), in luogo di quello corretto (all’articolo 19, comma 5, lettera *a*));

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

sia valutata dalla Commissione l’opportunità di integrare le rubriche del Titolo III, del Capo II del medesimo Titolo III nonché del Capo I e del Capo II del Titolo IV al fine di dar pienamente conto del loro effettivo contenuto;

per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l’opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze, con particolare riferimento: al novero dei casi individuati nelle premesse; alle disposizioni di cui all’articolo 9 in materia di onorari degli avvocati pubblici; alle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, in materia di qualificazione dei concorrenti nelle gare per i contratti pubblici ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Francesca BUSINAROLO, espresso apprezzamento al relatore per il testo del parere, afferente a un provvedimento che reputa complesso ed eterogeneo, chiede che i rilievi siano trasformati in emendamenti, sottoscritti congiuntamente dai componenti del Comitato, e presentati presso la I Commissione.

Marilena FABBRI e Andrea GIORGIS, *relatore*, esprimono perplessità circa l’ipotesi di presentare in questa fase siffatti emendamenti presso la Commissione di merito, atteso che, in relazione al provvedimento in esame, il percorso in sede referente è appena iniziato e la Commissione dispone ancora di ampi margini e idonea tempistica per intervenire sul testo.

Poiché Francesca BUSINAROLO, nel reiterare la propria richiesta, richiama circostanze in cui i componenti del Comitato hanno sottoscritto congiuntamente emendamenti tratti da rilievi formulati nei pareri, Renato BALDUZZI specifica di temere che la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame sarebbe inopportuna in quanto potrebbe involontariamente finire per indebolire il valore del parere, atto che la Commissione di merito dovrebbe prendere in attenta considerazione dandovi autonomamente l’opportuno seguito.

Marilena FABBRI rammenta che in ogni caso solo alcuni dei rilievi del Comitato – fra i quali, ad esempio, quelli che non implicano apprezzamenti di merito, scelte fra opzioni alternative o valutazioni di opportunità da rimettere alla relativa Commissione o all’Assemblea – sono suscettibili di essere trasposti in emendamenti puntuali che i componenti del Comitato possano sottoscrivere congiuntamente.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, condivisa quest’ultima considerazione, rammenta, in linea generale, che i com-

ponenti del Comitato possono sottoscrivere congiuntamente emendamenti presentandoli presso le Commissioni di merito, e ciò è utile soprattutto, ma non solamente, nei casi in cui i tempi dell'*iter* parlamentare ne consentirebbero un proficuo esame. Suggestisce, in questo caso, alla luce delle posizioni testé emerse, di attendere l'esito dell'esame in Commissione per valutare di presentare in Assemblea i soli emenda-

menti relativi a quei rilievi che la Commissione non avrà fatto propri: resta comunque ferma la facoltà di ciascun deputato appartenente al Comitato di esercitare le proprie ordinarie attribuzioni regolamentari presentando uno o più emendamenti presso la Commissione referente.

La seduta termina alle 9.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti	22
Verifica dei poteri nella I Circoscrizione (Piemonte 1)	22
Verifica dei poteri nella XXV Circoscrizione (Sicilia 2)	23
Verifica dei poteri nella V Circoscrizione (Lombardia 3)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 3 luglio 2014. – Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO, indi del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti.

Nicola STUMPO, *presidente*, informa che sono pervenute alla Presidenza della Camera le lettere con le quali i colleghi Biffoni e Decaro rassegnano le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di esercitare le funzioni, rispettivamente, di sindaco di Prato e di sindaco di Bari, cariche alle quali sono stati eletti nelle recenti elezioni amministrative e incompatibili con quella di deputato.

Pertanto, in vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea sulle dimissioni dal mandato parlamentare dei deputati Matteo Biffoni e Antonio Decaro – in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 13, comma, 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni – e

della conseguente proclamazione dei subentranti, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che:

il candidato che, nella lista n. 8 – Partito Democratico nella XII circoscrizione Toscana, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Lorenzo Becattini;

il candidato che, nella lista n. 13 – Partito Democratico nella XXI circoscrizione Puglia, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Federico Massa.

Di tali accertamenti darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella I Circoscrizione (Piemonte 1).

Gianni FARINA (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella I

Circoscrizione Piemonte 1, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla I Circoscrizione Piemonte 1, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) osserva che quanto riportato nelle conclusioni del relatore circa l'assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla circoscrizione in esame dovrebbe essere specificato – ai fini di una maggiore chiarezza – anche nella parte seconda della relazione, dove si fa invece generico riferimento alla assenza di contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla convalida dei deputati.

Ricorda infatti che esistono ricorsi riferiti all'attribuzione del premio di maggioranza a livello nazionale.

Nicola STUMPO, *presidente*, sottolinea che la parte della relazione cui fa riferimento il deputato Abrignani è riferita alla specifica circoscrizione in esame. Tuttavia al fine di evitare ogni dubbio al riguardo ritiene accoglibile l'osservazione del collega proponendo l'inserimento dell'espressa precisazione nella parte seconda della relazione che non sussistono contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla circoscrizione Piemonte 1, né con riferimento alla convalida dei deputati proclamati nella medesima circoscrizione, né con riferimento alle operazioni elettorali.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XXV Circoscrizione (Sicilia 2).

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXV Circoscrizione (Sicilia 2), illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle

d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XXV Circoscrizione (Sicilia 2), propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, fa presente, in analogia a quanto concordato con riferimento alla precedente relazione, che il testo della relazione sulla circoscrizione in esame si intende integrato nella seconda parte con la precisazione che non sussistono contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla circoscrizione Sicilia 2, né con riferimento alla convalida dei deputati proclamati nella medesima circoscrizione, né con riferimento alle operazioni elettorali.

La Giunta concorda.

Nicola STUMPO, *presidente*, poiché sono imminenti votazioni in Assemblea propone di sospendere la seduta per riprenderla alle 11.45.

La Giunta concorda.

La seduta sospesa alle 9.25 riprende alle 12.35.

**Verifica dei poteri nella V Circoscrizione
(Lombardia 3).**

Alessandro PAGANO (NCD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella V

Circoscrizione (Lombardia 3), illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla Circoscrizione Lombardia 3, né alla convalida dei deputati proclamati nella medesima Circoscrizione, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

I vecchi e i nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite da ciascuna lista della Circoscrizione sono riportati nel prospetto allegato alla presente relazione.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sugli ultimi sviluppi di politica estera in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 25

AUDIZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sugli ultimi sviluppi di politica estera in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Federica MOGHERINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, i senatori Giorgio TONINI (PD) e Cristina DE PIETRO (M5S), i deputati Paolo ALLI (NCD), Mario MARAZZITI (PI), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Arturo SCOTTO (SEL) e Vincenzo AMENDOLA (PD), il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto-ILC), i deputati Marta GRANDE (M5S), Renata BUENO (Misto-MAIE-API), Khalid CHAOUKI (PD), Alessandro DI BATTISTA (M5S) e Michele NICOLETTI (PD).

Il ministro Federica MOGHERINI risponde ai quesiti ed alle osservazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	26
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	32
ERRATA CORRIGE	31

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.

C. 2426 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la II e la IV Commissione hanno reso parere favorevole sul testo delle Commissioni, così come modificato al termine dell'esame degli emendamenti. Comunica

altresì che la VI Commissione ha reso parere favorevole con condizione e osservazioni e che l'XI Commissione ha reso parere favorevole con osservazioni. Avverte quindi che i predetti pareri sono in distribuzione.

Con riferimento, poi, ai pareri di competenza della I Commissione (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio), fa presente che la I Commissione fornirà a breve il proprio parere sul testo modificato dalle Commissioni, mentre la V Commissione è convocata alle 14.30 della giornata odierna al medesimo fine: presumibilmente quindi, intorno alle 15.30 renderà il parere di competenza.

Tenendo conto dei tempi tecnici per esaminare, in particolare, il parere che la Commissione bilancio esprimerà nel pomeriggio della giornata odierna, e tenuto anche conto della votazione per l'elezione dei giudici costituzionali che si terrà nel primo pomeriggio in Assemblea, ritiene che, a partire dalle ore 16 circa, quando avrà inizio presumibilmente lo spoglio per l'elezione dei predetti giudici costituzionali, le Commissioni si potranno riunire per prendere atto di questi ultimi pareri e assumere le conseguente determinazioni.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che alle ore 15 della giornata odierna si terrà una riunione congiunta dei deputati e dei senatori del gruppo di Forza Italia, con la presenza dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Chiede quindi, in ossequio ad una prassi parlamentare che permette in circostanze di questo tipo la partecipazione dei parlamentari alle principali riunioni di partito, di posticipare di almeno mezz'ora l'orario delle 16 indicato dal presidente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che per il pomeriggio sono previste votazioni in Assemblea e che l'inizio della discussione in Assemblea del decreto è prevista per domani mattina. Pertanto le Commissioni dovranno necessariamente concludere l'esame nella giornata odierna. Si riserva di valutare l'esigenza sollevata dall'onorevole Abrignani alla luce dell'andamento concreto dei lavori dell'Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) paventa il rischio che le Commissioni, dopo aver appreso intorno alle ore 16 gli esiti della Commissione bilancio, non abbiano il necessario tempo, soprattutto ove sia posticipato l'inizio della seduta delle stesse, per risolvere, in tempo utile, le eventuali criticità che potrebbero essere sollevate dalla Commissione bilancio. Ricorda quindi che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto « Destinazione Italia », essendo noti prima dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio gli aspetti problematici da un punto di vista finanziario di tale provvedimento, le Commissioni di merito VI e X riunite avevano preventivamente avviato una interlocuzione con il Governo al fine di affrontare proficuamente tali aspetti problematici, alla ricerca di coperture alternative che alla fine sono state individuate. Auspica quindi un'iniziativa simile da parte delle Commissioni riunite VII e X e dei rappresentanti del governo per concludere proficuamente l'esame in sede referente del provvedimento all'ordine del giorno.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva la necessità di attendere la formale espressione del parere di competenza da parte della Commissione bilancio, le cui condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione devono essere recepite. Assicura che i rappresentanti del Ministero stanno lavorando per portare a buon fine tutto ciò che è possibile.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), associandosi alle considerazioni del collega Crippa, rileva che, ove venissero poste dalla Commissione bilancio sul testo in esame condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le Commissioni riunite VII e X avrebbero poco tempo a disposizione per affrontare le relative problematiche. Auspica quindi anch'egli una sollecita interlocuzione preventiva da parte del Governo, affinché si affrontino gli aspetti problematici del provvedimento dal punto di vista finanziario, che risulterebbero essere già emersi.

Gianluca BENAMATI (PD) si unisce alle riflessioni dei colleghi Crippa e Abrignani. Auspica quindi un tempestivo lavoro di raccordo tra i componenti delle Commissioni e il Governo che permetta, anche attraverso l'individuazione di eventuali coperture finanziarie alternative, il mantenimento della struttura del testo elaborato dalle Commissioni, in modo che lo stesso non venga stravolto.

Mara MUCCI (M5S) associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, invita le Commissioni a risolvere le problematiche che saranno probabilmente sollevate dalla Commissione bilancio prima che il provvedimento approdi in Aula.

Davide CRIPPA (M5S), dopo aver nuovamente ricordato come sono state affrontate e risolte le problematiche finanziarie emerse nel corso della discussione del decreto-legge cosiddetto « Destinazione Italia », ribadisce la necessità di un proficuo lavoro preventivo al fine di evitare che, in particolare, le proposte emendative di iniziativa dei gruppi di minoranza ap-

provate in sede referente siano cassate dalla Commissione bilancio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dopo aver ricordato l'intenso lavoro svolto da parte delle relatrici e dal Governo sino alla scorsa nottata e che sta tuttora proseguendo, ribadisce che è compito delle Commissioni prendere atto delle determinazioni che assumerà la V Commissione e terminare in tempo utile l'esame in sede referente del provvedimento.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA conferma l'intenso lavoro che si sta svolgendo in queste ore alla ricerca di soluzioni alle problematiche di carattere finanziario che sembrerebbero emergere dalle modificazioni apportate al provvedimento. Annuncia comunque che riferirà al Ministro Franceschini quanto emerso nel corso del dibattito odierno prevedendo la possibilità che lo stesso intervenga nel dibattito che si svolgerà presso le Commissioni riunite nel pomeriggio della giornata odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, concorda con l'opportunità della presenza del Ministro Franceschini nel corso della prossima seduta.

Propone quindi le seguenti, ai fini del coordinamento formale del testo, le seguenti ulteriori correzioni di forma:

all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), sostituire le parole «delocalizzazione graduale degli spazi del complesso» con le seguenti «delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso»;

all'articolo 6, comma 2-*ter*, sostituire, in fine, le parole «di cui al periodo precedente» con le parole «di cui al comma 2-*bis*»;

all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole «ovvero le tipologie di cui al comma 7» con le seguenti: «ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7»;

all'articolo 10, comma 6, lettera *c*), sostituire le parole «è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il

perseguimento dei seguenti obiettivi» con le seguenti: «è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi:»;

all'articolo 12, comma 1-*ter*, primo periodo, sostituire le parole «sito informativo del Ministero» con le parole «sito *internet* del Ministero»;

all'articolo 12, comma 3, lettera *b*), n. 1), sostituire le parole «degli istituti culturali» con le seguenti «degli istituti della cultura».

Le Commissioni concordano.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), con riferimento al testo sinora approvato dalle Commissioni, evidenzia l'apparente incongruenza tra quanto riportato al comma 1 dell'articolo 10 – ove si fa riferimento alle imprese alberghiere, per le quali è riconosciuto un credito di imposta – e quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 4 del medesimo articolo, ove si fa riferimento alle tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta da indicare con apposito decreto interministeriale: tale incongruenza si potrebbe forse risolvere con la soppressione, tramite apposito emendamento, della predetta *a*) del comma 4 dell'articolo 10.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con quanto testé affermato dal collega Abrignani, rilevando comunque che il combinato disposto delle citate disposizioni e del comma 5 del medesimo articolo 10 del testo in esame potrebbe risolvere i problemi interpretativi prospettati dal collega Abrignani. Ritiene comunque che sia necessario approfondire tale questione.

Celeste COSTANTINO (SEL) chiede, in qualità di cofirmataria, che sia riammesso l'articolo aggiuntivo Lacquaniti 10.02, precedentemente dichiarato inammissibile, in quanto avrebbe contenuto analogo a quello dell'emendamento Benamati 16.19 approvato dalle Commissioni. Richiede inoltre, che il suo articolo aggiuntivo 7.01, anch'esso già dichiarato inammissibile,

debba invece ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento delle relatrici 7.69.

Mara MUCCI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Costantino e chiede che sia riammesso anche l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.010, in quanto anch'esso concernente la medesima materia del citato emendamento Benamati 16.19 approvato dalle Commissioni.

Paolo TANCREDI (NCD) chiede la riammissione del suo articolo aggiuntivo 11.010, precedentemente dichiarato inammissibile, in quanto anch'esso di contenuto analogo all'emendamento Benamati 16.19.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che verranno svolti i necessari approfondimenti sulle questioni sollevate dai colleghi Abrignani, Benamati, Costantino, Mucci e Tancredi.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento delle relatrici 7.100.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa, alle 12.45, è ripresa alle 16.15.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa le Commissioni che sono pervenuti i pareri della Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio sul testo delle Commissioni, così come modificato al termine dell'esame degli emendamenti.

Le relatrici hanno quindi predisposto gli emendamenti volti al recepimento delle condizioni in esse contenuti che le commissioni ora devono votare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi gli emendamenti 1.500, 6.500, 6.501, 7.500, 8.500, 11.500, 12.500 delle relatrici.

Aris PRODANI stigmatizza il parere negativo della Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo 13-*bis*, che istituiva il Fondo per la promozione del Turismo reperendo le risorse da un'area grigia, quella del *Tax free shopping*.

Gianluca BENAMATI, rammaricandosi per il parere espresso dalla commissione Bilancio che di fatto richiede la soppressione di numerose norme sostanziali nel testo approvato dalle commissioni evidenzia l'importanza dell'approvazione dei nuovi emendamenti 10.501 e 13-*bis*.500 delle relatrici che risolvono alcune delle criticità sollevate dalla commissione bilancio cercando di conservare alcune delle norme introdotte dalle commissioni durante l'esame.

Davide CRIPPA ritiene non condivisibile la condizione soppressiva posta dalla Commissione Bilancio relativa all'articolo aggiuntivo 13-*bis*, in quanto la motivazione contenuta nel parere riguarda l'eventuale apertura di una procedura di infrazione comunitaria. Non ritiene quindi che possa essere fatta rientrare tra le condizioni ex articolo 81 della Costituzione per difetto di copertura finanziaria. Chiede quindi alla presidenza di sollevare tale questione formale anche al presidente della Commissione Bilancio affinché questo non rappresenti un precedente che possa ripetersi in futuro.

Guglielmo EPIFANI, *presidente* rassicura il collega Crippa che farà presente al presidente della Commissione Bilancio la questione da lui sollevata di cui condivide la sostanza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi gli emendamenti 13-*bis*.500, 14.500, 15.500, 15.501, 16.500 delle relatrici.

Emma PETITTI, *relatrice per la X commissione*, illustra le due nuove proposte emendative 10.500 e 13-*bis*.501, connessi con le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Com-

missione Bilancio e che in accordo con i gruppi parlamentari cercano di trovare una soluzione condivisa alle tematiche affrontate dalle norme che presentavano alcune criticità.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate dalle relatrici 10.500 e 13-*bis*.501.

In particolare con riferimento all'articolo aggiuntivo 13-*bis*.501 propone la modifica, da 30 a 45 giorni del termine di emanazione del decreto di competenza del ministro dell'economia e delle finanze per l'istituzione del gruppo di lavoro sul *Tax free shopping*. Al riguardo, trattandosi di materia non ancora disciplinata dalla legge si dichiara favorevole alla proposta di approfondire la materia e verificare la possibilità di reperire risorse a favore del settore del turismo.

Emma PETITTI, *relatrice per la X commissione*, accetta la proposta di riformulazione formulata dal Ministro Franceschini.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 13-*bis*.501 delle relatrici come riformulato.

Davide CRIPPA chiede alle relatrici chiarimenti circa l'effettiva portata della norma contenuta nell'emendamento 10.500 ed in particolare se il limite indicato pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia da riferire al totale delle risorse finanziarie ovvero a quelle destinabili all'acquisto di mobili.

Gianluca BENAMATI con riferimento all'intervento del collega Crippa segnala che si tratta di una quota del limite massimo individuato al primo periodo del medesimo comma 7, ed è un intervento collegato a quanto già previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Chiede alle relatrici ed al Governo di valutare una piccola modifica al testo

proposto, prevedendo il riferimento alle strutture ricettive anziché alle imprese alberghiere.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI riguardo alla proposta di riformulazione del deputato Benamati ritiene più opportuno mantenere nel testo il riferimento alle imprese alberghiere in quanto nel testo dell'articolo, in particolare al comma 1, si fa riferimento a tale tipologia di impresa.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 10.500 delle relatrici.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte, in relazione alla questione posta nella mattinata dalla collega Costantino con riferimento all'articolo aggiuntivo Lacquaniti 10.02, di cui è cofirmataria, riguardante l'istituzione della Italy tourist card, dichiarato inammissibile dalle Presidenze insieme all'identico Mucci 10.010 e all'analogo Tancredi 11.010, del quale viene chiesta la riammissione in ragione dell'approvazione dell'emendamento Benamati 16.19, nella nuova formulazione, che le Presidenze ritengono di ribadire quanto già affermato nella seduta del 1° luglio, ovvero che le materie trattate in modo organico dai suddetti emendamenti, mentre si presentavano in modo del tutto accessorio e strettamente connesso alle disposizioni del decreto-legge, in alcuni emendamenti approvati.

Al contrario, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Costantino 7.01, concernente l'istituzione della Capitale italiana della cultura, si è effettivamente verificata una disparità di giudizio con l'emendamento Sereni 7.46, di contenuto analogo, poi confluito nell'emendamento, approvato, delle relatrici 7.69. Purtroppo, in relazione a tale proposta emendativa non

è stato avanzato ricorso per il riesame ai fini della riammissione, cosa che avrebbe verosimilmente consentito di verificare l'incongruenza. Tale proposta emendativa risulta peraltro del tutto assorbita dall'emendamento delle relatrici 7.69.

Ringrazia quindi tutti i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, per lo spirito di cooperazione che ha informato i lavori.

Si riserva, d'intesa con il Presidente della VII Commissione, di designare i com-

ponenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 263 del 1° luglio 2014, a pagina 15, prima colonna, sesta riga, dopo la parola « relatrici », inserire la parola « 2.58 ».

ALLEGATO

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 1.**

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1. 500. Le Relatrici.**ART. 6.**

Al comma 1-bis, sostituire le parole: sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo *con le seguenti:* possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.

6. 500. Le Relatrici.

Al comma 2-sexies, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016,

2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 122.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2-septies.

6. 501. Le Relatrici.**ART. 7.**

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. Al secondo periodo del comma 24 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, *le parole:* entro il 30 giugno 2014 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 31 marzo 2015.

7. 100. Le Relatrici.

Al comma 3-ter, quarto periodo, sostituire le parole: a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo *con le seguenti:* a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, dopo le parole: Capitale italiana della cultura *aggiungere le seguenti:* , finanziati a valere sulla quota nazionale

del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.

7. 500. Le Relatrici.

ART. 8.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.

8. 500. Le Relatrici.

ART. 10.

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere di cui al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, compresi quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2.

10. 500. Le Relatrici.

ART. 11.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: migliorie aggiungere le seguenti: , senza corresponsione di alcun corrispettivo;

11. 500. Le Relatrici.

ART. 12.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere il seguente periodo: Alle attività delle Commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette Commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 500. Le Relatrici.

ART. 13-bis.

Sopprimere l'articolo 13-bis.

13-bis.500. Le Relatrici.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Istituzione del gruppo di lavoro sul Tax free shopping).

1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *Tax free shopping*, per la corretta applicazione dell'articolo 38-*quarter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

2. Al gruppo di lavoro, istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee.

3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13-bis.501. Le Relatrici.

ART. 14.

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente: Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica per una durata da tre

a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.

14. 500. Le Relatrici.

ART. 15.

Sopprimere il comma 1-bis.

15. 500. Le Relatrici.

Al comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In relazione alle unità del personale di Area I risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sono resi indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

15. 501. Le Relatrici.

ART. 16.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: individuando, *aggiungere le seguenti:* compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

16. 500. Le Relatrici.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00937 Venitelli: Sugli episodi di criminalità nel territorio del basso Molise	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-02667 Dal Moro: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.	
5-02670 Fiano: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	41
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	36
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori	37
Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	37
Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Michele Giuseppe Dipace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
<i>ERRATA CORRIGE</i>	38

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 12.10.

5-00937 Venitelli: Sugli episodi di criminalità nel territorio del basso Molise.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura VENITTELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sua ri-

sposta che giudica abbastanza esaustiva. Sottolinea che l'interrogazione in titolo proviene da richieste del territorio, legate a un fenomeno di infiltrazione da altre Regioni della criminalità organizzata che si acuisce nel periodo estivo. Rileva, infatti, che il Molise è stato sinora una sorta di isola felice dell'Italia meridionale dove non sussistevano cellule di criminalità organizzata, elemento, questo, che è caratterizzante dell'identità stessa del popolo molisano.

5-02667 Dal Moro: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.

5-02670 Fiano: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), replicando a nome dei firmatari di entrambe le interrogazioni, si dichiara soddisfatto in particolare della parte della risposta che riguarda una situazione legata al comune di Verona che pareva delinarsi a tinte fosche. Situazione chiarita in occasione dell'incontro del 14 maggio scorso a cui ha fatto riferimento il sottosegretario.

Per quanto riguarda, invece, la società Soveco, trova paradossale che tale società in due anni non abbia ancora ottenuto il certificato antimafia. Comprende che ciò sia dovuto ai continui cambi societari, ma, a suo avviso, si tratta di una situazione che, in generale, deve trovare una soluzione anche mediante un intervento, se necessario, di carattere normativo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2014.

Dorina BIANCHI (NCD), *relatore*, nel rimettersi alle considerazioni contenute nella sua relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 3*). La condizione è finalizzata a chiedere alle Commissioni di merito di sopprimere, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la previsione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, che, per ricoprire con personale qualificato le cariche di organico relative al personale della terza Area (*ex* posizione economica C1), consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione. Fa presente che la prima osservazione mira a sollecitare una valutazione delle Commissioni di merito sull'opportunità di coordinare le disposizioni di cui

all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 13-bis che prevedono entrambe l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo con finalità diverse. La seconda osservazione è finalizzata a chiedere alle Commissioni di merito di valutare, all'articolo 16, l'opportunità di prevedere che il presidente dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5), previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.40.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, Raffaele Cantone.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), Dorina BIANCHI (NCD), Giulia SARTI (M5S), Emanuele COZZOLINO (M5S), Riccardo FRACCARO (M5S), Francesco Paolo SISTO, *presidente*, Raffaella MARIANI (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Rocco PALESE (FI-PdL).

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche*, risponde ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il presidente Cantone per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 14, riprende alle 14.35.

Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Michele Giuseppe Dipace.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Michele Giuseppe DIPACE, *Avvocato generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BALDUZZI (SCpI), Antonio LEONE (NCD), Emanuele FIANO (PD), Andrea GIORGIS (PD) e Nazzareno PILOZZI (Misto).

Michele Giuseppe DIPACE, *Avvocato generale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia l'Avvocato Dipace per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 263 del 1° luglio 2014, a pagina 45, prima colonna, quarantaquattresima riga, deve leggersi: « Reggio Calabria » in luogo di « Catanzaro ».

ALLEGATO 1

5-00937 Venittelli: Sugli episodi di criminalità nel territorio del basso Molise.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Venittelli e Terrosi, nel porre l'attenzione sui diversi episodi di criminalità avvenuti nel territorio del basso Molise, soprattutto nel periodo estivo, chiedono al Governo valutazioni in merito alla presenza della criminalità nonché interventi per ampliare i sistemi di video sorveglianza in quel territorio.

La situazione della pubblica sicurezza nel basso Molise, in particolare a Termoli e negli altri comuni costieri, è costantemente monitorata dalla prefettura di Campobasso.

L'analisi dei dati non evidenzia segnali di un deterioramento del quadro complessivo, anche perché non risultano radicate nel territorio consorterie criminali strutturate sul modello mafioso, come emerge dalle azioni info-investigative e di monitoraggio nei settori degli appalti pubblici, delle cessioni e acquisizioni di immobili e delle attività commerciali di possibile interesse.

L'andamento complessivo dei reati nel capoluogo non presenta situazioni di particolari criticità, in quanto l'indice complessivo della delittuosità, a partire dal 2011 e sino al 2013, mostra una tendenziale diminuzione. Tale dato trova conferma anche nei primi mesi dell'anno corrente.

Analoga situazione è riscontrabile nei comuni di Termoli – ad eccezione del dato sulle rapine – e di Petacciato, mentre in quello di Campomarino si evidenzia un incremento generale dei delitti.

Anche alla luce di tali dati, assicuro che l'attenzione delle forze dell'ordine rimane alta e che nessun segnale di allarme, ancorché minimo, viene trascurato.

Ciò è attestato dalla ferma risposta repressiva concretizzatasi in diverse operazioni di polizia giudiziaria, che hanno portato all'arresto degli autori di una serie di furti e rapine verificatisi nel basso Molise.

Tali operazioni hanno evidenziato il carattere di « importazione » dei fenomeni delittuosi nell'area molisana, in quanto gli arrestati sono risultati di provenienza pugliese e campana.

In merito alla organizzazione del sistema della sicurezza sul territorio, le pianificazioni generali e i dispositivi straordinari di controllo, anche nelle località adriatiche a più elevata esposizione al rischio di attività criminali, hanno garantito e garantiscono adeguati livelli di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto.

I relativi interventi sono stati più volte esaminati, sia nel corso di riunioni di coordinamento delle Forze di polizia, sia in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con il coinvolgimento anche degli amministratori locali. Nell'ultima riunione di tale comitato, tenutasi la scorsa settimana, sono state messe a punto, per il periodo estivo, iniziative specifiche volte all'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, di polizia stradale sui principali itinerari turistici, nonché di quelli di

ispezione e verifica sull'esercizio delle attività commerciali, di intrattenimento e svago.

Per quanto attiene alla dotazione organica del personale operativo della polizia di Stato, presso la questura di Campobasso e il commissariato distaccato di Termoli, si registra un decremento di sole 9 unità rispetto all'organico previsto di 191 unità.

Tale carenza risulta parzialmente bilanciata dalla presenza di 15 operatori tecnici della polizia di Stato che, nell'espletamento delle loro mansioni, contribuiscono alla funzionalità delle strutture.

Sottolineo che nello scorso mese di ottobre sono stati già assegnati 3 appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti per le esigenze della questura di Campobasso e, in occasione della prossima immissione in ruolo di agenti della polizia di Stato, prevista per il secondo semestre del corrente anno, sono state avviate procedure per l'eventuale assegnazione di ulteriori risorse, compatibilmente con le esigenze dei diversi uffici e reparti del territorio nazionale.

Voglio dunque assicurare che, nonostante le limitazioni imposte dalla « *spending review* », questa Amministrazione riserva la massima attenzione possibile alla situazione dei presidi di polizia, al fine di garantire sempre adeguati livelli dei servizi di sicurezza.

Con specifico riferimento alla videosorveglianza, ricordo che il Molise non rientra tra le regioni ricomprese nell'area d'intervento del Programma Operativo Nazionale « *Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013* », che costituisce il serbatoio per i finanziamenti anche di tali sistemi di controllo del territorio. A Termoli, peraltro, è attivo un sistema di video sorveglianza a gestione comunale, di sicuro ausilio alle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di microcriminalità e vandalismo.

In ogni caso, la prefettura continuerà a riservare la massima attenzione ai temi del controllo del territorio e quindi anche alla possibilità di implementare i sistemi di videosorveglianza con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

ALLEGATO 2

5-02667 Dal Moro: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.**5-02670 Fiano: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'onorevole Fiano e dell'onorevole Dal Moro ed altri i quali, in riferimento ad alcune indagini che hanno visto il coinvolgimento di amministratori del comune di Verona, hanno chiesto al Governo notizie sul possesso della certificazione antimafia da parte della società Soveco s.p.a, nonché sulla possibilità di attivare controlli volti a verificare l'eventuale presenza di infiltrazioni criminali in grado di condizionare l'attività amministrativa dell'ente locale.

Quanto a quest'ultimo aspetto, occorre premettere che l'eventuale programmazione di un accesso ispettivo presso un ente locale è preceduta da una fase prodromica finalizzata all'esame di notizie provenienti dalle Forze di polizia, magistratura ed altre fonti, anche al fine di motivare adeguatamente l'atto istitutivo della Commissione di indagine in base ai principi che regolano la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa.

In questa direzione, la prefettura di Verona ha avviato una fase di «premonitoraggio» per valutare la sussistenza di significativi e concreti elementi che possano lasciar presupporre eventuali contesti di infiltrazione mafiosa negli organi del comune, tali dunque da giustificare l'istituzione di una apposita Commissione di indagine.

A tal fine, il 14 maggio scorso, si è svolta una riunione di coordinamento dei responsabili delle Forze di polizia, allargata alla presenza del Procuratore della

Repubblica di Verona e del direttore del Centro Operativo DIA di Padova, in esito alla quale si è ritenuto che allo stato non sussistono elementi per istituire una Commissione di indagine presso il comune di Verona, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali.

Voglio comunque assicurare che la prefettura continua a seguire con attenzione la situazione locale, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge.

Quanto alla richiesta di notizie circa il rilascio del certificato antimafia alla società Soveco s.p.a., premetto che, attesa la rilevanza della realizzazione dell'opera «Traforo delle Torricelle», la prefettura di Verona, per innalzare il livello di attenzione nell'azione di prevenzione, ha sottoscritto con il comune capoluogo, nell'agosto del 2012, un protocollo di legalità, prevedendo misure più stringenti rispetto a quelle contenute nella legge e nei protocolli nazionale e regionale, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. In particolare, sono state fissate soglie più basse, a partire dalle quali attivare le informazioni antimafia sul conto delle imprese partecipanti a vario titolo alla realizzazione delle opere, nonché inserite clausole risolutive espresse nei confronti delle ditte destinatarie di interdittive antimafia con conseguenti penali a loro carico e l'espletamento delle verifiche antimafia da parte del Gruppo Interforze.

Pertanto, l'attività istruttoria sulle ditte vincitrici dell'appalto è stata particolar-

mente approfondita e, in alcuni casi, come quello relativo alla società Soveco Spa, è tuttora in corso.

Ciò in quanto rappresentanti di tale società, legali od occulti, come si è avuto modo di accertare nel corso dell'istruttoria, sono stati oggetto di procedimenti penali, alcuni dei quali ancora in corso.

Per conferire maggiore speditezza all'attività istruttoria è stato istituito presso la prefettura, oltre al citato Gruppo Interforze, cui partecipano il magistrato alle acque e l'ispettorato provinciale del lavoro, anche un tavolo tecnico più snello di cui

fanno parte solo le Forze di polizia e la DIA.

Tale tavolo sta svolgendo ulteriori accertamenti sulla Soveco, anche in considerazione di una modifica avvenuta nell'assetto societario, e sta verificando l'eventuale sussistenza di opere in corso di attuazione da parte della predetta società sul territorio provinciale per valutare se proporre al Gruppo Interforze l'accesso ai cantieri.

Nelle more di tali approfondimenti, la Soveco non ha ancora ottenuto il rilascio del certificato antimafia.

ALLEGATO 3

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (Nuovo testo C. 2426 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426 Governo, recante « DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo »;

considerato che la maggior parte delle disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dei beni culturali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso tra le materie di competenza legislativa concorrente Stato-regione;

ricordato, con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » e che, nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, la Corte ha chiarito che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche;

preso atto che, con riferimento alle ulteriori disposizioni del decreto-legge, la disciplina introdotta dagli articoli 1, 9, 10

e 17 incide altresì sulla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, mentre gli articoli 14 e 15 sono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

ricordato, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, finalizzato ad integrare il codice dei beni culturali e del paesaggio per contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, che tale disposizione è riconducibile da un lato alla tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, dall'altro alla materia del commercio che l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;

preso atto che alcune norme del decreto-legge incidono, invece, sulla materia « turismo » riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

rilevato che, in particolare, l'articolo 13 interviene in materia di semplificazione

degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

sottolineato che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del « turismo », riservata, come sopra ricordato, dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

osservato, altresì, che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non è esclusa la possibilità « per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio », vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale e che lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (sentenze n. 214 del 2006 e n. 76 del 2009);

ricordato che, seppure la materia « turismo » non esclude *a priori*, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento statale, la stessa Corte (sentenza n. 80 del 2012) ha dichiarato illegittime le disposizioni del cosiddetto « Codice del turismo » (articolo 16, comma 1, e articolo 21 del decreto legislativo n. 79 del 2012) che assoggettavano alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) l'avvio e l'esercizio delle attività turistico – ricettive e delle agenzie di viaggi – ossia norme dal contenuto identico a quello delle disposizioni di cui all'articolo 13 in esame – in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni;

rilevato, peraltro, che un ulteriore, recente, orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 164 del 2012, n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014) in materia di

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha ritenuto che essa « costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione » attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale;

considerato, al riguardo, che l'articolo in esame, al comma 1, richiama espressamente l'articolo 29-*ter*, della legge n. 400, del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

osservato, in proposito, che l'articolo 49, comma 4-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualifica la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 121 del 2014, ha ritenuto corretta l'autoqualificazione compiuta dalla norma, pur negandone l'efficacia vincolante;

evidenziata la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, che, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative al personale della terza Area (ex posizione economica C1), consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione;

ricordato, al riguardo, che tale procedura opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che dispone che le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2010, debbano coprire i posti

disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

sottolineato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, fondato sulla relazione intercorrente tra l'articolo 97 (principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e accesso per concorso agli impieghi pubblici) e gli articoli 51 (parità di accesso agli uffici pubblici) e 98 della Costituzione (« i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione »), in un ordinamento democratico il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, è il « metodo migliore » per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (*ex plurimis*, sentenza n. 1 del 1999);

segnalato che la Corte costituzionale ha altresì sancito che deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri principi di rilievo costituzionale che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati;

rilevato che a codesto regime non è sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione e che in tale passaggio la Corte costituzionale ha ravvisato una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (sentenze n. 320 del 1997, n. 134 e n. 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990);

ricordato, in particolare, che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 15, comma 1-bis, che disciplinava la co-

pertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori poiché le predette procedure di riqualificazione confliggevano con i principi costituzionali, in quanto riservavano a personale interno la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appariva incongruamente elevata;

rilevato che l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo prevedendo, tra l'altro, che il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5) e che, rispetto alla disciplina attuale, non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

evidenziato, al riguardo, che appare opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato relativamente alla giurisprudenza costituzionale sul punto, prevedere, per la nomina del Presidente dell'ENIT, un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto che tale ente è competente nella materia del « turismo »;

sottolineato, in particolare, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2006, chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni legislative concernenti la riorganizzazione dell'ENIT, ha considerato legittima la norma allora vigente che prevedeva la nomina dei componenti di tutti gli organi dell'ente effettuata, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

sottolineato, altresì, che il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è composto dal presidente e da due membri nominati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in mate-

ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni;

evidenziato che l'articolo 10, comma 7, e l'articolo 13-*bis* del provvedimento prevedono entrambi l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo, con finalità peraltro diverse e che pertanto appare opportuno coordinare le predette disposizioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si sopprima, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, la previsione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, che, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative al personale della terza Area (*ex* posizione economica C1), consente al Mi-

nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 13-*bis* che prevedono entrambe l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo con finalità diverse;

b) all'articolo 16, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il presidente dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5), previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	47
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)</i>	56

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Audizione dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	50
<i>ERRATA CORRIGE</i>	55

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 luglio prossimo. Avverte quindi che è stata presentata dal relatore una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Michela MARZANO (PD), *relatore*, chiarisce che la nuova proposta di testo unificato presenta talune modificazioni rispetto alla proposta di testo unificato precedentemente presentata ed illustrata. La prima concerne l'eliminazione dell'articolo 1 che riguardava il cognome dei coniugi, in quanto si tratta di una materia che richiederebbe un autonomo esame ed approfondimento. Si è quindi delimitato l'oggetto dell'esame al solo cognome dei figli.

Precisa, quindi, che le ulteriori modifiche sono state apportate all'esito dell'audizione, svoltasi ieri, della dottoressa Cinzia Torraco, Direttore della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'interno. In particolare, si è soppresso l'articolo 5 della precedente proposta di testo unificato, volto a regolare l'applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli di italiani residenti all'estero, in quanto tale materia potrebbe porre delle delicate questioni anche di diritto internazionale. Si è poi elevato da sei mesi a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'emanazione del regolamento destinato ad adeguare la disciplina dettata in tema di ordinamento dello stato civile. Infine, anche la disposizione sul cognome del figlio maggiorenne, così come tutte le altre, entrerà in vigore dopo l'emanazione del predetto regolamento.

Consapevole della complessità della materia, si dichiara comunque disponibile a valutare con estrema attenzione tutte le proposte di modifica che dovessero essere avanzate nel corso della fase emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base la nuova proposta di testo unificato del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, come concordato nell'ambito dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 15 di martedì 8 luglio prossimo.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco GRECO, *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Franco VAZIO (PD) e Antonio MAROTTA (FI-PdL).

Risponde ai quesiti posti Francesco GRECO, *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Audizione dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Fa presente che oggi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario, si avvia una serie di audizioni relative all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Considerata la rilevanza delle disposizioni in materia di Giustizia, si è ritenuto, pur esaminando in sede consultiva il disegno di legge, di svolgere una serie di audizioni in merito alle stesse.

Le audizioni si svolgeranno nelle sedute di oggi e di lunedì 7 luglio prossimo, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere il parere, atteso che la fase dell'istruttoria legislativa dovrà concludersi necessariamente entro la data prevista dalla Commissione Affari Costituzionali per la presentazione di emendamenti.

Saranno sentiti rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura ed esperti delle materie oggetto del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. L'istruttoria legislativa sarà, inoltre, arricchita dalle osservazioni scritte che sono state richieste, sempre in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, in particolare, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e al Procuratore nazionale antimafia.

Avverte che nella seduta odierna, in particolare, si procederà all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Roberto CHIEPPA, *Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato*, Filippo PATRONI GRIFFI, *Membro del Comitato direttivo dell'Associazione*, Gabriella DE MICHELE, *Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa*, Raffaele PROSPERI, *Componente del direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa*, Sergio SANTORO, *Presidente del-*

l'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa, Giampiero LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, Luca CE-STARO, Componente della Giunta e del direttivo dell'Associazione e Savio PICONE, Componente del direttivo dell'Associazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL), Antonio MAROTTA (FI-PdL), Alfredo BAZOLI (PD) e Tino IANNUZZI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Roberto CHIEPPA, *Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato*, Gabriella DE MICHELE, *Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa*, Raffaele PROSPERI, *componente direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa*, Sergio SANTORO, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa* e Giampiero LO PRESTI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

C. 2496 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che oggi la Commissione inizia l'esame del disegno di legge C.2496, di conversione del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 luglio prossimo.

Ricorda, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 1° luglio scorso, si è concordato di organizzare i lavori della Commissione secondo il seguente programma di massima: i giorni 8, 9 e 10 luglio saranno dedicati all'esame preliminare ed allo svolgimento di eventuali audizioni; il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato alle ore 12 di lunedì 14 luglio; l'esame degli emendamenti potrà svolgersi il 15 e il 16 luglio; il mandato al relatore dovrà essere conferito entro la data del 17 luglio prossimo.

In sostituzione del relatore, l'onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva, quindi, come il decreto legge in esame introduca una serie di misure relative alla situazione carceraria.

In particolare: prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU; stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario; introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali; disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il c.d. «braccialetto elettronico»; estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni; modifica l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti l'organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni comando o distacco presso altre amministrazioni; amplia i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari; introduce meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura finanziaria degli oneri.

Ricorda che l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dedicato alla proibizione della tortura, stabilisce che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

La violazione dell'articolo 3 è alla base di numerose decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle condizioni di detenzione.

Con la sentenza-pilota «Torreggiani contro Italia» dell'8 gennaio 2013 la Corte europea ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'articolo 3 della Conven-

zione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati.

La Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in questione sarebbe divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.

Sulla questione carceraria, il 7 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha quindi trasmesso alle Camere un messaggio sui cui temi la Commissione Giustizia ha presentato una Relazione sulla questione carceraria, che è stata discussa il 4 marzo 2014 dall'Assemblea. Quest'ultima ne ha condiviso i contenuti, approvando una risoluzione (6-0049).

Successivamente, il termine annuale previsto dalla CEDU è spirato il 28 maggio 2014. Nelle more dell'adozione delle misure sul piano nazionale, la Corte ha però disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

Allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure organiche che potessero soddisfare le richieste della CEDU sono in particolare intervenuti i decreti-legge 78/2013 e 146/2013, nonché la legge n. 67 del 2014

L'insieme di questi provvedimenti (uniti alle misure di edilizia penitenziaria previste dal Piano Carceri) ha portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella decisione del 5 giugno 2014 sull'esecuzione della citata sentenza Torreggiani, a valutare positivamente gli interventi del Governo italiano per migliorare la situazione carceraria, ed a rinviare al mese di giugno 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema del sovraffollamento.

Il Comitato ha, tra l'altro, preso atto con interesse «del rimedio risarcitorio immaginato per mezzo di un «imminente» – perché non ancora licenziato dal Consiglio dei ministri – decreto-legge del governo in materia».

Passando all'esame delle disposizioni del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter, attraverso il quale si attivano, a favore di detenuti e internati, rimedi risarcitori per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU.

La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti) come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), debba «compensare» il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione.

Il magistrato di sorveglianza liquida invece il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» nei seguenti casi:

a) il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da «abbuonare» a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare)

b) quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni

Per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio, perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere

avanzata, entro 6 mesi dalla cessazione della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il *quantum* del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio.

Il comma 2 modifica l'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario, con la finalità di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere affiancati, con compiti «meramente ausiliari», da assistenti volontari, che svolgono l'attività a titolo gratuito.

La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della sorveglianza quanto già previsto dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri.

L'articolo 2 detta disposizioni transitorie per l'applicazione della nuova disciplina risarcitoria introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge.

In particolare, il comma 1 disciplina il caso di coloro che abbiano già espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere prevedendo che debbano – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, proporre l'azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza.

Si osserva che tale ipotesi sembrerebbe riguardare i casi in cui sia già spirato il termine semestrale per proporre l'istanza di risarcimento davanti al tribunale distrettuale (vedi articolo 35-ter, comma 3, OP; articolo 1, comma 1 del decreto-legge).

Il comma 2 dispone in ordine a coloro che abbiano già presentato un ricorso alla CEDU per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, dando loro sei mesi di tempo (dal 28 giugno 2014) per eventualmente presentare, prima che la CEDU stessa si pronunci sulla ricevibilità del ricorso, richiesta di risarcimento al tribunale distrettuale, ai sensi del nuovo articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario.

Presupposto di ammissibilità della richiesta è l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte di Stra-

sburgo (comma 3). Spetterà alle cancellerie dei tribunali distrettuali comunicare al Ministero degli esteri le domande presentate nel periodo di sei mesi indicato dal comma 2 (comma 4).

L'articolo 3 integra il contenuto dell'articolo 678 del codice di procedura penale, relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo – in relazione a provvedimenti che attengano a rapporti di cooperazione giudiziaria – specifici obblighi di comunicazione a carico degli uffici giudiziari di sorveglianza e del Ministro della giustizia.

In particolare, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 678 del codice di rito prevede che, se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data dell'udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia. Quest'ultimo dovrà a sua volta informare: il Ministro degli esteri;

la Corte che ha pronunciato la condanna, se previsto dagli accordi internazionali.

La relazione illustrativa motiva questa disposizione con «alcune doglianze rappresentate da Tribunali e Corti penali internazionali e riguardanti la mancata comunicazione della pendenza di procedimenti incidenti sullo stato di libertà personale di soggetti condannati da questi organismi e detenuti in Italia».

L'articolo 4 disciplina la procedura da seguire quando la misura della custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: stabilisce come regola che l'imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza accompagnamento (senza scorta); disciplina l'eccezione, ovvero l'accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere esigenze processuali o di sicurezza; stabilisce che, se

sono prescritti strumenti di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico), ma gli stessi non sono materialmente disponibili, l'indagato resta in carcere in attesa che la polizia li metta a disposizione (mancanza del dispositivo deve essere segnalata al direttore del carcere e, a seguito della segnalazione il giudice può differire l'esecuzione della misura).

L'articolo 5 estende l'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni anche a coloro che, pur maggiorenni, non abbiano ancora compiuto 25 anni.

Attraverso la modifica dell'articolo 24 delle disposizioni di attuazione del procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989), il decreto-legge prevede che tanto l'esecuzione di una pena detentiva quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva, ovvero l'esecuzione di una misura cautelare siano disciplinate dal procedimento minorile e affidate al personale dei servizi minorili se l'interessato – pur avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenne, non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva. La disposizione previgente consentiva il protrarsi della disciplina dettata per i minorenni fino al compimento dei 21 anni d'età.

La relazione illustrativa motiva questa disposizione con esigenze sia di deflazione della popolazione carceraria che di differenziazione del trattamento rieducativo nei confronti di soggetti in giovane età.

Non si tratta, infatti, di una mera esecuzione delle misure previste per gli adulti in strutture pensate per i minori, ma più in generale, in base al comma 2 dell'articolo 24, dell'applicazione a tutti coloro che non abbiano compiuto 25 anni di istituti pensati esclusivamente per i minorenni.

L'articolo 6 reca alcune specifiche modifiche in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, contenute nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Il comma 1 riduce la dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo di

polizia penitenziaria e ad aumentare la dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti. Come precisato nella relazione illustrativa, con l'istituzione nell'anno 2000 del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria i commissari hanno assunto funzioni che in precedenza erano svolte dagli ispettori. Tale circostanza rende opportuno rivedere l'organico del ruolo degli ispettori prevedendo la soppressione di 703 posti – numero corrispondente alla dotazione organica complessiva dei commissari – e, contestualmente, a parità di copertura finanziaria, aumentare la dotazione organica degli agenti e assistenti, per adeguare le piante organiche degli istituti penitenziari alle attuali, effettive esigenze.

Il comma 2 modifica la durata del corso di formazione degli allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, vincitori del concorso pubblico, prevedendo una riduzione dello stesso da diciotto mesi a dodici mesi e una correlativa, proporzionale riduzione del periodo massimo di assenze consentite. Correlativamente, viene previsto che gli allievi possano essere destinati a impieghi operativi dopo un periodo di corso proporzionalmente ridotto a otto mesi.

Una specifica modifica interessa il comma 2 dell'articolo 27 e stabilisce che gli allievi ispettori di sesso femminile che si assentino dal corso per più di 60 giorni a causa di maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri (la norma previgente prevedeva, a tali fini, un'assenza superiore a 90 gg).

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre amministrazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l'attuale situazione carceraria.

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione peniten-

ziaria non possa essere comandato o distaccato presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.

L'articolo 8 modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

In particolare, il provvedimento sostituisce l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

In base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare « in carcere » (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.).

È poi introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.

La relazione illustrativa precisa che la modifica dell'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. è « sistematicamente conseguente al vigente testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva qualora la stessa non sia superiore a tre anni... Tale innovazione, oltre che a esigenze di coerenza, è anche ispirata dalla finalità di disporre rimedi strutturali idonei a prevenire ulteriori situazioni di

sovraffollamento carcerario (in rispondenza con altre disposizioni contenute nel decreto)».

Si ricorda che il tema trattato dall'articolo 8 del decreto-legge è affrontato anche dalla proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica n. 631-B (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera.

L'articolo 9 prevede le disposizioni in materia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, prevedendo altresì che il Ministro della giustizia provvede al relativo monitoraggio e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Viene altresì previsto uno

specifico meccanismo di salvaguardia in ipotesi di scostamento in aumento rispetto alle previsioni di spesa.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 2 luglio 2014:

a) a pagina 31, prima colonna, seconda riga, la parola « Catanzaro » è sostituita dalle seguenti « Reggio Calabria »;

b) a pagina 40, seconda colonna, quarta riga, la parola « contrario » è sostituita dalla seguente: « favorevole ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014 (C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-*ter.* – (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

ART. 2.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. – (*Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio*). – Al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*ter.*

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore sono giudizialmente dichiarate.

Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.

In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*ter.*, terzo comma ».

ART. 3.

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 299. – (*Cognome dell'adottato*). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*ter.* e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-ter. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« ART. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter del codice civile. ».

ART. 4.

(Cognome del figlio maggiorenne).

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori dal matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata giudizialmente dichiarata.

3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 5.

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Disposizione finale).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione</i>)	58
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Nuovo testo C. 2426 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore nella seduta dello scorso 2 luglio, segnala quanto segue:

le disposizioni inserite al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, limi-

tandosi a specificare una tipologia di beneficiari dell'erogazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore della cultura, non alterano, nel complesso, la stima degli importi oggetto dell'agevolazione, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 7;

deve essere inserita all'articolo 1, comma 5, una esplicita clausola di neutralità finanziaria volta a chiarire che alle informazioni relative alle erogazioni liberali, da pubblicare in un apposito portale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

le disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del Grande Progetto Pompei, che prevedono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 2, sono formulate in termini di facoltà per le amministrazioni interessate e non appaiono, quindi, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'unità Grande Progetto Pompei, prevista dall'articolo 2, comma 2, non pregiudicherà lo svolgimento delle attività delle amministrazioni di provenienza, stante l'esiguità del contingente del personale interessato;

la realizzazione del piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 5-bis;

la modifica dei criteri per la determinazione degli indennizzi previsti dall'articolo 4, comma 1, facendo comunque riferimento ad un limite massimo di indennizzo, dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 2;

la fissazione di un limite alla riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia o per infortunio del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche prevista all'articolo 5, comma 1, lettera f), risulta meramente confermativa della prassi amministrativa vigente e, pur comportando minori risparmi, non determina effetti finanziari negativi giacché tali risparmi, in passato, non sono stati computati nella relazione tecnica originaria del decreto-legge n. 91 del 2013;

le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis, avendo natura capitale, possono essere mantenute in bilancio per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015;

l'utilizzo di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche, di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004, determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato privo di quantificazione e copertura;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2-septies, riferita ai commi da 2-bis a 2-sexies, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria;

lo slittamento al 31 dicembre 2014, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis, del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, non inciderà sulla dinamica di spesa prevista a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che rimane fermo il termine del 31 dicembre 2015, quale data ultima per l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;

all'articolo 7, comma 3-ter, al fine di evitare dubbi interpretativi, appare necessario chiarire che la copertura finanziaria degli interventi del « Programma Italia

2019» saranno reperiti attraverso il ricorso alla quota nazionale del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020, e che solo gli interventi finanziati a valere con tali risorse saranno esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità;

al predetto comma 3-ter non sono stati previsti finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione nell'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea;

le spese che saranno sostenute dagli istituti e dai luoghi della cultura dello Stato per contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto di stabilità interno;

appare necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi, integrare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, specificando che le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del suddetto articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, potrà essere fruito solo nei limiti di spesa previsti dal comma 5;

le disposizioni che estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero e che prevedono la possibilità di realizzare progetti pilota, concordati con i ministeri, in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'estensione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche alle spese relative a ulteriori inter-

venti, compreso l'acquisto di beni mobili, non prevede un esplicito limite di spesa rispetto a quello originariamente stabilito dal comma 7 e prevede l'utilizzo con finalità di copertura di risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto delle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che tuttavia risultano di ammontare incerto;

le modifiche apportate all'articolo 11, comma 3, in materia di immobili pubblici in disuso, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, purché venga precisato che le eventuali migliorie restano acquisite a titolo gratuito dagli enti pubblici proprietari;

l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avverrà nell'ambito delle risorse già destinate alla concessione dei suddetti benefici, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185 del 2000, e configurate come limite massimo di spesa;

appare necessario prevedere che ai componenti delle Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 12, comma 1-bis, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi e corredando la disposizione di un'esplicita clausola di neutralità finanziaria che assicuri che all'attuazione degli interventi previsti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

il prelievo imposto ai sensi dell'articolo 13-bis alle società *Tax free shopping*, in quanto riferito ad un solo settore commerciale e discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, potrebbe comportare criticità rispetto alla disciplina comunitaria, con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, che prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere riformulata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria;

l'articolo 15, comma 1-*bis*, volto ad autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con riconoscimento esclusivamente giuridico, presenta inevitabili profili di onerosità per la finanza pubblica non quantificati, a decorrere dal 2015, posto che i vincoli previsti dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010, e dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 98 del 2011, che impediscono il riconoscimento della posizione economica, cessano a decorrere dal 2015;

il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 15, deve essere riformulato al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di personale contenute nel primo periodo del medesimo comma;

nell'ambito dei rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati, dovranno essere regolati i rapporti finanziari connessi alla realizzazione e distribuzione della carta del turista di cui articolo 16, comma 2;

le disposizioni che prevedono l'estensione a tutto il personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia SpA, compreso quello a tempo determinato, delle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 16, comma 8, dovranno, comunque, essere adottate nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta al fine

di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.40.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni inserite al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, limitandosi a specificare una tipologia di beneficiari dell'erogazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore della cultura di cui all'articolo 1, non alterano, nel complesso, la stima degli importi oggetto dell'agevolazione, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 7;

deve essere inserita all'articolo 1, comma 5, una esplicita clausola di neutralità finanziaria volta a chiarire che alle informazioni relative alle erogazioni liberali da pubblicare in un apposito portale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

le disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del Grande Progetto Pompei, che prevedono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, di cui all'articolo 2, sono formulate in termini di facoltà per le amministrazioni interessate e non appaiono, quindi, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'unità Grande Progetto Pompei, prevista dall'articolo 2, comma 2, non pregiudicherà lo svolgimento delle attività delle amministrazioni di provenienza, stante l'esiguità del contingente del personale interessato;

la realizzazione del piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 5-*bis*;

la modifica dei criteri per la determinazione degli indennizzi previsti dall'articolo 4, comma 1, facendo comunque riferimento ad un limite massimo di indennizzo, dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 2;

la fissazione di un limite alla riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia o per infortunio del personale delle fondazioni lirico sinfoniche prevista all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), risulta meramente confermativa della prassi amministrativa vigente e pur comportando minori risparmi non determina effetti finanziari negativi giacché tali risparmi, in passato, non sono stati computati nella relazione tecnica originaria del decreto-legge n. 91 del 2013;

le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, avendo natura capitale, possono essere mantenute in bilancio per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015;

l'utilizzo di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche di cui all'articolo 6, comma 2-*sexies*, per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004,

determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato prive di quantificazione e copertura;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2-*septies*, riferita ai commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria;

lo slittamento al 31 dicembre 2014, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3-*bis*, del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, non inciderà sulla dinamica di spesa prevista a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che rimane fermo il termine del 31 dicembre 2015 quale data ultima per l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;

all'articolo 7, comma 3-*ter*, al fine di evitare dubbi interpretativi, appare necessario chiarire che la copertura finanziaria degli interventi del «Programma Italia 2019» sarà reperita attraverso il ricorso alla quota nazionale del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020, e che solo gli interventi finanziati a valere con tali risorse saranno esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità;

al predetto comma 3-*ter*, non sono stati previsti finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione nell'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura, e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea;

le spese che saranno sostenute dagli istituti e dai luoghi della cultura dello Stato per contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto di stabilità interno;

appare necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi, integrare la disposi-

zione di cui all'articolo 8, comma 4, specificando che le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, potrà essere fruito solo nei limiti di spesa previsti dal comma 5;

le disposizioni che estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero e che prevedono la possibilità di realizzare progetti pilota, concordati con i ministeri, in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità ai sensi dell'articolo 10, comma 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'estensione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico – alberghiere di cui all'articolo 10 anche alle spese relative a ulteriori interventi, compreso l'acquisto di beni mobili, non prevede un esplicito limite di spesa rispetto a quello originariamente stabilito dal comma 7 e prevede l'utilizzo con finalità di copertura di risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto delle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che tuttavia risultano di ammontare incerto;

le modifiche apportate all'articolo 11, comma 3, in materia di immobili pubblici in disuso, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri purché venga precisato che le eventuali migliorie restano acquisite a titolo gratuito dagli enti pubblici proprietari;

l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici

di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, avverrà nell'ambito delle risorse già destinate alla concessione dei suddetti benefici, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 185 del 2000, e configurate come limite massimo di spesa;

appare necessario prevedere che ai componenti delle Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi, corredando la disposizione di un'esplicita clausola di neutralità finanziaria che assicuri che all'attuazione degli interventi previsti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

il prelievo imposto ai sensi dell'articolo 13-*bis* alle società *Tax free shopping*, in quanto riferito ad un solo settore commerciale e discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, potrebbe comportare criticità rispetto alla disciplina comunitaria con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e dovrebbe essere pertanto sospeso;

la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, che prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 deve essere riformulata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria;

l'articolo 15, comma 1-*bis*, volto ad autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con riconoscimento esclusivamente giuridico, presenta inevitabili profili di onerosità per la finanza pubblica non quantificati, a decorrere dal 2015, posto che i vincoli previsti dall'articolo 9, comma

21, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 98 del 2011, che impediscono il riconoscimento della posizione economica, cessano a decorrere dal 2015;

il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 15, deve essere riformulato al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di personale contenute nel primo periodo del medesimo comma;

nell'ambito dei rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati, dovranno essere regolati i rapporti finanziari connessi alla realizzazione e distribuzione della carta del turista di cui articolo 16, comma 2;

le disposizioni che prevedono l'estensione a tutto il personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia SpA, compreso quello a tempo determinato, delle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 16, comma 8, dovranno, comunque, essere adottate nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12;

rilevata l'opportunità di:

approfondire il tema concernente le società *Tax free shopping* di cui all'articolo 13-*bis*, prevedendo un adeguato monitoraggio delle relative attività;

prevedere, in considerazione della richiesta soppressione dell'articolo 10, comma 7, secondo e terzo periodo, che l'estensione del credito di imposta per le spese relative all'acquisto di arredi avvenga utilizzando quota parte delle risorse destinate al credito di imposta per le strutture ricettive di cui al comma 1 del medesimo articolo 10;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.;

all'articolo 6, comma 1-bis, sostituire le parole: sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo con le seguenti: possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.;

*all'articolo 6, comma 2-sexies, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-*bis*, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 122.*

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2-septies;

all'articolo 7, comma 3-ter, quarto periodo, sostituire le parole: a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo con le seguenti: a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, dopo le parole: «Capitale italiana della cultura» aggiungere le seguenti: , finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,;

all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

all'articolo 10, comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole: *migliorie aggiungere le seguenti:* , senza corresponsione di alcun corrispettivo,;

all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: Alle attività delle Commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette Commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

sopprimere l'articolo 13-bis;

all'articolo 14, sostituire il comma 2-bis con il seguente: Al fine di adeguare l'Italia agli *standard* internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica per

una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo,;

all'articolo 15, sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 15, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In relazione alle unità del personale di Area I risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sono resi indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario,;

all'articolo 16, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: *individuando, aggiungere le seguenti:* compatibilmente con le disponibilità di bilancio,;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'estensione del credito di imposta per le spese relative all'acquisto di arredi avvenga utilizzando quota parte delle risorse destinate al credito di imposta per le strutture ricettive di cui al comma 1 dell'articolo 10. ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, considera particolarmente positiva la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, che prevede il ricorso in via facoltativa, da parte delle amministrazioni interessate, al criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, in luogo del criterio del massimo ribasso, per l'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture concernenti il Grande Progetto Pompei. Nel rilevare, infatti, come l'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio del massimo ribasso potrebbe favorire, di fatto, i soggetti che impiegano lavoro irregolare o comunque a rischio di infiltrazioni di natura criminale, auspica che, per il futuro, norme di tale tenore possano trovare un più esteso ambito di applicazione.

Segnala, inoltre, come l'opportunità di approfondire il tema concernente le società *Tax free shopping* di cui all'articolo 13-bis, alla quale si fa riferimento nelle premesse della proposta di parere testé formulata dal relatore, non è stata espressa nel dispositivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame reca la soppressione della società Equitalia Spa e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché la determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione e che la proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Nel passare alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa gli articoli 1, 2 e 4, rileva i seguenti profili sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

in merito all'articolo 1, commi 1 e 2, recanti la soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni ad essa attribuite all'Agenzia delle entrate, che provvederà ad istituire la Direzione centrale per la riscossione, ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi volti a garantire la possibilità per l'Agenzia delle entrate di far fronte ai compiti ivi previsti senza oneri finanziari. Ciò tenuto conto, tra l'altro, dell'assenza di una clausola di neutralità finanziaria;

con riferimento all'articolo 2, comma 2, recante l'estinzione degli interessi, more, aggi e sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, rileva che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate per interessi e sanzioni per la parte già scontata nei tendenziali di finanza pubblica. Non ritiene di formulare ulteriori osservazioni, nel presupposto che la norma non sia suscettibile di incidere, neanche in via indiretta, sull'obbligazione principale cui accedono gli interessi e le sanzioni in questione;

con riferimento all'articolo 4, osserva che andrebbero chiariti i profili applicativi della norma con particolare riguardo alle possibili conseguenze del discarico per inesigibilità e di reinscrizione dei ruoli. In particolare, andrebbero esplicitati gli effetti riguardo all'entità e alla tempistica di recupero delle somme in questione da parte degli enti pubblici interessati.

In merito all'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, evidenzia che nel quadro della proposta soppressione del Gruppo Equitalia e del trasferimento delle sue funzioni, competenze ed attività alla predetta Agenzia, la norma in esame

autorizza quest'ultima ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato riservandone il 50 per cento al completo assorbimento del personale già dipendente del Gruppo Equitalia che, ad oggi, ammonta a circa 8.000 unità (con un costo annuo complessivo pari a circa 500 milioni di euro). Stante il tenore letterale della disposizione, pertanto, le assunzioni potenzialmente effettuabili sembrerebbero valutabili in complessive 16.000 unità. Sul punto, rileva che queste assunzioni vengono previste senza indicare alcuna copertura del relativo onere che, peraltro, le norme del provvedimento non quantificano.

Con specifico riguardo ai profili di quantificazione rileva, altresì, che non appaiono chiare le concrete modalità attuative della norma, dalla quale discendono effetti finanziari la cui valutazione in termini di onerosità non può essere univocamente effettuata, stante la formulazione della disposizione.

Osserva che, in particolare, non appaiono chiari i seguenti aspetti:

le modalità del reclutamento, con particolare riferimento al concorso per la totalità delle « assunzioni » con riserva di posti per i dipendenti in servizio del Gruppo Equitalia, o al transito di questi ultimi nell'Agenzia delle Entrate e concorso esterno per gli altri;

quali profili professionali andranno reclutati ed in che proporzione tra le varie qualifiche previste dai ruoli dell'Agenzia;

le misure di accompagnamento del trasferimento del personale del Gruppo nell'Agenzia, volte a salvaguardare, mediante il riconoscimento di eventuali assegni *ad personam* riassorbibili, i trattamenti economici in godimento rispetto a quelli previsti, a parità di incarico e qualifica, per il personale dell'Agenzia medesima.

Osserva altresì che la norma non individua una procedura di revisione delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle Entrate che, stante l'attuale assetto organiz-

zativo ed il volume delle assunzioni previste, appare indispensabile al fine di evitare la formazione di posizioni soprannumerarie.

In ragione dei numerosi profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto in la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel concordare con la richiesta del relatore, si riserva di produrre la relazione tecnica relativa alla proposta di legge in titolo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica sul testo della proposta di legge in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Atto n. 92.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo

in oggetto reca disposizioni integrative e correttive della disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, contenuta nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Ritiene opportuno, prima di illustrare il contenuto del provvedimento all'esame, riepilogare brevemente in estrema sintesi il quadro normativo di riforma dell'ordinamento contabile delle amministrazioni pubbliche.

Osserva che tale quadro risulta al momento caratterizzato da un impegnativo processo di riforma, avviato dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a rendere i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Rileva che lo schema di decreto in esame si inserisce nel processo di armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni in corso di svolgimento, evidenziando che:

1) per lo Stato, la riforma è disciplinata dal titolo VI della legge n. 196 del 2009 con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2010), ma non ancora completata attraverso l'attuazione di tutte le deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009;

2) per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, destinato ad essere integrato e modificato dallo schema di decreto in esame, in considerazione dei risultati di una sperimentazione avviata nel 2012 con il DPCM 28 dicembre 2011, la cui disciplina individuale e completa, anche se in via provvisoria, i contenuti della riforma contabile degli enti territoriali. L'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali è prevista per il 1° gennaio 2015;

3) per la sanità, la riforma, disciplinata dal titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012;

4) per le università, la riforma contabile è disciplinata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sarà resa operativa attraverso decreti ministeriali in corso di emanazione;

5) per le altre amministrazioni pubbliche la riforma è disciplinata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e sarà definita attraverso decreti ministeriali in corso di emanazione.

Pone in evidenza che il decreto legislativo n. 118 ha costituito un'ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici.

Segnala che il decreto legislativo n. 118 è articolato in tre titoli: il titolo I (articoli 1-18), relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, che rappresentano la specificazione e l'interpretazione dei principi generali e che svolgono una funzione di completamento del sistema contabile, favorendo comportamenti effettivamente uniformi e corretti; il titolo II (articoli 19-35), relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (articoli 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, che disciplina, in particolare, all'articolo 36 la sperimentazione.

Ritiene che tra le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 118, ne vadano richiamate alcune in particolare, anche al fine di meglio definire il quadro come poi risulterà a seguito dell'intervento dello schema correttivo in esame:

adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il piano dei conti è fun-

zionale all'introduzione di un sistema « duale di contabilizzazione » che consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali che adottano un regime di contabilità finanziaria autorizzatoria, di rilevare, a fini conoscitivi, contestualmente, le voci di entrata e le voci di spesa, anche in termini di contabilità economico patrimoniale, anche ai fini di una migliore raccordabilità con le regole contabili adottate in ambito europeo;

adozione di schemi comuni di bilancio articolati sul lato della spesa in missioni e programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale (COFOG) individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato. Anche i criteri di classificazione delle entrate in analogia a quanto già avviene per il bilancio dello Stato, prevedono la ripartizione in titoli, tipologie e categorie;

definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie, da definirsi sulla base dei risultati della sperimentazione;

introduzione di una tassonomia per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità civilistica che consiste nella predisposizione di un budget economico, nonché nell'obbligo di riclassificare i propri incassi e pagamenti, rilevati attraverso il Sistema Informativo delle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche (SIOPE), in missioni e programmi. Ciò è finalizzato a consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali.

Sottolinea che il decreto legislativo fissa, all'allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati. Tra questi segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il cri-

terio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese.

Osserva che il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (il termine, originariamente stabilito al 1° gennaio 2014, è stato poi differito di un anno), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a tali regole contabili uniformi e ai relativi principi contabili applicati.

Rammenta che per gli enti del Servizio sanitario nazionale la relativa disciplina contabile armonizzata dettata dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2012, che la fase di sperimentazione (articolo 36) ha interessato, dal 1° gennaio 2012, 4 regioni, 12 province, 49 comuni e 20 enti strumentali, i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal DPCM 28 dicembre 2011 e successive modifiche, secondo una attività operata da un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti) e che la sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.

Rileva che con l'intervento normativo attuato dallo schema di decreto in esame dovrebbe completarsi tale impegnativa riforma contabile, in modo da realizzare per gli enti territoriali l'armonizzazione dei rispettivi sistemi contabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica — con riguardo anche alle operazioni di consolidamento dei conti pubblici nazionali — ed alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Fa notare che le norme integrative e correttive contenute nello schema in esame sono adottate, come prima segnalato, in considerazione degli esiti della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e di bilancio armonizzati, iniziata il 1°

gennaio 2012 e avente termine il 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto previsto dal vigente articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 118 e che il provvedimento è dunque finalizzato a dare definizione al quadro normativo dell'armonizzazione contabile e di bilancio degli enti territoriali destinato ad entrare in vigore « a regime » il 1° gennaio 2015.

Segnala che lo schema consta di tre articoli:

l'articolo 1, che reca le modifiche al decreto legislativo conseguenti alle risultanze delle attività di sperimentazione;

l'articolo 2, che, sempre in esito a tali attività, aggiunge ai 3 allegati attualmente previsti dal decreto ulteriori 14 allegati, che in questa sede non si dettagliano;

infine l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Fa presente che l'analisi va pertanto condotta prevalentemente sull'articolo 1, che inserisce interventi di modifica e integrazione al testo del decreto n. 118 del 2011, definiti sulla base dei risultati del primo esercizio di sperimentazione.

Rileva che, alla luce dei risultati della sperimentazione, con le lettere da *a*) a *u*), si provvede a novellare numerosi articoli del titolo I del decreto legislativo n. 118, nonché l'articolo 33.

Fa presente inoltre che la lettera *v*) dell'articolo 1 dello schema introduce:

un nuovo titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle regioni – articoli da 36 a 73);

un nuovo titolo IV (Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale), che all'articolo 74, attraverso 64 modifiche, allinea il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – decreto legislativo n. 267 del 2000) alla normativa recata dal decreto legislativo n. 118 sull'armonizzazione del sistema contabile degli enti locali (come integrato dal presente schema). Inoltre all'articolo 75 si provvede all'adeguamento della definizione di debito degli

enti territoriali (articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003) e all'articolo 76 della disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci, mentre con l'articolo 77 si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali il decreto legislativo n. 76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996;

la nuova formulazione del titolo V, riguardante la disciplina della sperimentazione e delle disposizioni finali e transitorie, di contenuto identico a quello del vigente titolo III (articoli 78-80, già articoli 36-38).

Per quanto riguarda le modifiche alla normativa contabile e di bilancio relativa agli enti locali, ritiene di particolare interesse gli interventi di modifica e integrazione riguardanti:

l'articolo 3, che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, inserisce alcune specifiche disposizioni (nuovi commi dal 4 al 17). Rileva che, in considerazione dei risultati positivi nel corso della sperimentazione, il decreto correttivo in esame ha definitivamente adottato il principio della competenza finanziaria « potenziata », grazie al quale è possibile superare le criticità della vigente configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. In particolare, il principio della competenza finanziaria « potenziata » prevede che tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Rispetto alla vigente definizione che considera solo il momento della nascita e dell'estinzione delle obbligazioni, la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria migliora significativamente la trasparenza, la veridicità e la chiarezza dei bilanci, restituendo a tali documenti la fondamentale funzione conoscitiva che dovrebbe caratterizzarli;

l'articolo 3-*bis*, che istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e di aggiornare gli allegati al titolo I del decreto legislativo n. 118. La Commissione, che si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Dipartimento della RGS, agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Con decreto del MEF sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento;

l'articolo 11, che dispone, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, l'adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 9, n. 10 e n. 11;

l'inserimento degli articoli da 11-*bis* a 11-*quinquies*, riguardanti la disciplina del bilancio consolidato. In particolare l'articolo 11-*bis* riguarda il bilancio consolidato che gli enti di cui al comma 1 devono redigere con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato; l'articolo 11-*ter* definisce l'ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale; l'articolo 11-*quater* definisce la società controllata da una regione o da un ente locale ed infine l'articolo 11-*quinquies* definisce la società partecipata da una regione o da un ente locale, precisando al comma 3 che con riferimento agli esercizi 2015-2017 si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

l'articolo 18-*bis*, che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, impone l'adozione di un sistema di indicatori

semplici, denominato « Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio » misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Fa presente che, come già detto, con i nuovi articoli da 36 a 73 lo schema in esame introduce nel decreto legislativo n. 118 del 2011 le disposizioni in ordine all'armonizzazione dei bilanci regionali.

In particolare il nuovo articolo 36 detta principi generali in materia di finanza regionale e ribadisce che le regioni, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario almeno triennale predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione. Le previsioni sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale, approvato con delibera del consiglio regionale.

L'articolo 38 dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere permanente quantificano l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota relativa a tutti gli esercizi del bilancio di previsione. La legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

L'articolo 40 impone che per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente supe-

riori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate correnti), ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

L'articolo 41, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, dispone anche per le regioni la presentazione di un documento denominato « Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio », secondo le modalità previste dall'articolo 18-*bis*.

L'articolo 42 riguarda il risultato di amministrazione: elenca le entrate che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione e precisa che l'indicazione del vincolo per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è sospeso per l'importo dell'accantonamento, fino all'effettiva riscossione.

L'articolo 47 disciplina i sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione.

L'articolo 49 prevede l'iscrizione e la disciplina, anche delle eventuali economie, di uno o più fondi speciali distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

L'articolo 52 indica le fasi attraverso le quali si attua la gestione delle entrate e delle spese.

L'articolo 53 disciplina la fase dell'accertamento, indicando che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.

L'articolo 56 disciplina la fase dell'impegno, precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le moda-

lità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.

L'articolo 58 disciplina la fase del pagamento, che è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, ad eccezione dei rimborsi delle anticipazioni e delle partite di giro, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo.

L'articolo 61 prevede, nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la facoltà per la regione di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato e di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

L'articolo 62 disciplina i mutui e altre forme di indebitamento, precisando che non può essere autorizzato nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio dei due anni precedenti a quello cui il bilancio si riferisce.

L'articolo 63 disciplina il rendiconto generale annuale della regione, prevedendo che contestualmente al rendiconto debba intervenire l'approvazione del rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali.

L'articolo 67, riguardante l'autonomia del consiglio regionale, impone l'adozione del medesimo sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto della regione e l'adeguamento ai principi contabili generali ed applicati allegati.

L'articolo 69 disciplina il servizio di tesoreria della regione, le eventuali anticipazioni e la decorrenza dei relativi interessi, e richiede la registrazione delle operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al decreto n. 118.

L'articolo 70 regola la cooperazione tra Stato e regioni e l'obbligo di trasmissione alla banca dati delle amministrazione pub-

bliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Evidenzia che l'ulteriore intervento di integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118, inserisce in tale decreto il titolo IV, recante «Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale».

In particolare l'articolo 74 provvede, attraverso 64 interventi di integrazione e modifica, ad adeguare il testo unico degli enti locali (TUEL) alla disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Avverte che tali interventi in questa sede non si dettano, ad eccezione di quelli operati: sull'articolo 114 del TUEL, di adeguamento della disciplina contabile delle aziende speciali a quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli enti in contabilità civilistica; sull'articolo 151, che prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario di competenza almeno triennale e di cassa per il primo esercizio, predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione; sull'articolo 167, che introduce l'obbligo del fondo crediti di dubbia esigibilità e disciplina i fondi per spese potenziali; sull'articolo 175, che definisce la disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e prevede la possibilità nel corso dell'esercizio che il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni di competenza e di cassa; sull'articolo 179, che adegua la disciplina dell'accertamento al principio della competenza potenziata, prevedendo che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; sull'articolo 183, che disciplina la fase dell'impegno, precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando

l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste; sull'articolo 185, che aggiorna la fase dell'ordinazione e pagamento, ed, infine, sull'articolo 187, che ridefinisce la composizione del risultato di amministrazione, che è distinto in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Giudica di rilievo, inoltre, l'articolo 75, che adegua la disciplina dell'indebitamento, prevista per gli enti territoriali dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il *leasing* finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie, nonché l'articolo 76, in tema di disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci.

Fa presente che l'articolo 77 dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali, ad esempio, il decreto legislativo n. 76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996.

Osserva, infine, che gli articoli da 78 a 80, inseriti dal decreto legislativo correttivo in esame nel decreto legislativo n. 118 del 2011, corrispondono agli articoli dal 36 al 38 del testo vigente. Tali articoli, pertanto, riportano solo una diversa numerazione a causa dell'introduzione di 42 nuovi articoli nel corpo del citato decreto n. 118 del 2011, introdotti dai nuovi titoli III, IV e V, sostitutivi del titolo III.

In particolare, all'articolo 78 non sono state aggiornate le denominazioni dei Ministri concertanti dei decreti ivi previsti, in quanto all'attuazione di tale articolo, che come ricordato riproduce fedelmente l'attuale articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, si è già provveduto con il DPCM 25 maggio 2012, il DPCM 29 marzo 2013, il DM 15 novembre 2013 e il DM 21 settembre 2012.

L'articolo 79 presenta contenuto analogo al vigente articolo 37, con la soppressione del periodo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2012.

Infine, l'articolo 80 dispone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 per i titoli I, III, IV e V (le disposizioni di cui al titolo II sono in vigore dal 2012), e statuisce che ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, leggi e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.

Per quanto concerne l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, con cui vengono inseriti ulteriori 14 allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, segnala la modifica che inserisce nell'allegato n. 1 il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, che costituisce l'elemento più innovativo della riforma contabile degli enti territoriali, volto a: consentire la conoscenza dei debiti effettivi delle pubbliche amministrazioni; evitare l'accertamento di entrate future; ridurre la imponente mole di residui; evidenziare gli avanzi insussistenti; rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi bisogni; avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; rilevare gli investimenti in base agli stati di avanzamento lavori come richiesto dalla UE.

Rileva, infine, che l'articolo 3 prevede che dal provvedimento in esame non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa quindi alcune considerazioni finali sul provvedimento.

Sul piano di merito, pone in rilievo una problematica che potrebbe presentarsi nell'attuazione della riforma per gli enti locali, poiché le regole più stringenti di natura contabile potrebbero richiedere di effettuare nei bilanci accantonamenti per i residui attivi con un impatto complessivo stimato dall'ANCI in circa 17 miliardi di euro. Inoltre, rileva l'esigenza di facilitare

l'attuazione della nuova disciplina contabile tramite una mirata formazione del personale interessato.

Evidenzia inoltre che, nel corso dell'audizione del 26 giugno 2014 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, a cui rimanda, il capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni ha suggerito, a seguito della sperimentazione del 2014, ulteriori modifiche al decreto legislativo in oggetto, di cui sarà opportuno tener conto in sede di espressione del parere.

Inoltre, sul piano della tecnica normativa, suggerisce di prevedere la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia « armonizzazione dei bilanci pubblici » rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in considerazione del notevole rilievo ed impatto del provvedimento, si riserva di fornire in altra seduta chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.

C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda, approvata dalla 5ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, segnala che, in attuazione dell'incarico conferitogli dalla Commissione nella seduta del 25 giugno 2014, ha provveduto a predisporre una proposta di testo unificato dei progetti di legge C. 2256 e C. 2343 (*vedi allegato*), sopprimendo le disposizioni già introdotte nella legislazione vigente, nonché quelle che presentano, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, profili di criticità sul piano finanziario. In relazione a tali ultime disposizioni, osserva come sarebbe stato opportuno che il Governo avesse posto in rilievo tali criticità già durante l'esame presso il Senato.

Evidenzia, nello specifico, che sono stati soppressi i seguenti articoli:

l'articolo 4 della proposta di legge C. 2256, volto a prevedere disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario, in quanto una disposizione di analogo contenuto è già contemplata dall'articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'articolo 5 della proposta di legge C. 2256, volto a prevedere misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche, in quanto oneroso e privo di idonea copertura finanziaria. Ricordo inoltre che il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patri-

monio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, attualmente all'esame della Camera, ha introdotto, all'articolo 5, una specifica disciplina in materia di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, dettando un'apposita disciplina anche per il relativo personale;

l'articolo 6 dello stesso provvedimento, recante disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni, dovendo la norma ritenersi superflua. Il Ministero dell'interno non ha infatti applicato le sanzioni cui fa riferimento l'articolo in esame, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 12 a 14, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, i cui effetti sono fatti salvi dalla legge n. 68 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014;

l'articolo 7 della proposta di legge C. 2256, recante disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie, in quanto una disposizione di analogo tenore è già contemplata dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'articolo 11, commi da 1 a 5 e da 7 a 9, della proposta di legge C. 2256, recanti misure per la regione Sardegna, in quanto gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni soppresse non sono verificabili nell'ammontare quantificato, in assenza di relazione tecnico-finanziaria, o non sono attuabili. Inoltre, il termine del 30 giugno 2014, cui si fa riferimento al comma 1 dello stesso articolo, è oramai decorso;

l'articolo 12 della proposta di legge C. 2256, recante misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna, in quanto il relativo importo risulta essere già stato trasferito alla predetta regione attraverso le procedure previste a legislazione vigente, apparendo di conseguenza l'intervento ultroneo;

l'articolo 14 della proposta di legge C. 2256, in quanto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, già prevede una proroga biennale dei finanziamenti in questione. La Ragioneria generale dello Stato evidenzia, inoltre, che la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia-Romagna è suscettibile di determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, con un differimento ancora più marcato dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Al riguardo, ricordo che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco di tempo non eccessivamente esteso. Sulla materia, peraltro, è intervenuto anche l'articolo 1, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 74 del 2014, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014;

l'articolo 16 della proposta di legge C. 2256, limitatamente alla lettera *b*) del comma 1, in quanto la stessa è volta a modificare adempimenti fiscali già effettuati nell'anno in corso, con riferimento al periodo di imposta 2013;

l'articolo 17 della proposta di legge C. 2256, recante disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione, in quanto una disposizione di analogo tenore è già contemplata dall'articolo 24, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, re-

cante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'articolo 18 della proposta di legge C. 2256, in materia di salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti, in quanto la norma è già contemplata dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;

l'articolo 1 del disegno di legge C. 2343, limitatamente al comma 2, in quanto la norma, concernente detrazioni fiscali per spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, è già contemplata dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

l'articolo 3 del disegno di legge C. 2343, recante misure in materia di infrastrutture e di trasporti, limitatamente al comma 2, in quanto la norma è già contemplata dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Segnala, inoltre, che sono state oggetto di modifica talune disposizioni non più attuali o che comunque necessitano di coordinamento con la vigente normativa. In particolare, relativamente all'articolo 9 della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 5 del testo unificato), recante disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, il piano triennale di cui al comma 1 è stato riferito al triennio 2015-2017, anziché a quello 2014-2016, come inizialmente previsto dal testo. Relativamente al comma 3, è stata esplicitata, su indicazione della

Ragioneria generale dello Stato, la possibilità di destinare i risparmi derivanti dal piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa delle regioni all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale. Quanto, infine, al comma 4, come segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che andrebbe meglio chiarita, nel seguito dell'esame in sede referente, la definizione di « piani di rientro », nonché coordinate le disposizioni dello stesso comma con quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014. Con riferimento all'articolo 10 della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 6 del testo unificato), recante disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare, osserva come sia stato ulteriormente precisato che lo stesso articolo è applicabile alla sola regione Sardegna. Riguardo all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del testo unificato), concernente la proroga per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, osserva che, come segnalato dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe coordinato il relativo testo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone la proroga esclusivamente con riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. Rileva che tale problematica verrà approfondita nel corso dell'esame in sede referente. Quanto al comma 2 del medesimo articolo (corrispondente all'articolo 10, comma 2, del testo unificato), il termine per la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni, considerato il tempo trascorso, è stato differito al 31 dicembre 2014.

Propone pertanto di adottare il testo, predisposto secondo le modalità sopra

illustrate, come testo base per il seguito dell'esame e la successiva fase emendativa.

Maino MARCHI (PD), nel ricollegarsi alle considerazioni svolte in premessa dal relatore, ritiene opportuno prestare particolare attenzione a talune disposizioni, già contenute nella proposta di legge n. 2256, che risulterebbero espunte dal testo unificato del quale viene proposta l'adozione. A titolo esemplificativo, pone l'accento sull'articolo 11 del citato disegno di legge, recante misure fiscali in favore delle popolazioni della regione Sardegna, rispetto al quale ravvisa l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a verificare con puntualità gli oneri da esso derivanti, nonché sull'articolo 14 del medesimo disegno di legge, che prevede la proroga triennale della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia-Romagna, materia già oggetto di acceso confronto, presso la Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a svolgere un supplemento di istruttoria sulle questioni che appaiono tuttora non pienamente risolte, riservandosi di sottoporre alla valutazione della Commissione, già nel corso della prossima settimana, una nuova proposta di testo unificato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore).

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;

b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

ART. 2.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data

stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli

elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria).

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di ef-

ficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui

territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei sog-

getti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali ».

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa).

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la pre-

disposizione del « Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2015-2017 » finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non su-

periore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del « Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 » e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

ART. 6.

(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare).

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati, legittimamente e in conformità alla concessione, nella regione Sardegna, fino alla scadenza

della concessione stessa così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

ART. 7

(Misure per la regione Sardegna).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2013, e 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, e al loro utilizzo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2013, e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

ART. 8.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia »;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: « qualora si tratti » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche am-

ministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti ».

ART. 9.

(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di altre norme).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 91, le parole da: « sono versati all'entrata del bilancio dello Stato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 118, primo periodo, le parole: « , in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, » sono soppresse.

c) al comma 550 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità »;

d) al comma 573, la parola: « comunale » è soppressa;

e) il comma 624 è sostituito dal seguente:

« 624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014 ».

2. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differita al 31 dicembre 2014.

3. All'alinea dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: «ferma restando la copertura» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio regionale».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

1. Al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « , il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni » sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

b) al primo periodo del comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

3. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Non si applica la disposizione del comma 3 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di consentire la completa esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti approvati in data 24 dicembre 2013, la regione Campania mette a disposizione le risorse concordate nel piano entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di inerzia della regione, il Commissario *ad acta* appresta tutte le misure finanziarie necessarie, anche mediante l'adozione di atti di variazione del bilancio regionale da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, per l'appostamento nel bilancio stesso delle risorse finanziarie di cui al comma 9 del presente articolo e all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario *ad acta* adotta tutti gli atti di natura programmatica e gestionale, riguardanti anche la dotazione di personale e la rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei soci nella costituenda società per un'efficace ed economica gestione del servizio ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di Expo 2015).

1. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le società *in house* degli enti locali soci di EXPO s.p.a. » sono aggiunte le seguenti: « e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016, ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*). 86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (*Seguito dell'esame e conclusione*) 89

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (*Seguito dell'esame e conclusione*) 90

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana *leasing* (Assilea) 91

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) 91

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) 91

ERRATA CORRIGE 91

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 12.

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 37.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 24 giugno scorso, il relatore, Fregolent, aveva svolto una relazione sulla proposta di nomina e che nella seduta del 1° luglio scorso si è svolta l'audizione informale della professoressa Genovese.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Sebastiano BARBANTI (M5S) afferma preliminarmente che la proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a

componente della Commissione nazionale per le società e la borsa desta nel suo gruppo grandissima perplessità. Ritiene, infatti, che la Commissione rappresenti un'istituzione fondamentale affinché i risparmiatori possano assumere scelte mature, nella consapevolezza di poter agire in un ambiente affidabile, in cui gli operatori sono sottoposti a un'azione di controllo efficace sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti.

In tale contesto ricorda che, proprio a tal fine, sono state create le autorità indipendenti, tra cui la CONSOB, i cui membri ritiene debbano avere ontologicamente due caratteristiche essenziali: la competenza, in quanto si trovano ad esercitare rilevanti poteri, anche regolamentari, sottratti ad altri ambiti istituzionali proprio in ragione della esasperata complessità tecnica delle norme e dei comportamenti in questione, e l'indipendenza dal Governo, il quale persegue obiettivi fisiologicamente cangianti, in omaggio all'alternanza democratica, mentre le finalità delle autorità che vigilano sui mercati finanziari sono cristallizzate dalla legge, in diretta attuazione dei valori e principi espressi dalla Costituzione.

Con riferimento al primo requisito, relativo alla competenza, ritiene che la scelta della professoressa Genovese appaia non proprio la migliore possibile, in quanto, pur senza mettere in discussione le capacità della professoressa, si rileva un disallineamento rispetto al profilo ideale che dovrebbero avere i componenti della CONSOB.

A sostegno di questa valutazione segnala come, dalla lettura del *curriculum vitae* della professoressa Genovese, non risultino elementi qualificanti di una sua particolare competenza rispetto al prestigioso ruolo che essa è stata chiamata a ricoprire. Rammenta, in tale ambito, che la professoressa ha all'attivo due pubblicazioni che affrontano, con taglio prettamente giuridico, questioni legate piuttosto alla tutela della concorrenza ed evidenzia come, navigando su *Internet*, abbia facil-

mente reperito, attraverso i siti di alcune università italiane, i *curriculum vitae* di soggetti di pari qualifica, impegnati da anni in ricerche e pubblicazioni in materia di mercati finanziari, anche e soprattutto sulla base di una formazione economica.

Sottolinea quindi come l'aspetto più rilevante in proposito riguardi il fatto che, sin dalla nascita della Commissione, le nomine che a mano a mano si sono susseguite hanno rispettato la prassi, non scritta ma fondamentale, di veder rappresentate all'interno della CONSOB competenze di natura multidisciplinare, al fine di garantire l'efficace funzionamento della Commissione stessa.

A tale proposito evidenzia come il Commissario uscente, Michele Pezzinga, rappresentasse proprio l'anima « economica » di una CONSOB in cui appare ora prevalere un tipo di formazione giuridico-amministrativa.

Reputa pertanto che sarebbe stato opportuno effettuare una valutazione fra candidati in grado di esprimere questa sensibilità, evidenziando, al riguardo, come personalità in grado di rispondere a questi requisiti non manchino certamente. A sostegno di queste considerazioni, richiama i *curriculum vitae* acquisiti simulando un sistema di selezione fondato sulla competenza e segnala come il Ministero del Tesoro inglese, nel settembre 2012, abbia pubblicato un annuncio, a sue spese, sul noto settimanale *The Economist*, con lo scopo di raccogliere candidature per selezionare il nuovo Governatore della Banca d'Inghilterra, utilizzando un approccio trasparente, orientato alla valutazione della competenza, a prescindere dalle « conoscenze politiche » che spesso, erroneamente, divengono nel nostro Paese sinonimo di « competenza ».

Passando al secondo parametro di valutazione, relativo all'indipendenza dal Governo che ciascun componente della Commissione dovrebbe possedere, ritiene che, da quanto appreso dalle cronache di questi giorni, non sembra potersene ravvisare la sussistenza nella figura della

professoressa Genovese. Ricorda, al riguardo, che la stampa ha già evidenziato come il riferimento alla professoressa Genovese da parte del Presidente del Consiglio sarebbe da ricondurre a una diretta conoscenza tra quest'ultima e l'avvocato e professore Umberto Tombari, docente di Diritto commerciale, il quale è suo maestro, oltre che amico del Presidente del Consiglio Renzi.

Sottolinea in merito come l'avvocato Tombari, il quale risulta essere un civilista stimatissimo, sia tra i titolari di uno dei più prestigiosi studi legali fiorentini (lo studio Tombari, Corsi, D'Angelo e Associati), presso il quale ha lavorato, subito dopo il conseguimento della laurea, Maria Elena Boschi, oggi Ministro delle Riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento. Ricorda altresì che lo stesso Tombari è anche presidente della società Firenze Mobilità, controllata dal Comune di Firenze, di cui il Presidente del Consiglio è stato Sindaco, nonché Presidente della SICI (Sviluppo Imprese Centro Italia), società partecipata dagli istituti bancari Monte dei Paschi di Siena, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di San Miniato. Rammenta quindi che l'avvocato Tombari è componente del comitato di indirizzo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, consigliere d'amministrazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nonché consigliere indipendente della casa di moda Ferragamo e di Prelios-Pirelli e che l'altro socio fondatore del suo studio, Francesco Corsi, ha fatto parte dei consigli d'amministrazione della Cassa di Risparmio di Firenze e della società Fondiaria-Sai di Salvatore Ligresti, prima delle disastrose vicende che hanno coinvolto tali società.

Ritiene peraltro, più in generale, che la nomina oggi in esame debba essere contestualizzata nel periodo « buio » che sta vivendo la CONSOB guidata dal Presidente Vegas e che, a suo avviso, risente certamente dello « schiacciamento » verso la figura del suo Presidente dovuta alla riforma che ha ridotto da cinque a tre il numero dei suoi Commissari (con il

Presidente che vota « per due »), circostanza aggravata dalla sistematica astensione di uno dei Commissari.

Sottolinea al riguardo come, da decine di articoli di stampa, emerga da mesi l'immagine, sconcertante, di un'istituzione che non è in grado di perseguire i fini che la legge le assegna. Segnala, a sostegno di questa valutazione, come la CONSOB non sia intervenuta sul caso del Monte dei Paschi di Siena, nonostante un esposto che forniva dettagli alla stessa CONSOB circa i fatti poi accertati in via giudiziaria. Rileva inoltre il mancato intervento della Commissione sui pesanti « strascichi » del caso Seat, la mancata vigilanza sulle offerte al pubblico di titoli della società Deiuemar, nonché il mancato intervento sulla situazione di Alitalia e il suo ruolo, già all'attenzione degli organi di stampa, nell'ambito dei contrasti interni relativi alla fusione fra Unipol e Fondiaria-SAI.

Stigmatizza quindi come, a fronte di tali vicende, le quali minano le fondamenta del sistema finanziario e la fiducia degli investitori, la CONSOB, nella persona del suo Presidente, si limiti a riorganizzare, sovrapporre ruoli, nominare 40 nuovi capi ufficio, imporre filtri all'attività di vigilanza, processare i dipendenti infedeli e chiedere perfino le loro dimissioni a mezzo stampa.

Rileva altresì di aver appreso che, in tempi di *spending review*, e proprio mentre il Governo riafferma il principio del concorso pubblico quale unico viatico per l'assunzione nelle Autorità Indipendenti, in anticipo di qualche giorno rispetto all'approvazione del decreto-legge di riforma della pubblica amministrazione, la CONSOB ha deliberato la stabilizzazione di 43 dipendenti a tempo determinato, alcuni dei quali sono stati assunti a seguito di chiamata diretta per ricoprire posizioni « fiduciarie », attraverso un esame-colloquio dinanzi ad una commissione presieduta dallo stesso Vegas.

Considera quindi emblematico che, a fronte di tutta questa paradossale situa-

zione, il Presidente del Consiglio Renzi nomina come commissario della CONSOB una persona a lui fedelissima.

Con riferimento a tali aspetti della vicenda, pone in rilievo come le Autorità debbano, al contrario, essere indipendenti dalla politica e perseguire i fini loro specificamente assegnati dalla legge, rendendone conto al Parlamento, quale espressione della volontà popolare. Sottolinea quindi come le Autorità stesse non possano divenire il terreno di conquista della cordata del momento, ritenendo che, ad oggi, la CONSOB sia invece ostaggio di interessi politici volti a impedirne il corretto funzionamento e a ostacolare il ruolo che la legge le assegna.

Segnala come il suo gruppo abbia auspicato che il Presidente del Consiglio introducesse delle *best practice* nell'esercizio dei poteri di nomina affidati dalla legge a lui e, più in generale, al Governo, rilevando come, al contrario, le vicende che hanno riguardato la nomina della vigilessa di Firenze a capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legali della Presidenza del Consiglio, unitamente all'«informativa» di nomine negli enti pubblici avvenute lo scorso aprile, rivelino il ricorso a vere e proprie *bad practice*, tristemente note in questo Paese.

Dichiara, in conclusione, il forte convincimento del Movimento 5 Stelle circa il fatto che la persona indicata dal Presidente del Consiglio non sia adeguata a ricoprire la carica di commissario della CONSOB, ritenendo che la stessa non disponga delle competenze necessarie ad assicurare un'adeguata partecipazione alle attività istituzionali della CONSOB, né possieda la necessaria indipendenza dal potere esecutivo.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della CONSOB.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	34
Votanti:	34
Maggioranza:	18
Astenuti:	0
Hanno votato sì:	26
Hanno votato no:	8

(La Commissione approva).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Bonifazi, Cancelleri, Capezzone, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pagano, Paglia, Pastorino, Pelillo, Pesco, Petrini, Pisano, Ribauda, Ruocco, Sanga, Sberna, Sottanelli, Villarsa e Zoggia.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

C. 1752 Causi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Ambiente e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Giustizia non ha ritenuto di esprimere il parere di sua competenza.

La Commissione approva la proposta di conferire mandato al relatore, Petrini, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri contrari sul provvedimento delle Commissioni Giustizia e Lavoro, mentre le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio esprimeranno il loro parere direttamente all'Assemblea.

Avverte altresì che sono stati presentati tre emendamenti (*vedi allegato*).

Michele PELILLO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Causi 1.1, esprimendo invece parere contrario sull'emendamento Paglia 1.2 e sull'articolo aggiuntivo Cancellieri 4.01.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento Causi 1.1, interamente soppressivo di tutti gli articoli della proposta di legge, comporterebbe la preclusione delle altre due proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento Causi 1.1, risultando pertanto precluse le altre proposte emendative presentate.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Causi 1.1, interamente soppressivo di tutti gli articoli della proposta di legge, sarà ora posta in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di conferire mandato al relatore, Pelillo, a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) dichiara l'intenzione del suo gruppo di presentare, ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea, talune proposte emendative che tengano conto degli spunti raccolti nel corso dell'esame in sede referente e delle osservazioni svolte dalle altre forze politiche.

Informa inoltre che il suo gruppo l'ha designata quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 luglio 2014.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana *leasing* (Assilea).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 264 del 2 luglio 2014, a pagina 101, seconda colonna, quarantanovesima riga, dopo le parole: « del sistema », aggiungere le seguenti: « , se, per l'appunto, non perfettamente armoniche rispetto al più ampio contesto di innovazione legislativa cui sta lavorando il Governo. »

ALLEGATO

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione C. 2299 Cancellieri.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4.

1. 1. Causi, Fragomeli, Fregolent.

(Approvato).

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Le funzioni relative alla riscossione nazionale dei tributi già attribuite dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, alla società Equitalia Spa sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'istituzione della « Direzione generale per la riscossione » articolata in uffici centrali e periferici.

2. Dalla medesima data di cui al comma precedente, le società Equitalia Spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente sono soppresse ed il relativo capitale è versato all'entrata dello Stato. Le funzioni ed i

compiti istituzionali in materia di riscossione dei tributi già esercitate dall'Agenzia delle Entrate sono attribuite dalla medesima data alla « Direzione generale per la riscossione » istituita con regolamento ai sensi del successivo comma 3.

3. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, presso il ministero dell'economia e delle finanze, è istituita la « Direzione generale per la riscossione » e ne vengono definiti compiti istituzionali, funzioni, modalità operative, articolazioni interne. Con lo stesso decreto sono trasferiti alla « Direzione generale per la riscossione » tutti i ruoli già sottoscritti dall'Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4.

1. 2. Paglia.

ART. 4.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 5.

(Norma di copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero

della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministero della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze;

b) la restante parte tramite l'autorizzazione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione auto-

noma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito.

4. 01. Cancelleri, Villarosa, Ruocco, Alberti, Pesco, Pisano, Barbanti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Inca.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03137 Castiello e Ravetto: Sull'applicazione della Convenzione delle Alpi	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-03138 Bratti: Sul monitoraggio dell'inquinamento delle acque e dell'ecosistema marino nella zona del rigassificatore al largo del delta del Po	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100
5-03139 Terzoni: Sulla vicenda concernente il contratto stipulato con la società Selex	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
5-03140 Pastorelli e Lacquaniti: Sulle iniziative a tutela della salute della cittadinanza di Brescia	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104

INTERROGAZIONI:

5-02014 Bonavitacola: sulla responsabilità per danno erariale a seguito del contenzioso per le opere di ristrutturazione dell'edificio in via del Boglione a Roma	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	96
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti delle Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Serchio, del fiume Tevere, dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, del fiume Arno e del fiume Adige	97
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.35.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5-03137 Castiello e Ravetto: Sull'applicazione della Convenzione delle Alpi.

Laura RAVETTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura RAVETTO (FI-PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per le importanti delucidazioni circa la possibilità che un comune presenti una richiesta, naturalmente motivata e soggetta a verifica da parte del Ministero, di essere riconosciuto quale comune appartenente ad un'area alpina, come segnalato dal sottosegretario in relazione all'area di Trieste. Sottolinea infine che sarà cura dei comuni verificare la possibilità di accedere a detto percorso di verifica da parte del Ministero.

5-03138 Bratti: Sul monitoraggio dell'inquinamento delle acque e dell'ecosistema marino nella zona del rigassificatore al largo del delta del Po.

Alessandro BRATTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro BRATTI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta, ritiene opportuno che alcune questioni vadano approfondite, in particolare per quanto attiene alle ripercussioni che le attività di monitoraggio dell'area veneta provocano sulle regioni limitrofe, nonché sull'esigenza di chiarezza in relazione alla funzione di controllo dell'ISPRA, beneficiario peraltro di finanziamenti. Invita, infine, il Ministero ad adottare le iniziative necessarie per mettere in atto tecnologie tali da evitare ripercussioni ambientali che si riverberano conseguentemente sulle attività economiche delle aree interessate, con particolare riferimento alla pesca.

5-03139 Terzoni: Sulla vicenda concernente il contratto stipulato con la società Selex.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S), nel sottolineare l'urgenza di giungere a una soluzione della vicenda in questione senza attendere la scadenza del contratto stipulato con la società Selex, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo, ritenendo che non si possa temporeggiare in un momento in cui le imprese chiedono chiaramente un sistema di tracciabilità improntato a principi di trasparenza e legalità. Conclude invitando il Governo a valutare l'opportunità, qualora vi siano i presupposti necessari, di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario relativo alla vicenda in questione.

5-03140 Pastorelli e Lacquaniti: Sulle iniziative a tutela della salute della cittadinanza di Brescia.

Luigi LACQUANITI (Misto), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi LACQUANITI (Misto) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, considerato che, pur nei limiti delle competenze del Ministero dell'ambiente, la mancata registrazione dei parametri non ha consentito di verificare esattamente quanto accaduto nell'incidente oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Prende comunque atto delle dichiarazioni del Ministero circa la difformità tra la normativa nazionale e quella regionale.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 15.10.

5-02014 Bonavitacola: Sulla responsabilità per danno erariale a seguito del contenzioso per le opere di ristrutturazione dell'edificio in via del Boglione a Roma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), esprimendo infine la propria considerazione sul piano personale nei confronti dell'ingegner Carlea a prescindere dall'esito della vicenda disciplinare.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), replicando all'interrogazione in titolo, ringrazia anzitutto il rappresentante del Governo per gli attestati di stima personale espressi nei confronti dell'ingegner Carlea alla luce di una lunga carriera professionale al servizio dello Stato. Sottolinea, altresì, la complessità della vicenda in oggetto, che mostra aspetti oscuri a partire dall'originario affidamento dei lavori (anno 2004, ben 7 anni prima che l'Ing. Carlea se ne occupasse) in assenza di copertura finanziaria, giudicando inoltre singolare la scelta del ministero di aderire ad un arbitrato in assenza di una preventiva clausola arbitrale. Si tratta di aspetti del tutto estranei alle competenze dell'Ing. Carlea così come non spettava all'ingegnere citato provvedere alla copertura finanziaria in esito all'intervenuta transazione. Sottolinea altresì che lo stesso ingegnere ha denunciato in sede penale la nota contenente proposta di rinuncia all'impugnativa del dolo, disconoscendone la firma. Si dichiara del tutto insoddisfatto della posizione del Governo per la grave e plateale disparità di trattamento. Per al-

cuni dei responsabili si rinvia ogni valutazione disciplinare in esito al giudizio penale, mentre solo per l'Ing. Carlea si antepone una grave e ingiustificata misura disciplinare ai risultati degli accertamenti penali. È una palese ingiustizia, soprattutto in riferimento ad un fedele servitore dello Stato, con prestigiosa carriera quarantennale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 15.30.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi è fissato – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – a martedì 8 luglio, alle ore 20.

Con riferimento agli emendamenti, ricorda che il provvedimento in esame è stato dichiarato «collegato» alla manovra di finanza pubblica nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013 e che pertanto la va-

lutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative è effettuata non solo sulla base delle regole generali previste in materia dal regolamento, ma anche ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, ai sensi del quale devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. A tale ultima categoria sono da ricondurre le proposte emendative che presentano una copertura carente sotto il profilo quantitativo o inidonea sotto il profilo qualitativo.

Ricorda inoltre che, sempre a norma dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, auspica che, dopo la presentazione degli emendamenti, la Commissione possa procedere alla nomina di un Comitato ristretto al quale affidare il compito di esaminare gli emendamenti presentati.

Chiara BRAGA (PD) si associa alle considerazioni testé svolte dal collega Borghi.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 luglio 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti delle Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Serchio, del fiume Tevere, dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, del fiume Arno e del fiume Adige.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15.50 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-03137 Castiello e Ravetto: Sull'applicazione della Convenzione delle Alpi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Ravetto e Castiello, con la loro interrogazione a risposta immediata, chiedono al Governo l'impegno affinché sia ampliato l'elenco dei comuni che fanno parte della Convenzione delle Alpi.

Tale Convenzione, aperta alla firma il 7 novembre 1991 a Salisburgo, è oggi firmata e ratificata da tutti i Paesi dell'arco alpino (ora Parti contraenti, ovvero dall'Italia, il Liechtenstein, la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Slovenia, il Principato di Monaco e la Comunità Europea) e rappresenta quell'insieme di strumenti tesi a facilitare la cooperazione fra le parti aderenti, con il fine di perseguire una politica complessiva capace di assicurare una equilibrata crescita economica, il benessere sociale e la tutela del territorio e dell'ambiente in generale.

Ai fini della ripartizione dei compiti tra Autorità competenti, Enti e soprattutto Unità Amministrative – tenute a dare concreta attuazione agli impegni previsti dalla Convenzione – il campo di applicazione territoriale, era riferito alle Province in quanto Unità Amministrative. Questo comportava e comporta che non necessariamente tutto il territorio di una Provincia dovesse essere ricompreso nel territorio montano alpino oggetto della Convenzione, ma soltanto quella parte rientrante nel perimetro risultante dall'allegato alla stessa (riportato anche nella Legge 403/99 con la quale è stata ratificata la Convenzione).

È utile ricordare che la scelta delle province italiane che oggi fanno parte della Convenzione è il risultato e la conseguenza diretta di una consultazione ef-

fettuata su base territoriale prima del 1991 e che in seguito a ciò, è stato possibile delineare il perimetro territoriale allegato alla Convenzione, senza fare riferimento ad alcun elenco di Comuni.

Per individuare informazioni più aderenti al territorio ed effettuare analisi socioeconomiche ambientali tali da promuovere politiche e misure sostenibili per il territorio alpino, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha contribuito, con uno specifico studio pan-alpino, al lavoro del Segretario volto al rafforzamento del Sistema di Osservazione delle Alpi, individuando, con chiarezza, tutti i Comuni di ogni Parte contraente, sempre con riferimento al perimetro allegato alla Convenzione e alla legge nazionale di ratifica.

Per quanto attiene il riferimento normativo di cui è cenno nell'interrogazione, ossia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della Convenzione delle Alpi, laddove prevede che « Ciascuna Parte contraente, allatto del deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori Parti del proprio territorio »; è da evidenziare che tale possibilità, ai sensi dello stesso comma 2, può essere esercitata soltanto nel caso in cui sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione.

Ad oggi, in relazione a questo specifico aspetto, non risulta pervenuta al Ministero

alcuna richiesta di annessione al perimetro italiano ricadente nell'ambito della Convenzione, ad esclusione di quella di Trieste che, attualmente si trova al vaglio della Consulta Stato-Regione dell'arco al-

pino, ente istituito dalla stessa legge di ratifica n. 403/99, per facilitare a livello nazionale l'attuazione degli impegni previsti in Convenzione e nei Protocolli attuativi.

ALLEGATO 2

5-03138 Bratti: Sul monitoraggio dell'inquinamento delle acque e dell'ecosistema marino nella zona del rigassificatore al largo del delta del Po.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il rigassificatore Adriatic LNG, della società Terminale di Gas Naturale Liquefatto, di Porto Viro, primo al mondo con tipologia GBS (Gravity Base Structure), è un'opera infrastrutturale di notevole rilievo per il sistema energetico nazionale. È operativo dal settembre 2009, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e in data 23 agosto 2013 è stato avviato il procedimento per il suo rinnovo.

Attualmente il rigassificatore in oggetto risulta in regime di esercizio provvisorio, finalizzato alla messa a punto degli impianti, l'entrata in esercizio definitivo è prevista per il mese di settembre 2014.

Detto ciò, le questioni sollevate sono fortemente attenzionate dal Ministero dell'Ambiente che, nel seguire l'andamento dei monitoraggi, a seguito della comparsa delle schiume in prossimità dello scarico a mare delle acque di scambio termico provenienti dal terminale di rigassificazione, ha adottato in data 7 agosto 2012 il decreto di compatibilità ambientale n. 435. Con tale provvedimento sono state imposte una serie di prescrizioni, integrative del precedente provvedimento del 2004, finalizzate al superamento del fenomeno delle «schiume». Le attività di verifica della corretta ottemperanza delle predette prescrizioni sono esercitate sia dal Ministero dell'Ambiente sia dall'ISPRA e dall'ARPAV.

Attualmente presso la Commissione Tecnica VIA/VAS è in corso l'esame del progetto, presentato dalla società che gestisce il rigassificatore, finalizzato alla mi-

tigazione del problema delle schiume. I lavori dovrebbero concludersi entro il corrente mese.

In particolare è stato esaminato sotto i vari aspetti il «Protocollo per la valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti antischiuma», connesso al progetto, implementato, così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente, con un programma di sperimentazione degli anti schiuma a «circuiti chiusi».

Su tale protocollo, l'ISPRA e l'Arpa Veneto, con nota del 17 febbraio 2013, nel prendere atto dei risultati positivi della fase di sperimentazione con abbattimento meccanico delle schiume condotta dal proponente, hanno ritenuto che l'abbattimento meccanico, utilizzato in modo continuativo e non limitato al periodo di balneazione, abbinato al monitoraggio della dispersione delle schiume debba costituire, nelle condizioni attuali, la principale azione di contenimento del fenomeno. Inoltre, tutte le azioni future dovranno comunque essere finalizzate ad evitare la formazione delle schiume senza l'impiego di sostanze di sintesi.

Una forte preoccupazione per il calo del pescato è stata espressa anche da parte dell'Assessore all'Agricoltura, Economia Ittica della Regione Emilia Romagna, che auspica l'avvio di un modello organizzativo che, coinvolgendo in modo strutturato i tecnici dell'ISPRA, della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna, garantisca lo svolgimento dell'attività di rigassificazione senza alterare l'ecosistema marino dell'area interessata e i cicli riproduttivi della fauna ittica.

Tenuto conto di quanto rappresentato dal suddetto Assessore regionale ed alla luce del Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso dall'ISPRA, elaborato e condiviso con l'ARPA Veneto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale che si sono succedute nel tempo, il Ministero dell'Ambiente, nel maggio scorso, ha richiesto ulteriori elementi al fine di poter acquisire un quadro di insieme dei dati rilevati in ciascuna delle fasi, ante operam, di cantiere, di esercizio e dei relativi controlli sugli scarichi allo stato eseguiti, con l'indicazione di eventuali criticità riguardanti le componenti ambientali interessate.

Nel mese di giugno la Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha inviato la documentazione « Biodegradabilità della schiuma e suo riutilizzo nelle rete trofica planctonica » e « Risultati del monitoraggio annuale delle schiume: Giugno 2013 - Aprile 2014 ».

Con tale documentazione la Società rileva che « le attività sperimentali hanno, da un lato, dimostrato che la schiuma, una volta collassata viene agevolmente utilizzata come substrato dai microrganismi marini non esercitando alcun effetto di inibizione alla crescita e dall'altro lato, che l'acqua di mare a diretto contatto con la schiuma non presenta caratteristiche di tossicità ».

Tale documentazione è stata trasmessa, il 16 giugno 2014, per le valutazioni di merito, alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS.

Proprio alcuni giorni fa, precisamente lo scorso 30 giugno, è pervenuto il riscontro dell'ISPRA all'ulteriore approfondimento richiesto lo scorso mese di maggio, di cui si è fatto precedentemente cenno e, in sintesi, ha rappresentato che:

le « Indagini a macroscala del popolamento ittico nell'intorno del Terminale, al momento, non mostrano effetti negativi sui rendimenti di pesca che possano essere riconducibili alla presenza del Terminale GNL »;

le « Indagini a microscala del popolamento ittico nell'intorno del Terminale

(non riferibile quindi ad un'area più estesa del mar Adriatico) »; non hanno mostrato variazioni di rilievo sui quantitativi e sulle specie pescate durante le fasi di bianco, cantiere ed esercizio del monitoraggio ambientale;

« le attività di monitoraggio condotte durante i primi due anni della fase di esercizio dell'impianto, non hanno rilevato alterazioni ambientali delle matrici e dei parametri investigati nell'area marina indagata prossima al Terminale GNL di Porto Viro, che possano essere correlate all'operatività dell'impianto. Le attività di monitoraggio sono comunque tuttora in corso, ed ogni eventuale possibile alterazione delle componenti monitorate, anche in un più lungo periodo, verrà tempestivamente segnalata [...] ».

Per la loro adeguata diffusione, comunque, in forza del Patto Territoriale in essere con gli enti locali, i dati del monitoraggio ambientale effettuato dall'ISPRA vengono forniti all'ARPA Veneto nella loro completezza e, da questi, alla Provincia di Rovigo, che puntualmente li pubblica sul suo sito internet.

Per completezza di trattazione, giova ricordare anche che sono stati previsti, nel quadro degli accordi tra Adriatic LNG ed il Polesine, rappresentato da ConSviPo, per gli interventi di compensazione ambientale, riequilibrio ambientale e contributo allo sviluppo del territorio, fondi destinati al cofinanziamento di progetti riguardanti il settore della pesca professionale, assegnati a progetti di cui era già stata vagliata la rilevanza e la fattibilità a livello europeo, al fine di veicolare risorse su idee meritevoli e già strutturate.

Tra questi si segnalano sgravi sul gasolio, il progetto di ammodernamento strutturale dei mercati ittici come richiesto dalla normativa UE, la realizzazione di una barriera di sbarramento nella sacca di Scardovari per migliorare la sicurezza e la gestione delle attività di carico-scarico delle barche, la promozione di ricerche per la sperimentazione di pali in polietilene

lene e vetroresina in sostituzione dei pali in legno attualmente utilizzati nella coltivazione di molluschi con l'obiettivo di procurare un notevole risparmio ai pescatori evitando al contempo il disboscamento di ettari di castagni. Non mancano

anche altri fondi rivolti ad aumentare la quantità di pescato nella coltivazione di vongole veraci nelle lagune di Caleri e Marinetta, ed altri progetti realizzati che hanno avuto un impatto positivo sulle attività ittiche della zona.

ALLEGATO 3

5-03139 Terzoni: Sulla vicenda concernente il contratto stipulato con la società Selex.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Terzoni e altri, alla luce delle vicende giudiziarie che coinvolgono esponenti della società Selex, appaltatrice del Sistema di tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) si chiede l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento del servizio SISTRI, nonché la costituzione di parte civile nel relativo procedimento giudiziario.

Dapprima, giova rilevare che la Commissione di Collaudo, istituita per la verifica di conformità del sistema Sistri, il 20 dicembre ultimo scorso, ha rilasciato il certificato di verifica di conformità, attestando la piena funzionalità del sistema e la sua corrispondenza alle norme e alle specifiche del contratto. Di tale documento, dal 24 giugno scorso, ne è traccia anche sul sito del Ministero dell'Ambiente.

Come anche richiamato nell'interrogazione in parola, nel 2012, l'Avvocatura Generale dello Stato nel parere reso sulla legittimità della complessiva operazione negoziale, ha ritenuto valido e legittimo il contratto con la Selex.

Tuttavia, rilevato che il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con Deliberazione n. 10 del 10 aprile 2014, ha ritenuto che «l'affidamento del SISTRI non sia conforme all'articolo 17, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici nella versione vigente al tempo dell'affidamento stesso e prima della modifica apportata a tale disposizione ad opera dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 208/11 (in vigore dal 15/01/2012), nei limiti e secondo le motivazioni espresse nella parte di diritto», il Ministero dell'Ambiente, alla luce di tali nuove determinazioni, sta valutando l'opportunità di chiedere un ulteriore approfondimento all'Avvocatura Generale dello Stato.

Si ribadisce, poi, che nel continuare a monitorare le attività giudiziarie, sicuramente il Ministero dell'Ambiente procederà a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la costituzione di parte civile nel processo, qualora venga disposto il rinvio a giudizio degli imputati.

ALLEGATO 4

5-03140 Pastorelli e Lacquaniti: Sulle iniziative a tutela della salute della cittadinanza di Brescia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'incidente del 27 aprile 2014 occorso presso il termovalorizzatore di Brescia, oggetto dell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Lacquaniti e Pastorelli, nel premettere che nulla risulta agli atti di questo Ministero, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Brescia, a sua volta informata dall'Arpa competente, si rappresenta quanto segue.

Nel caso in questione, i sistemi di monitoraggio delle emissioni, previsti dalla normativa nazionale, che consentono di valutare la corretta gestione di un impianto (parametri funzionali quali portata, fumi, ossigeno, ecc.) ed il rispetto dei valori di emissione dei parametri di efficienza della combustione, non hanno fatto riscontrare superamenti dei valori limite alle emissioni.

La Regione Lombardia ha fissato degli *standard* di controllo impiantistici più restrittivi rispetto a quanto richiesto dalla normativa nazionale, prevedendo il monitoraggio di lungo periodo delle policloro_di_benzodiossine/furani (PCDD/F) che invece la normativa nazionale chiede di misurare con frequenza quadrimestrale, per un periodo di 8 (otto) ore.

Il termovalorizzatore di Brescia, come previsto dalla normativa regionale, è do-

tato di un sistema di campionamento continuo dei policloro_di_benzodiossine/furani (PCDD/F) che risponde alle prescrizioni tecniche stabilite. La Delibera di Giunta Regionale suindicata non prevede il campionamento di tutti gli stati di funzionamento, pertanto l'ARPA ha richiesto all'Autorità competente l'estensione del funzionamento di tali sistemi di misurazione a campione a tutte le fasi (funzionamento normale o anomalo, di avvio e di spegnimento), al fine di consentire la quantificazione del reale impatto emissivo anche in casi come quello accaduto.

L'approfondimento che l'ARPA ha effettuato ha così consentito di individuare il mancato rispetto delle procedure di controllo del sistema di campionamento dei PCDD/F che, per un mese, non ha registrato il flusso emissivo, con l'esclusiva possibilità, per l'ARPA, di stimare l'emissione mensile in relazione ai parametri stabiliti.

La stessa Agenzia, a seguito dell'episodio richiamato, ha avviato ulteriori accertamenti volti a verificare la sussistenza, nell'occasione, di eventuali ipotesi di reato da segnalare all'Autorità Giudiziaria competente.

ALLEGATO 5

5-02014 Bonavitacola: sulla responsabilità per danno erariale a seguito del contenzioso per le opere di ristrutturazione dell'edificio in via del Boglione a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

I fatti relativi alla vertenza citata dall'Onorevole Interrogante hanno inizio nel 2004 quando, presso il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, il Provveditore *pro tempore* stipula un contratto con la ditta Carchella, per la somma di circa 18 milioni di euro, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sull'edificio B di via del Boglione a Roma, poi da destinare al SISDE. I lavori sono secretati e la procedura seguita per l'affidamento è quella negoziata.

I finanziamenti per l'opera non vengono assegnati al Provveditorato e il contratto stipulato non viene registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio.

Nel frattempo vengono comunque effettuati lavori di bonifica del cantiere, che verranno pagati a seguito di procedura esecutiva.

Successivamente, il SISDE rinuncia all'opera e il Provveditorato cerca invano un altro soggetto interessato all'edificio.

Nel 2008, la ditta Carchella chiede il risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto e propone di devolvere la vertenza ad un collegio arbitrale, pur non essendo tale eventualità prevista dal contratto che demanda i contenziosi al Giudice ordinario.

Il Ministro delle infrastrutture *pro tempore* designa comunque un arbitro e il collegio arbitrale viene costituito. Il lodo arbitrale, emesso il 19 gennaio 2009, riconosce all'impresa un danno di euro 13.794.122,04 più interessi, per una somma complessiva di euro 18.292.471,65.

Il Provveditore *pro tempore* chiede all'Avvocatura generale dello Stato l'impu-

gnativa del lodo e la Corte d'Appello, con propria ordinanza, ne sospende l'efficacia.

Nel 2011, viene nominato Provveditore l'Ing. Carlea il quale, al fine di concludere la vertenza, ripropone all'Avvocatura una bozza di transazione che, accettata dalla ditta, ottiene il parere favorevole dall'Avvocatura. La cifra concordata è di circa 7 milioni di euro. La transazione, stipulata il 15 gennaio 2012, deve essere eseguita entro il 15 marzo e prevede la rinuncia all'appello contro il lodo arbitrale.

Al momento della stipula non sono presenti sul bilancio del Provveditorato i fondi necessari che, seppur richiesti dal competente ufficio, non verranno mai assegnati. Con nota del 1° febbraio 2012, il Provveditore chiede all'Avvocatura di rinunciare all'appello.

Poiché il Provveditorato non riesce ad onorare i termini della transazione, la ditta rinuncia alla stessa e, a luglio 2012, si insinua in una procedura esecutiva contro il MIT, che viene condannato al pagamento della somma a suo tempo stabilita dal lodo arbitrale più gli interessi legali.

La somma viene pagata alla ditta Carchella dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2012.

A seguito dei fatti sopra descritti, il 24 settembre 2012 i competenti uffici del MIT presentano una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti. In aggiunta, il Capo di Gabinetto *pro tempore* chiede ai menzionati uffici di nominare una commissione ispettiva che verifichi

presso il Provveditorato quanto accaduto in merito alla vertenza con la ditta Carchella.

Il 7 agosto 2013, la Commissione ispettiva presenta una relazione su quanto verificato presso il Provveditorato. La relazione viene acquisita agli atti dell'Ufficio disciplina del MIT il successivo 5 settembre, per la valutazione delle eventuali responsabilità disciplinari.

Tale ufficio formula le contestazioni di addebiti nei confronti dei soggetti coinvolti che prestano ancora servizio presso l'Amministrazione poiché, stante il lungo tempo trascorso, alcuni dei dirigenti coinvolti sono in quiescenza. Vengono altresì formulate contestazioni di addebito per mancata collaborazione con la Commissione ispettiva nei confronti del Provveditore e di altri dirigenti e funzionari del Provveditorato.

Al termine dei procedimenti, il MIT ha ritenuto di archiviare le posizioni di alcuni dirigenti e funzionari *pro tempore* del Provveditorato in quanto gli atti della Commissione ispettiva non forniscono prove certe e documentate circa le rispettive responsabilità, avvisando nei relativi provvedimenti che all'esito del procedimento penale, in caso di sentenze di condanna, il procedimento disciplinare verrà riaperto ai sensi dell'articolo 55-ter della Legge Brunetta.

Vengono altresì archiviate le posizioni di tutti i soggetti cui era stata contestata la mancata collaborazione con la Commissione ispettiva poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione non emergono specifiche responsabilità.

All'Ing. Carlea viene irrogata una sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dal servizio per il grave danno recato all'Amministrazione per aver stipulato una transazione con la ditta Carchella senza essersi previamente assicurato di avere le necessarie disponibilità in bilancio, rinunciando comunque all'appello avverso il lodo arbitrale.

Premesso quanto sopra, ritengo di dover sottolineare che:

le circostanze poste a fondamento della sanzione disciplinare sono di natura

squisitamente amministrativa. L'Ufficio disciplina non era a conoscenza della denuncia presentata a dicembre 2012 dall'Ing. Carlea. Conosceva invece i contenuti della denuncia penale presentata dalla Direzione Generale del Personale a settembre del 2012, in forza della quale era stata disposta l'ispezione presso il Provveditorato. Le valutazioni dell'Ufficio disciplina riguardano esclusivamente la responsabilità amministrativo-contabile del Provveditore, in termini di colpa e non certo di dolo, in quanto lo stesso, in qualità di Direttore Generale del Provveditorato, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli strumenti necessari per portare a buon fine la transazione stipulata. Oggetto della contestazione e della successiva sanzione è pertanto l'aver inserito nella transazione un termine perentorio che non si è stati in grado di rispettare e l'aver chiesto con propria nota del 1° febbraio 2012 all'Avvocatura generale dello Stato di rinunciare all'appello avverso il lodo arbitrale;

la magistratura sta indagando sulla vicenda a seguito della citata denuncia del 24 settembre 2012 presentata dalla Direzione Generale del Personale - Ufficio affari legali, contenzioso e disciplina del MIT. La denuncia dell'Ing. Carlea è pertanto successiva sia alla denuncia del Ministero sia all'avvio dell'Ispezione presso il Provveditorato. Tale denuncia, in palese violazione dell'articolo 55-sexsies del decreto legislativo n. 165/2001, non è mai stata inviata alla Direzione Generale del Personale - Ufficio affari legali, contenzioso e disciplina, che pertanto non ne conosce i contenuti, né i soggetti eventualmente coinvolti. E ciò ha peraltro impedito al predetto Ufficio di procedere disciplinarmente nei confronti di dipendenti eventualmente coinvolti.

Inoltre evidenzio che, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo, i dirigenti con funzioni di direzione di uffici dirigenziali generali tra i compiti istituzionali, tra l'altro, «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed eserci-

tano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; inoltre, «dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia».

Dalla norma in esame si evince chiaramente che il Provveditore non ha, e non può avere, solo una competenza di «mero atto di impulso» nei confronti di altri uffici e organi consultivi dell'Amministrazione, ma una responsabilità diretta sulle attività compiute nell'ambito della propria Direzione (nel caso di specie il Provveditorato).

Suoi sono i provvedimenti amministrativi e i poteri di spesa, sua la competenza a conciliare e transigere. Con propria lettera del 1° febbraio 2012, lo stesso Provveditore aveva chiesto all'Avvocatura di rinunciare all'appello senza inserire nella predetta nota alcun vincolo al buon esito della transazione, e quando con nota del 22 febbraio 2012 l'Ufficio economico del Provveditorato ha avvisato il Provveditore che la richiesta dei fondi per il pagamento della transazione non risultava ancora accolta, il Provveditore era ben consapevole del fatto che la stessa probabilmente non sarebbe andata a buon fine. Nonostante ciò non si è preoccupato, in vista della scadenza dei termini della transazione stessa, di avvisare l'Avvocatura del fatto che, in mancanza dei fondi, il Provveditorato non sarebbe riuscito ad onorare il proprio debito.

Da quanto sopra esposto appare evidente che l'Amministrazione ha posto in essere tutte le azioni necessarie per un accertamento pieno delle responsabilità:

denunciando in data 24 settembre 2012 alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti i fatti connessi al pagamento dei 18 milioni di euro alla ditta Carchella a seguito di pignoramento presso terzi;

inviando presso il Provveditorato del Lazio una Commissione ispettiva;

inviando alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti copia della relazione della citata Commissione;

avviando nei confronti dei soggetti coinvolti i procedimenti disciplinari nei termini previsti dalla legge e dai contratti collettivi;

avvisando gli stessi soggetti che, in caso di sentenza di condanna a seguito della chiusura del procedimento penale, verrà riaperto nei loro confronti il procedimento disciplinare;

sanzionando le responsabilità amministrativo contabili emerse dagli accertamenti dei fatti.

Evidenzio altresì che il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4, ha accolto con propria decisione del 24 aprile 2014 il reclamo proposto da questa amministrazione avverso l'ordinanza del giudice del lavoro n.16560/2014 che aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti dell'ing. Carlea. Tale decisione, nel consentire ai suddetti provvedimenti di espletare i propri effetti, conferma il buon operato dell'Amministrazione nell'accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili connesse alla vicenda. Fermo restando che le indagini della Procura della Repubblica e quelle della Corte di conti, ancora in corso, consentiranno, alla loro conclusione, di intervenire sugli eventuali ulteriori soggetti che saranno ritenuti responsabili per i gravi danni arrecati al MIT.

Da ultimo informo che il Tribunale di Roma lo scorso 25 giugno ha discusso il ricorso *ex* articolo 700 c.p.c. presentato dall'Ing. Carlea e, accogliendo tutte le argomentazioni dell'Amministrazione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (*Svolgimento e conclusione*) . 108

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, sulle linee programmatiche del Dicastero in materia di poste e telecomunicazioni (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 108

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Rodolfo DE LAURENTIIS, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Lorenza BONACCORSI (PD) e Mirella LIUZZI (M5S).

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il presidente di Confindustria Radio Televisioni per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, sulle linee programmatiche del Dicastero in materia di poste e telecomunicazioni.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello GIACOMELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo COPPOLA (PD), Mirella LIUZZI (M5S), Lorenza BONACCORSI (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S).

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello GIACOMELLI fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	110
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame – Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INTERROGAZIONI:

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpl	114
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	118

RISOLUZIONI:

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità » (<i>Discussione e rinvio</i>)	114
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, i deputati dei diversi gruppi intervenuti hanno evidenziato come il disegno di legge n. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, assegnato in sede referente alla I Commissione, reca numerose disposizioni incidenti su materie che rientrano tra le competenze della Com-

missione Lavoro. Rileva che, secondo quanto rappresentato nella medesima seduta, non sarebbe ritenuta sufficiente l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva, ancorché il parere della Commissione lavoro abbia carattere «rinforzato», ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, e dell'articolo 75 del Regolamento.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur facendo notare che il provvedimento, assegnato alla I Commissione, incide in modo assai significativo anche su materie di competenza della II e della XI Commissione, osserva che i tempi a disposizione sono molto ristretti, sussistendo l'esigenza di garantire una conversione del decreto prima della prevista pausa per i lavori estivi. Nel far presente che la II Commissione non ha elevato alcun conflitto, fa notare, d'altro canto, che una eventuale assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite I e XI, a suo avviso, non determinerebbe significativi ritardi nell'esame, dal momento che tutti i deputati, in caso di nuova assegnazione, si impegnerebbero a concludere l'*iter* nei tempi necessari. Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno disporre di un ulteriore margine temporale per svolgere altri approfondimenti sulla questione, al fine di poter deliberare sul punto con maggiore consapevolezza.

Walter RIZZETTO (M5S) chiede al deputato Gneccchi di esplicitare la posizione del suo gruppo, chiarendo se sia a favore o meno della deliberazione del conflitto di competenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che nella precedente seduta i gruppi hanno manifestato le proprie posizioni e che pertanto in questa sede si è stabilito di discutere dell'elevazione di un conflitto di competenza.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una precisazione, sottolinea che con il suo intervento intendeva semplicemente chiedere di rinviare di poche ore la deliberazione sull'elevazione del conflitto,

in ragione dell'esigenza di acquisire maggiori elementi circa l'effettiva utilità ed efficacia dell'iniziativa della Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) osserva, anzitutto, che le difficoltà di inquadrare con nettezza gli ambiti di competenza delle diverse Commissioni derivano dal malcostume del Governo – più volte stigmatizzato anche dal Presidente della Repubblica – di fare ricorso a decreti *omnibus*, che finiscono per determinare assegnazioni controverse. Soffermandosi poi sulle considerazioni svolte dal deputato Gneccchi, osserva che l'eventuale esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite I e XI non determinerebbe alcun aggravio procedurale o temporale, dal momento che le tempistiche dell'esame in Commissione sono di fatto condizionate dalla data di iscrizione del provvedimento nel calendario dell'Assemblea, che è già stata concordata in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi. Ritiene opportuno, pertanto, che si proceda da subito alla deliberazione sull'elevazione del conflitto di competenza.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) si associa alla richiesta del deputato Gneccchi di disporre di più tempo, rinviando la deliberazione sul conflitto nel pomeriggio, al fine di assumere una decisione più ponderata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia la deliberazione sul conflitto di competenza alla seduta già convocata per le ore 14, al fine di consentire ai gruppi di approfondire la questione.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, all'articolo 1, prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1° gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate. Rileva, quindi, che l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Rileva che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate. Fa presente che l'articolo 4 reca le disposizioni finali, prevedendo che il capitale sociale della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Rilevato, in conclusione, che la Commissione in sede referente sembra intenzionata a deliberare il mandato a riferire in Assemblea in senso contrario al provvedimento, sottolinea i rischi delle ricadute occupazionali – con circa 8 mila lavoratori coinvolti – che potrebbe determinare la soppressione di Equitalia. Formula, infine, una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*), di cui dà lettura.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al relatore se non sia più opportuno formulare una proposta di parere favorevole che rechi una condizione tesa ad evidenziare l'esigenza di salvaguardare i lavoratori coinvolti, garantendone la riassunzione.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede alla presidenza di valutare un rinvio della deliberazione di competenza nella seduta pomeridiana della Commissione, al fine di consentire ai gruppi di svolgere ulteriori accertamenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che non sussistono margini per un rinvio considerata la ristrettezza dei tempi di esame in sede referente, la cui conclusione è imminente.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, in risposta alle considerazioni del deputato Fedriga, non ritiene opportuno creare aspettative nei lavoratori assumendo impegni di cui, allo stato, non appare possibile garantire l'attuazione. Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della sua proposta di parere contrario.

Davide BARUFFI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che vi sia stata un'improvvisa accelerazione dell'*iter* in sede referente, che giudica inaccettabile e contraria ai principi di correttezza tra organi parlamentari, che ha impedito di fatto alla Commissione convocata in sede consultiva di esprimersi in tempi congrui sulla proposta di legge C. 2299. Chiede alla presidenza di farsi carico di rappresentare nelle sedi opportune i disagi arrecati da un'organizzazione dei lavori parlamentari spesso caotica e frenetica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, assicura che si farà carico delle questioni poste dal deputato Baruffi.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolto l'intervento introduttivo della relatrice, che ha formulato una proposta di parere favorevole, pur riservandosi di svolgere con i gruppi un adeguato approfondimento di merito. Ricorda altresì che in quella occasione il gruppo del M5S ha preannunciato la presentazione di una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere con una condizione (*vedi allegato 2*), che intende tener conto anche degli elementi contenuti nella proposta alternativa presentata dal gruppo del M5S.

Gessica ROSTELLATO (M5S), pur valutando positivamente il richiamo operato all'esigenza di individuare in modo più puntuale le procedure per il riconoscimento degli operatori e per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni, avrebbe auspicato l'inserimento nella proposta di parere di un riferimento alla necessità di escludere le cooperative sociali dai soggetti abilitati ad esercitare le attività agri-sociali. Per tale ragione, dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della propria proposta alternativa di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua appro-

vazione, la proposta alternativa dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame – Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Marialuisa GNECCHI (PD), a seguito di un ulteriore approfondimento, dichiara, anche a nome del suo gruppo, di condividere l'iniziativa volta a richiedere l'assegnazione del provvedimento in oggetto alle Commissioni riunite I e XI, considerate le numerose disposizioni in materia di lavoro pubblico contenute nel provvedimento. Fa presente che le perplessità circa la corretta assegnazione del provvedimento derivavano, oltre che da esigenze di tempestività dell'esame, anche dalla presenza di numerose norme rientranti nell'ambito di interesse della II Commissione. Osserva che il suo gruppo, a fronte di una esplicita presa di posizione degli altri gruppi, non può far altro che associarsi, pur facendo notare che la previsione di un parere rafforzato rappresenti un elemento di garanzia per la Commissione, che avrà di far sentire la

propria voce. Dichiarò che il suo gruppo, in ogni caso, accetterà con serenità le decisioni che saranno assunte dalla Presidenza della Camera.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'unanime orientamento emerso in seno alla Commissione, propone pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, l'elevazione di un conflitto di competenza affinché il disegno di legge n. 2486 del Governo sia assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite I e XI.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpI.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gessica ROSTELLATO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, dal momento che non mette in discussione la normativa vigente, che, essendo poco chiara e mal scritta, favorisce interpretazioni restrittive da parte dell'INPS. Giudica, in particolare, illogico imporre alle imprese il pagamento del *ticket* di licenziamento nei casi in cui

l'interruzione del rapporto di lavoro non comporti effettivamente diritto all'ASpI, ritenendo eccessivo altresì prevederne il versamento per intero in caso di rapporto *part time*. Auspica, in conclusione, che il Governo, nel silenzio della norma, assuma iniziative normative per fare chiarezza sulla questione, al fine di evitare di generare costi inutili e ingiusti a carico delle imprese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre l'orientamento del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra la sua risoluzione, osservando che il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19

luglio 1993, n. 236, aveva consentito l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati dalle imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di 16 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro nonché dei lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di mobilità, prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale operazione consentiva alle aziende di usufruire di alcune agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro con i soggetti iscritti nella cosiddetta « piccola mobilità ». La disposizione in questione era stata più volte prorogata, sino alla legge 92 del 2012 la cosiddetta « legge Fornero » con la quale si è eliminata la possibilità per i lavoratori licenziati di iscriversi alle liste della « piccola mobilità ». Fa presente che nel vuoto normativo che si è in tal modo venuto a creare, l'INPS ha fornito interpretazioni restrittive – suscettibili di dar luogo ad un lungo contenzioso – che danneggiano le imprese, mettendo in discussione gli incentivi addirittura per le assunzioni di lavoratori in « piccola mobilità » effettuate nel 2011 e nel 2012. Osserva, infatti, che l'INPS ha informato che a far data del 15 settembre 2014 verranno emesse le note di rettifica ai fini del recupero delle agevolazioni previste per chi ha assunto nel 2012 lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ». Fa presente che con interpellanza n. 2-00571, ha interpellato il Presidente del Consiglio dei ministri sul caso descritto, ma la risposta resa dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto non è

stata soddisfacente in quanto nessuna soluzione è stata presa in considerazione per le aziende che comunque dovranno comunque restituire i benefici connessi alle assunzioni effettuate. Fa notare, inoltre, che se gli imprenditori non saranno in grado di restituire le somme, si creerà un circolo vizioso che potrebbe portare alla chiusura delle aziende, al licenziamento di molti dipendenti, se non al suicidio degli stessi imprenditori. Inoltre, osserva che, se gli avvisi partiranno il 15 settembre 2014 e le aziende non avranno disponibilità per pagarli, otterranno il DURC irregolare con danni rovinosi. Chiede al Governo di intervenire urgentemente nella ricerca delle coperture, provvedendo nel primo atto normativo utile, al fine di evitare che le aziende che hanno usufruito delle agevolazioni debbano restituire i benefici di cui hanno goduto. Nel caso in cui non venisse rispettata la data di cui sopra, e venissero quindi emessi gli avvisi di pagamento da parte dell'INPS, chiede al Governo di impegnarsi ad assumere iniziative presso le autorità competenti al fine di considerare comunque le aziende in regola ai fini del rilascio del DURC, qualora non sussistano inadempienze diverse rispetto a quelle derivanti dalla mancata restituzione delle agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione (C. 2299 Cancellieri).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata la proposta disegno legge n. 2299, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione;

considerato che le ipotesi di revisione della disciplina relativa alle modalità di esercizio delle funzioni di riscossione e agli organismi pubblici operanti nel settore meritano di essere oggetto di un più attento approfondimento;

osservato, in particolare, che la proposta di legge in esame non garantisce che

la soppressione della società Equitalia e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate non determinino gravi conseguenze occupazionali per i lavoratori della società soppressa, dal momento che l'articolo 3 della proposta di legge, per il personale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e le società ad essa collegate, prevede esclusivamente una riserva, nell'ambito delle assunzioni presso l'istituenda Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, pari al 50 per cento delle assunzioni complessive,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e
C. 1020 Schullian).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 303, 760, 903, 1019, 1020, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

rilevata l'esigenza di assicurare la piena efficacia delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, evitando un utilizzo strumentale delle attività di agricoltura sociale, teso a beneficiare delle agevolazioni previste, senza che si realizzino effettivamente le prestazioni attività sociali che giustificano il riconoscimento delle agevolazioni stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di assicurare che le attività di agricoltura sociale garantiscano effettivamente la realizzazione di prestazioni e attività sociali e, in particolare, l'inserimento socio-lavorativo delle categorie individuate dalla proposta in esame, siano individuate in modo più puntuale le procedure per il riconoscimento degli operatori e per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni in modo da escludere un utilizzo improprio delle agevolazioni previste dalla proposta di legge.

ALLEGATO 3

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente l'ambito di applicazione della normativa, introdotta dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, in materia di contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che tale disposizione introduce un nesso tra il contributo richiesto al datore di lavoro e il diritto all'ASpI da parte del lavoratore, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto determini il diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Inoltre, il tenore letterale della disposizione in parola non lascia spazio ad equivoci circa la necessità di dover ricomprendere, in esso, tutte le tipologie di interruzioni, incluso, quindi il mancato superamento del periodo di prova ed il licenziamento per giusta causa.

Con riferimento alla questione evidenziata nel presente atto parlamentare, circa la necessità di prevedere che il cosiddetto « ticket di licenziamento » sia dovuto solo nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro comporti effettivamente il diritto all'ASpI, non posso che ribadire che, diversamente, il legislatore ha scelto di connettere l'obbligo del versamento alla generale interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia potenzialmente connesso al beneficio dell'ASpI, sganciando tale obbligo dalla effettiva percezione dell'indennità, il che ap-

pare in linea con il principio solidaristico che connota il nostro sistema previdenziale.

L'INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito, inoltre, che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore rispettivamente ai 12, ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.

Un differente orientamento avrebbe condotto a richiedere la contribuzione con esclusivo riferimento a « periodi di 12 mesi », escludendo, quindi, tutte le situazioni nelle quali detto arco temporale non si realizzi e generando, pertanto, evidenti situazioni di disparità di trattamento. Mi riferisco, ad esempio, ai rapporti di 11 mesi e 29 giorni che andrebbero per tale motivo esenti dal contributo; così come per i rapporti di lavoro di 23 mesi e 29 giorni i datori pagherebbero soltanto per 12 mesi ed, infine, per quelli di 35 mesi e 29 giorni, i datori verserebbero il contributo soltanto per 24 mensilità.

Con tale interpretazione l'INPS ha cercato, inoltre, di evitare eventuali effetti elusivi dell'obbligo introdotto dalla disposizione in esame, che si sarebbero potuti verificare, ad esempio, mediante interruzioni preordinate dei rapporti di lavoro.

Tale lettura, peraltro, oltre ad essere congrua rispetto al sistema di finanziamento dell'Aspi, che – a regime (dal 2017) – è destinata a diventare l'unica forma di sostegno al reddito – è in linea, altresì,

con la funzione di deterrente che la norma vuole certamente assegnare al contributo in questione.

Va, inoltre, osservato che dal 1° gennaio 2017, il contributo in argomento – unitamente a quello ordinario mensile dovuto dai datori di lavoro – diventerà l'unico canale di finanziamento dell'indennità ASpI.

Con riferimento al quesito concernente la misura della contribuzione nei casi di cessazione di rapporti di lavoro *part-time*, l'INPS ha chiarito che la formulazione del citato comma 31 da una parte introduce un nesso tra il contributo e il diritto all'ASpI del lavoratore il cui rapporto di

lavoro è stato interrotto e dall'altra scollega il contributo stesso dall'importo della prestazione individuale. Conseguentemente, la misura della contribuzione (41 per cento del massimale mensile ASpI) rimane inalterata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (*full time* o *part time*).

Vorrei precisare, infine, che una previsione analoga a quest'ultima è già prevista nella determinazione della tassa di ingresso alla mobilità (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991), istituito più prossimo all'ASpI, in vigore da oltre un ventennio e la cui applicazione è destinata a cessare il 31 dicembre 2016.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ERRATA CORRIGE	122

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Gelli ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito, che proseguirà nella seduta odierna.

Maria AMATO (PD), ringraziando il relatore per la chiarezza della sua relazione, pone l'attenzione su alcuni punti critici presenti nel provvedimento in esame. Ritiene necessario un chiarimento in relazione alla possibilità o meno di prevedere la risolu-

zione del contratto per i responsabili di struttura complessa che siano anche docenti universitari. In relazione alle scuole di specializzazione, esprime apprezzamento per il reperimento di ulteriori risorse, ma invita ad un esame attento per individuare con precisione i fabbisogni concreti di futuri medici.

Sottolinea, in particolare, la necessità di incrementare il numero dei pediatri, che risultano carenti specialmente nelle aree periferiche, come emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva recentemente conclusa. Ricorda, inoltre, che occorre rafforzare la relazione dei pediatri con le famiglie, anche al fine di evitare episodi di neo-oscurantismo come sta accadendo in relazione alle vaccinazioni infantili.

Paventa, inoltre, il rischio che le misure di semplificazione introdotte con l'articolo 27 possano avere un effetto opposto a quello auspicato in quanto la fuoriuscita dalla programmazione regionale può determinare una proliferazione di strutture che aiutano la diffusione di una sanità *low cost* con tutte le implicazioni negative. Ritiene in ogni caso necessario prevedere un impegno a non entrare per un congruo periodo di tempo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Raffaele CALABRÒ (NCD) si associa ai ringraziamenti al relatore e preannuncia la volontà di soffermarsi sui numerosi punti critici che emergono dalla lettura del provvedimento in esame. Considera necessario un chiarimento circa la durata temporale delle disposizioni sul divieto del trattenimento in servizio, al fine di assicurare un quadro certo ai soggetti che hanno attualmente tra i 55 e i 58 anni e che potrebbero altrimenti essere portati a trasferirsi nel settore privato o ad essere comunque demotivati. Ritiene inoltre preferibile prevedere il limite di 40 anni non in relazione all'anzianità contributiva ma a quella di servizio.

Occorre, a suo avviso, insistere sul superamento del blocco del *turn over* anche per il settore sanitario, risultando altrimenti inapplicabile la finalità del ricambio generazionale indicata nel provvedimento in esame. Si associa alle considerazioni della collega Amato sulla risoluzione del contratto per i responsabili di struttura complessa che siano anche docenti universitari. Auspica, inoltre, l'estensione al settore sanitario, pur con le opportune cautele, delle disposizioni in materia di mobilità volontaria recate dall'articolo 4. Esprime perplessità sulla possibilità per i dipendenti in quiescenza di poter svolgere a titolo gratuito non tanto funzioni onorifiche ma compiti di tipo gestionale.

In materia di scuole di specializzazione, si associa alle considerazioni della collega Amato e sottolinea che occorre evitare un « taglio lineare » degli anni di studio per reperire risorse, dovendo piuttosto adeguarsi alle regole seguite negli altri Paesi europei. Nell'esprimere apprezzamento per l'aumento delle borse disponibili, auspica un rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale per poter rendere concreta l'intenzione del trasferimento sul territorio di funzioni attualmente svolte nelle strutture ospedaliere. In conclusione, richiede un chiarimento circa l'esclusione dell'assicurazione obbligatoria anche per i medici che svolgono attività *intramoenia*.

Elena CARNEVALI (PD), manifestando anch'essa apprezzamento per la relazione introduttiva, esprime un giudizio positivo sul complesso del provvedimento in esame che procede nella giusta direzione dell'ammodernamento del Paese.

In relazione alle norme sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali recate dall'articolo 11, osserva che andrebbe evitata un'eccessiva ingerenza da parte della normativa statale. Quanto alle borse per gli specializzandi, osserva che viene data solo una risposta parziale e che occorre evitare riduzioni indiscriminate della durata dei corsi, dovendo piuttosto studiare con attenzione l'evoluzione delle figure sanitarie a cominciare dai medici di medicina generale. Critica inoltre l'utilizzo come copertura finanziaria per l'anno 2016 del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Nel ricordare il plauso proveniente anche dal modo associativo per le semplificazioni rivolte ai soggetti con invalidità, evidenzia l'importanza di accorciare i tempi tra la richiesta e la concessione del riconoscimento. Ritiene che si possano integrare le commissioni mediche locali con un soggetto che interviene su richiesta dell'interessato.

In relazione all'articolo 27 invita a seguire un percorso che sia coerente con il lavoro che la Commissione sta portando avanti sui rischi professionale. Osserva che appare accettabile una maggiore liberalizzazione dell'imprenditoria in campo sanitario solo a condizione che non si richieda in seguito un accreditamento che vanificherebbe le esigenze della programmazione. Ritiene peraltro molto difficile che possano stare sul mercato senza accreditamento anche le strutture socio-sanitarie.

Vittoria D'INCECCO (PD) si associa alla gran parte delle osservazioni svolte dai colleghi. Esprime perplessità per la facoltà concessa ai direttori generali di pensionare il personale medico, temendo una scelta discrezionale legata anche a motivazioni politiche. Auspica un maggiore impegno per la formazione dei medici a cominciare da un percorso di medicina generale con

tempi e risorse analoghi alle scuole di specializzazione.

Manifesta dubbi sulle misure di semplificazione per la prescrizione dei medicinali paventando sprechi in relazione a possibili modifiche delle prescrizioni di cura. Invita pertanto a considerare la previsione di limitare il numero di confezioni ritirabili per singolo acquisto. Sostiene inoltre la possibilità di estendere anche ai medici di medicina generale in possesso di determinati requisiti l'accesso al ruolo di direttore generale.

Paola BINETTI (PI) esprime preoccupazione per il carattere discontinuo che caratterizza la carriera professionale dei giovani medici che si trovano spesso in una situazione di sottoccupazione o sono costretti a periodi di inattività o di svolgimento della professione all'estero. Ritiene che sia pertanto compito delle generazioni più anziane cercare di assicurare ai giovani un percorso il più possibile unitario e che garantisca loro una crescita professionale.

In relazione alle osservazioni del collega Calabrò, rileva che è importante non disperdere il patrimonio costituito dai medici in quiescenza che trovano ancora soddisfazione nel contribuire, anche a titolo gratuito, alla formazione delle professioniste delle nuove generazioni. Sottolinea che una riduzione dei percorsi formativi di specializzazione rischia di an-

dare in contrasto con le prassi diffuse a livello europeo e di compromettere il riconoscimento all'estero del titolo di studi conseguiti in Italia.

Giudica importante un'adeguata formazione dei medici di medicina generale fornendo loro le competenze cliniche necessarie, che sono indispensabili anche per espletare il ruolo di direttore generale.

Daniela SBROLLINI (PD), rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 264 del 2 luglio 2014, a pagina 277, apportare le seguenti modificazioni:

prima colonna, ventiseiesima riga, la parola « sociale » è soppressa;

prima colonna, ventisettesima riga, sostituire le parole da « Ricorda » fino a « ore 16 » con le seguenti « Fa presente che, a seguito di contatti informali, risulta che il termine degli emendamenti presso la I Commissione potrebbe essere fissato a giovedì 10 luglio, alle ore 16 »;

prima colonna, trentatreesima riga, le parole: « 10 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 9 luglio ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2236 Sani, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 30.	
Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 31 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole sulla nomina n. 30 e sulla nomina n. 31</i>)	124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti degli organismi di controllo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	126
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di correzioni di forma</i>)	130

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	131
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
--	-----

AVVERTENZA	128
-------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 luglio 2014.

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2236 Sani, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Nomina n. 30.

Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 31.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole sulla nomina n. 30 e sulla nomina n. 31).

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone di procedere congiuntamente all'esame delle proposte di nomina, iniziato per entrambe nella seduta del 25 giugno.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulle proposte presentate dal Governo per la guida dell'ISMEA e dell'AGEA, in considerazione della qualificazione professionale dei candidati.

Sottolinea inoltre, per quanto riguarda il primo istituto, che la nomina è stata proposta a seguito di un avviso di chiamata pubblica e della valutazione dei requisiti dei candidati da parte di una commissione tecnica, che ha individuato una rosa di persone nel cui ambito è intervenuta la scelta del Ministro proponente.

Monica FAENZI (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo si asterrà nelle imminenti votazioni, per ragioni attinenti non alle persone candidate, ma piuttosto alla procedura di nomina, che non comprende una reale consultazione del Parlamento e una efficace disamina delle candidature.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo, diretta a sottolineare, al di là del merito delle scelte compiute, che nella procedura seguita è mancata una condivisione con il Parlamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo su entrambe le proposte in esame, sottolineando positivamente sia il metodo seguito per la selezione dei candidati sia l'elevato livello professionale e il prestigioso *curriculum* degli stessi.

Franco BORDO (SEL) preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo, manifestando apprezzamento per il metodo seguito dal Ministro. Giudica invece inopportuna la scelta del presidente dell'ISMEA, in considerazione dei ruoli poli-

tici e degli incarichi ministeriali ricoperti in passato dal candidato.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di parere favorevole da lui formulata sulla proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (nomina n. 30). Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	24
Astenuti	13
Maggioranza:	13
Voti favorevoli:	23
Voti contrari:	1

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Garofalo (in sostituzione del deputato De Girolamo), Fiorio, Iacono (in sostituzione del deputato Palma), Marroni (in sostituzione del deputato Marrocu), Mongiello, Oliverio, Pagani (in sostituzione del deputato Antezza), Piso (in sostituzione del deputato Bosco), Prina, Sani, Schullian, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli e Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Massimiliano Bernini, Franco Bordo, Catanoso, Faenzi, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Lupo, Palazzotto, Parentela e Russo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta

di parere favorevole da lui formulata sulla proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (Nomina n. 31).

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	24
Astenuti	13
Maggioranza:	13
Voti favorevoli:	23
Voti contrari:	—

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Garofalo (in sostituzione del deputato De Girolamo), Fiorio, Iacono (in sostituzione del deputato Palma), Marroni (in sostituzione del deputato Marrocu), Mongiello, Oliverio, Pagani (in sostituzione del deputato Antezza), Piso (in sostituzione del deputato Bosco), Prina, Sani, Schullian, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli e Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Massimiliano Bernini, Franco Bordo, Catanoso, Faenzi, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Lupo, Palazzotto, Parentela e Russo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 luglio 2014.

Audizione dei rappresentanti degli organismi di controllo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.10

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato nella seduta del 26 giugno 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 26 giugno scorso la Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti presentati e che il testo risultante è stato

successivamente trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni cui le proposte di legge sono state assegnate in sede consultiva, ad eccezione del parere della V Commissione Bilancio, che sarà espresso per l'Assemblea.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, dopo avere illustrato i pareri espressi dalle altre Commissioni, propone di recepire alcune richieste di modifica con appositi emendamenti (*vedi allegato 1*). In particolare, propone di recepire le analoghe richieste della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali, che hanno evidenziato la necessità di un coinvolgimento delle regioni nell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2 (che definisce i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale) e del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 5 (che definisce i criteri di accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di agricoltura sociale). Propone inoltre di recepire l'osservazione della Commissione attività produttive riferita all'articolo 5, per richiamare la necessità del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. Infine, accoglie l'osservazione della Commissione per le questioni regionali, che con riferimento all'articolo 7 ha segnalato l'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale e gli analoghi osservatori istituiti nelle regioni.

Per quanto riguarda altre questioni emerse in sede di parere, e in particolare quelle relative alle precauzioni da adottare per evitare il rischio di un utilizzo strumentale delle opportunità offerte dalla nuova legge, osserva che le stesse potranno formare oggetto di un'ulteriore riflessione ai fini del successivo esame in Assemblea, dove potrebbero essere eventualmente presentati appositi ordini del giorno.

Presenta infine una proposta di correzione formale del testo (*vedi allegato 2*).

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO concorda con le considerazioni e le proposte della relatrice, che consentono un ulteriore perfezionamento del testo nella direzione indicata dai pareri acquisiti, sui quali esprime una valutazione ampiamente positiva. Desidera al riguardo sottolineare che le Commissioni consultate hanno espresso un sostanziale apprezzamento per il provvedimento, che conferma la bontà del lavoro svolto.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede una breve sospensione della seduta per poter esaminare le proposte della relatrice.

Luca SANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.30.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora alle deliberazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti della relatrice 2.100, 5.100, 6.100 e 7.100.

La Commissione approva altresì la proposta di correzioni di forma del testo presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo, per le ragioni già illustrate nella precedente seduta.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che lo scorso 23 giugno è scaduto il termine che si era convenuto di fissare per la presentazione di proposte finalizzate all'elaborazione di uno schema di parere. Avverte che il gruppo M5S ha presentato una autonoma proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Fa infine presente che il disegno di legge è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre e che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Ambiente potrebbe essere fissato per martedì della prossima settimana.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con

condizioni (*vedi allegato 4*), predisposta sulla base delle richieste di modifica formulate dai gruppi. Si riserva una ulteriore valutazione della proposta di parere del gruppo M5S, con particolare riferimento alle disposizioni sulla combustione dei rifiuti, al fine di pervenire ad un parere unitario della Commissione.

Sottolinea pertanto l'opportunità di un rinvio dell'esame al prossimo martedì, invitando i deputati interessati a presentare comunque eventuali emendamenti presso la Commissione di merito.

Luca SANI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.*

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: previo con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il.

2. 100. Il Relatore.

All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

5. 100. Il Relatore.

All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali

aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 100. Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale.

7. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 1, comma 1, collocare le parole: promuove l'agricoltura sociale dopo le parole: e delle competenze regionali.

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: azioni di abilitazione, di capacitazione con le seguenti: azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità;

al comma 4, dopo le parole: 30 per cento inserire le seguenti: di quello complessivo;

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: articolo 2 ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: comma 1 e sostituire le parole: presso gli enti preposti con le seguenti: da parte degli enti preposti;

al comma 2, sostituire le parole: ai requisiti previsti dalla normativa vigente con le seguenti: ai prescritti requisiti.

All'articolo 7:

al comma 1, lettera a), sostituire la parola: proposizione con la seguente: predisposizione e le parole: alle imprese con le parole: per le imprese;

al comma 1, lettere d) ed e), sostituire la parola: proposizione con la seguente: proposta;

al comma 2, lettera d), sostituire le parole: organizzazioni medesime con le seguenti: reti medesime;

al comma 3, collocare le parole: può avvalersi dopo la parola: attribuiti;

al comma 4, sostituire le parole: all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento con le seguenti: alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) »;

posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28, che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilando alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;

considerato che tale possibilità risulta azzardata sia in quanto abbattere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non sono acque di lavaggio, ma sottoprodotti di processi industriali, sia in quanto l'altissima concentrazione di fenoli e BOD dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento;

valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare, oltre all'utilizzazione agronomica (fertilizzazione), delle alternative valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari,

quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (*compost*);

considerato che all'articolo 29 viene affrontato il delicato tema della combustione dei residui vegetali, già peraltro dibattuto nell'ambito del recente decreto-legge relativo alla « terra dei fuochi », stabilendo delle limitazioni alla possibilità di bruciare sfalci di potatura;

considerato che la potatura è una pratica agronomica molto utilizzata, soprattutto per alcune colture nazionali arboree e che la combustione degli sfalci è una efficace soluzione, specie per i piccoli agricoltori;

considerato comunque che è stato inserito il concetto di combustione come unica alternativa nel caso di conclamati rischi fitosanitari, quali ad esempio virosi o batteriosi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Sia soppresso l'articolo 28, rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alle alternative allo scarico in fogna;

2. All'articolo 29 siano apportate modificazioni volte a:

a) prevedere che le regole per la combustione dei residui vegetali, stabilite dai comuni, dispongano in maniera specifica che questa possa avvenire in modo che non danneggi l'ambiente, non metta a repentaglio la salute umana e non crei disagio o disturbo alla popolazione (ad esempio privilegiando zone di montagna e o distanti da centri abitati, evitando zone boschive e strade ad elevata intensità di traffico);

b) prevedere un tempo massimo entro il quale i comuni siano tenuti a

redigere tali ordinanze, un periodo di transizione nel quale, nel rispetto delle regole generali stabilite da questo stesso articolo, i residui possano essere bruciati;

c) specificare, comunque, il divieto di bruciare in quei mesi ritenuti più a rischio e comunque individuati di concerto tra regione e Corpo forestale dello Stato;

d) specificare, comunque, che nell'eventualità di conclamati casi di rischio fitosanitario accertati dai competenti enti ministeriali o regionali, la combustione dei residui sia sempre consentita, con l'autorizzazione o il controllo del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);

rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;

sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;

richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di « acquisti verdi » delle pubbliche amministrazioni;

sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese

agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-*bis*. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modifi-

cazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità» »;

2. Dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale). – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati”.

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in ma-

teria ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo” »;

3. All'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate »;

4. Dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:

« ART. 10-bis. – (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari). – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.

4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi »;

5. Dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:

« ART. 15-bis. – (*Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*). – 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: “1. I produttori che

non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000” »;

6. Dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:

« ART. 21-bis. – (*Disposizioni in materia di digestato*). – 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole “a fini agronomici” sono aggiunte le seguenti: “o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica”.

2. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” »;

7. Dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:

« ART. 28-bis. – (*Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti*). – 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agri-

cole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi»;

8. L'articolo 29 sia sostituito con il seguente:

«ART. 29. – (*Combustione controllata di materiale vegetale*). – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologi-

che, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata” »;

9. Dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:

«ART. 31-bis. – (*Interventi di miglioramento ambientale*). – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 16-ter. – (*Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale*). – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:

a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;

b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;

c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio” ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	137
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio lunedì 7 luglio e che la XIV Commissione dovrà dunque esprimersi entro la seduta odierna.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento, preannunciando una proposta di parere favorevole.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole

formulata nella seduta di ieri. Segnala di aver ricevuto dai colleghi del M5S alcune proposte di integrazione al parere che, tuttavia, riguardano il merito del provvedimento e investono le competenze della XIII Commissione. Non ritiene pertanto opportuno – anche per la natura stessa delle condizioni formulate – inserirle nella sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole anticipata nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	139
--	-----

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Audizione del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l’audizione del direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione.

Il direttore Umberto POSTIGLIONE, accompagnato dalla responsabile della direzione beni confiscati della predetta

Agenzia, prefetto Rosaria Laganà, svolge una relazione illustrativa sui temi generali del funzionamento dell’Agenzia e del suo programma di lavoro, trattando anche specificatamente i casi della società Riela di Catania e dei supermercati confiscati Grigoli.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (PD), Claudio FAVA (Misto) e i senatori Franco MIRABELLI (PD) e Giuseppe LUMIA (PD) ai quali rispondono il direttore Umberto POSTIGLIONE e la dottoressa Rosaria LAGANÀ.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il direttore Umberto Postiglione e la dottoressa Rosaria Laganà per il contributo fornito e rinvia il seguito dell’audizione ad altra data.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi, Michel Barnier (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi, Michel Barnier.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rivolge un indirizzo di saluto al commissario Barnier, ricordando le iniziative poste in atto dalla Commissione parlamentare per l'utilizzo del risparmio previdenziale per il finanziamento a lungo termine dell'economia reale.

Avverte che il vicepresidente europeo Barnier è accompagnato da Almore Rubin

de Cervin, direttore generale del Mercato interno e Servizi, da Olivier Girard, membro del Gabinetto, e dal vice direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Emilio Dalmonte.

Svolge una relazione Michel BARNIER, *vicepresidente europeo, commissario per il Mercato interno e i Servizi*, che si riserva di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Giorgio SANTINI (PD) e Sergio PUGLIA (M5S), e i deputati Titti DI SALVO (Misto), Giuseppe GALATI (FI-PdL) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Michel BARNIER, *vicepresidente europeo, commissario per il Mercato interno e i Servizi*, replica ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il commissario Barnier per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del
presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti	22
Verifica dei poteri nella I Circoscrizione (Piemonte 1)	22
Verifica dei poteri nella XXV Circoscrizione (Sicilia 2)	23
Verifica dei poteri nella V Circoscrizione (Lombardia 3)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sugli ultimi sviluppi di politica estera in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	25
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	26
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	32
<i>ERRATA CORRIGE</i>	31

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-00937 Venittelli: Sugli episodi di criminalità nel territorio del basso Molise	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-02667 Dal Moro: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona.	
5-02670 Fiano: Sulle presunte vicende di corruzione di dirigenti e amministratori pubblici del comune di Verona	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	41

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori	37
Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	37
Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Michele Giuseppe Dipace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
ERRATA CORRIGE	38

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	47
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	56

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Audizione dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	50
ERRATA CORRIGE	55

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione*) 58

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 67

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 75

ALLEGATO (*Proposta di testo unificato*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 77

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*). 86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (*Seguito dell'esame e conclusione*) 89

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (*Seguito dell'esame e conclusione*) 90

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana *leasing* (Assilea) 91

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) 91

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) 91

ERRATA CORRIGE 91

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03137 Castiello e Ravetto: Sull'applicazione della Convenzione delle Alpi 94

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 98

5-03138 Bratti: Sul monitoraggio dell'inquinamento delle acque e dell'ecosistema marino nella zona del rigassificatore al largo del delta del Po	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100
5-03139 Terzoni: Sulla vicenda concernente il contratto stipulato con la società Selex	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
5-03140 Pastorelli e Lacquaniti: Sulle iniziative a tutela della salute della cittadinanza di Brescia	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104
INTERROGAZIONI:	
5-02014 Bonavitacola: sulla responsabilità per danno erariale a seguito del contenzioso per le opere di ristrutturazione dell'edificio in via del Boglione a Roma	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	105
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	96
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti delle Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Serchio, del fiume Tevere, dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, del fiume Arno e del fiume Adige	97
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	108
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, sulle linee programmatiche del Dicastero in materia di poste e telecomunicazioni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	108
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	110
Suppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	116
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	113
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	117
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame – Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INTERROGAZIONI:

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpI	114
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	118

RISOLUZIONI:

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità » (Discussione e rinvio)	114
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	120
ERRATA CORRIGE	122

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2236 Sani, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	124
Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 30.	
Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 31 (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole sulla nomina n. 30 e sulla nomina n. 31)	124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti degli organismi di controllo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	126
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (Seguito dell'esame e conclusione)	126
ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti del Relatore)	129
ALLEGATO 2 (Proposta di correzioni di forma)	130

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	127
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	131
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
AVVERTENZA	128

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	137
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	139
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi, Michel Barnier (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0002650